



Tesserae iuris

Journal homepage: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris>
ISSN: 2724-2013; e-ISSN: 3035-1146



CITATION

Pennacchio, C. (2025). *Insula e insularius: realtà urbane e nuove professionalità*. *Tesserae iuris*, 6(2).
<https://doi.org/10.14276/2724-2013.5435>

DOI

10.14276/2724-2013.5435

RECEIVED

2025-12-01

ACCEPTED

2026-05-10

PUBLISHED

2026-06-17

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEIO

Insula e insularius: realtà urbane e nuove professionalità

Carmen Pennacchio (Università di Napoli Federico II)
pennacch@unina.it

ABSTRACT

This work aims to investigate the impact of architectural and economic advances on ancient legal structures and the emergence of new professions, such as that of the *insularius*. Jurisprudential reflection incorporates these demands and shapes their roles and responsibilities, proposing a professional figure that, over the centuries, asserts autonomy and vigor.

Il presente lavoro intende indagare le ricadute dei progressi architettonici, nonché economici, sulla costruzione giuridica antica e sulla nascita di nuove professionalità, come quella dell'*insularius*. La riflessione giurisprudenziale recepisce le istanze e ne forgia le mansioni, le responsabilità, proponendo una figura professionale che, nei secoli, rivendica autonomia e vigore.

***INSULA E INSULARIUS:* REALTÀ URBANE E NUOVE PROFESSIONALITÀ**

CARMEN PENNACCHIO
Università di Napoli Federico II

ABSTRACT: This work aims to investigate the impact of architectural and economic advances on ancient legal structures and the emergence of new professions, such as that of the *insularius*. Jurisprudential reflection incorporates these demands and shapes their roles and responsibilities, proposing a professional figure that, over the centuries, asserts autonomy and vigor.

KEYWORDS: Technology, architecture, urban planning regulations, *insularius*.

FONTI: D. 1.15.4; D. 1.15.3.1 e 3-4; D. 7.8.16.1; D. 8.2.14; D. 14.3.5.1; D. 19.2.56; D. 50.16.166 pr. e 203; Petron. *Satyr.* 95.6-9; *Carmen Priapeum* 32; CIL VI 4446 e 6299.

Premessa

Il tema ha interessato molto gli studi romanistici, i quali privilegiano, ovviamente, gli effetti del fenomeno nel riflesso giuridico¹, forse, tralasciando, inconsapevolmente, gli apporti della ricerca archeologica più recente. D'altra parte, l'approfondimento "archeologico" ha sovente messo da parte le declinazioni giuridiche. Come già lamentava Brugi²:

spesso gli archeologi le trascurano [...] o se ne occupano in maniera secondaria; dobbiamo invece far sì che il materiale archeologico e i frammenti classici del diritto cooperino armonicamente alla ricostruzione della vita romana. Altrimenti corriamo pericolo di veder, come un tempo, l'antiquaria batter la sua strada

1 Si legga un *evergreen* come BRUGI, *L'ambitus*, 161 ss.; ZAERA GARCÍA, *Sobre el ambitus aedium*, 487 ss., senza dimenticare le voci nei dizionari e digesti, come DE RUGGIERO, sv. *Ambitus*, 443; COLI, s.v. *Ambitus aedium*, 535 ss., in particolare 536; GARCIA GARRIDO, *Derecho Privado Romano*, 103 e le trattazioni sui principali manuali di diritto privato romano.

2 BRUGI, *L'ambitus*, 176 s. Strettissimo il rapporto tra le strutture architettoniche e lo spazio intorno alla parete di cui a XII Tab. 7.1: *ambitus parietis sestertius pes (esto)*. Cfr., HUMBERT, *La loi des XII Tables*, 315 ss. Inoltre, CRAWFORD, *Roman Statutes*, 666 s.; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 57 n. 5.

3 Le fonti del diritto.

senza pensare che le nostre fonti sono pure un maestoso avanzo dell'antichità, e il diritto classico privarsi del migliore dei sussidi per ricomparire a noi come organismo vivente.

1. Finalità di questa breve riflessione

L'edilizia intensiva destinata all'abitazione collettiva⁴ fu la risposta ad una crescente esigenza di ospitare il costante aumento della popolazione urbana, svolgendo una funzione simile a quella che oggi soddisfano i moderni condomini⁵.

Appare chiaro che, in questo breve spazio, non possiamo – e non ne saremmo capaci, essendo privi di alcune competenze specifiche richieste – illustrare le peculiarità delle costruzioni romane, per cui, la sintesi non solo è necessaria, ma deve essere analizzata attraverso l'integrazione con un'altra serie di dati, anche archeologici, configurandosi alla stregua di un tentativo di porre l'accento sugli aspetti salienti (tecniche e macchine utilizzate nel realizzare i manufatti, i tipi degli edifici a destinazione privata e pubblica), e sulle opere, in generale, che il “progresso” (romano), in espansione, ha praticato in ambito urbano e

4 A partire dal IV secolo a.C. le unità abitative, a più piani, risposero all'esigenza di offrire alloggio ad una popolazione in continuo aumento, ed accentuarono lo già stridente divario tra ricchi, dimoranti nelle *domus*, e proletariato costretto a locare abitazioni il cui corrispettivo poteva permettersi. *Insula* faceva riferimento a residenze – edifici multipiano, ben individuati nell'ordito urbano – blocchi abitativi che emergevano quali tratti di terraferma nel mare della città. Aspetto da non trascurare della quotidianità nelle *insulae* era l'inquinamento acustico, incessante rumore dovuto alla struttura stessa dell'edificio: al piano terra, erano allocate le *tabernae*, affollate da artigiani, mercanti e/o clienti; ai piani superiori abitavano gli affittuari, che erano costretti a convivere con un caos sonoro costante. Man mano che si saliva di piano, le costruzioni diventavano più scadenti, meno comode, poco confortevoli, abitate da coloro che avevano meno possibilità economiche. Si legga, Sen. *ad Luc.* 4.56.1-6: *Audio fabrum calcariorum, botularium, ebrium rixantem [...]*. Anche Marziale ironizza sulla mancanza di privacy, *Ep.* 1.86. Cfr., FLOHR, *Urban Space*, *passim*.

5 La struttura di Roma, già sezionata in età augustea in quattordici regioni, vide il suo periodo di massimo sviluppo urbanistico intorno al II sec. d.C. Tra il 271 e il 275, fu rinchiusa nelle cc.dd. mura aureliane (MANCINI, *Il recupero dei materiali*, 303-313), che costituiscono la più tarda delle sue cinte murarie, segnando il passaggio definitivo dall'espansione imperiale a una fase di consolidamento e difesa. Cfr., l'interessante lavoro di D'IPPOLITO, *Porta Appia e le Mura Aureliane*; 9 ss. In particolare, nell'Introduzione, l'Autrice definisce «Le Mura Aureliane sono infatti un monumento storico eccezionale, la cui continuità di vita si è protratta ininterrottamente nei secoli sia per la funzione pratica di difesa da esse svolta, sia per la valenza ideologica che assunsero, prima come simbolo dell'autorità politica e poi come patrimonio culturale». Inoltre, ZAERA GARCÍA, *El negocio de las rentas inmobiliarias en Roma*, 43-53.

extraurbano (strade, fogne, ponti, acquedotti, teatri, anfiteatri, basiliche, fori, templi, *domus* e case di abitazione)⁶.

Lo studio delle *insulae*⁷ romane non rappresenta soltanto un'indagine di archeologia urbana⁸, ma diventa una opportunità per riflettere sulla circostanza che la distribuzione di spazi collettivi, nonché la loro necessaria condivisione, origini relazioni, regole e, di frequente, conflitti, inducendo alla constatazione di una crescente verticalità edilizia.

Per ovviare a criticità del genere, anche nell'antichità, quantunque in assenza di una compiuta disciplina giuridica (in senso moderno), si rinvenivano tracce di embrionali funzioni gestionali, meccanismi sanzionatori e rudimentali forme di coordinamento. Le tensioni per l'uso degli spazi comuni, la morosità, il rumore, la manutenzione⁹, l'accesso all'acqua o alla luce naturale erano

6 Cfr. PISANI SARTORIO, *Tecnologia nelle costruzioni*, 86 ss. Le tecniche di costruzione (cfr. MARTA, *Tecnica costruttiva*) e quelle progettuali (MALACRINO, *Ingegneria dei Greci*) rappresentano forme di sperimentazione, le quali possono essere sensibilmente influenzate ed accelerate in seguito ad eventi, naturali od umani, quali incendi, guerre, terremoti, smottamenti, alluvioni, che inducono poi a praticare sistemi costruttivi più veloci di ricostruzione. Storici, come Cassio Dione (56, 30, 3) e Svetonio (*Aug.* 50, 2, 28 ss.), tramandano le intenzioni, ad esempio, di Augusto morente, il quale si sarebbe vantato "*marmoream se relinquere, quam latericiam accepisse*" (cfr. LA ROCCA, *La Roma di mattoni*, 92 ss.).

7 Il termine, dal protoitalico *enselā, ha origine incerta ed anche il rapporto con lemmi simili (vedi il greco antico νῆσος ed il protoceltico *enisti isola, dal quale il bretone *enez*, l'irlandese *inis* ed il gallese *ynys*) non è di aiuto (MATASOVIĆ, s.v. *eni-stī, ry, 116-117). Il linguista comparativista austro-tedesco ed esperto di lingue celtiche Julius Pokorny (*Indogermanisches etymologisches*) collega il termine a *salum* (mare), ipotizzando un'ellissi da terra in *salō* (terra nel mare) a *in* + *salō*, richiamando ἑναλος (marittimo), parola simile, in greco antico. M. de Vaan (*s.h.v.*, 306) appoggia la derivazione come foneticamente appropriata, anche se semanticamente nebulosa e, forse, improbabile. In alternativa, connette *-sul- al protoindoeuropeo *solh₂- (luogo, terra) come *in solum* (cfr. il lituano *salà*, isola). Sul significato di *insula*, cfr. CASTAGNOLI, *L'insula nei Cataloghi Regionari*, 45-52. HERMANSEN, *Domus and insula*, 333-341. CUQ, *Une statistique de locaux affectés à l'habitation*, 279-335; WOTSCHITZKY, s.v. *Insula*, 363-375.

8 Puntuale il ragionamento di parte della dottrina (COARELLI, *La consistenza della città*, 97 ss.), secondo il quale non si può parlare di *insula* senza riferirsi al concetto (giuridico) di *ambitus* (Paul. Fest. 98 L.; Varr. *Ling. lat.* 5, 22; Paul. Fest. 5 L.). L'Autore chiarisce la metafora del termine ma avverte anche del mutamento di sostanza del lemma (Donat. Ter. *Adelph.* 578; SHA *Anton.* 9), anche se appare, ancora in senso tecnico, in Vitruvio (1, 6, 8; 2, 9, 16) ed in Seneca (*Ben.* 6, 15, 7). Il significato che il termine *insula* assume nei Cataloghi Regionari passa attraverso l'analisi dei testi giuridici. Cfr. COARELLI, *La consistenza della città*, 101 ss., il quale offre un catalogo di fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche a supporto della sua posizione.

9 La mancanza di fogne all'interno dei condominii o l'adeguato raccordo con il sistema di deflusso delle acque di scolo imponeva la presenza di addetti alla pulizia (CALVIGIONI, *Latrine pubbliche*, 811-834) delle strade e delle latrine pubbliche. Al fine di costringere al rispetto della normativa edilizia e per cercare di arginare gli incendi, Augusto istituì un corpo

questioni ricorrenti ed occasioni frequenti di litigio¹⁰. Colui che amministrava l'*insula* rivestiva una figura di raccordo, nell'ambito di interessi divergenti, tra diversi interessi e soggetti, tra il proprietario e gli inquilini, tra gli abitanti dei piani, tra affittuari regolari e subaffittuari, nell'ambito di una gestione più autoritaria e unilaterale, che partecipativa.

Oggi, la mediazione condominiale, rispondendo alla necessità di comporre le controversie a mezzo del dialogo e della collaborazione, sembra, almeno in parte, colmare il divario esistente. Alloggiare in condominio traduce il confronto con limiti e diritti condivisi, in una specie di coesistenza regolata. In questo solco, l'*insula*¹¹ non è solo un precedente architettonico¹², ma rappresenta qualcosa di più, quasi un modello, un archetipo delle dinamiche relazionali le quali, anche se sono cambiate le condizioni abitative e le problematiche legate al convivere, ancora a tutt'oggi intersecano gli spazi condivisi.

A far data dal II secolo a.C., a Roma, già, cominciavano ad essere tangibili i segni di un crescente fabbisogno abitativo e le costruzioni¹³ moltiplicano rappresentavano un dato consolidato, al punto che Strabone, riferendosi ai tempi di Augusto, è testimone di una sostenuta attività di costruzione¹⁴, la quale imponeva necessità di regolamentare l'altezza delle costruzioni.

Vitruvio¹⁵, nel *De Architectura*, giudica positivamente la costruzione delle

di *vigiles*: un misto tra quelli che oggi chiameremo vigili del fuoco e vigili urbani, con poteri ispettivi e sanzionatori, come vedremo in seguito.

10 Strabone, commentando la struttura urbanistica di Roma ai tempi del principato augusteo, lascia testimonianza di una sostenuta attività edilizia, che, di conseguenza, imponeva la necessità di regolamentare l'altezza delle costruzioni. Vitruvio, nel *De Architectura*, si mostra favorevole alle *insulae*, lodando i progressi della tecnologia che ne avevano facilitato la realizzazione.

11 Isola, come già detto, derivante dal latino, termine composto dalla particella *in*, dentro, e da *salum*, alto mare, probabilmente dal greco *σάλος*, ondeggiamento, fluttuazione, letteralmente terra in mezzo al mare.

12 Cfr. l'approccio multidisciplinare in *Insulae in Context*, *passim*.

13 PASQUINUCCI, *Costruttori, proprietari*, 19-21.

14 HOMO, *Rome impériale et urbanisme*, 455 ss., su Strab. *Geog.* 5, 3, 7: [...] δι' ἣν ἐπὶ τοσοῦτον αὐξηθεῖσα ἡ πόλις ἀντέχει τοῦτο μὲν τροφή τοῦτο δὲ ξύλοις καὶ λίθοις πρὸς τὰς οἰκοδομίας, ἃς ἀδιαλείπτους ποιοῦσιν αἱ συμπτώσεις καὶ ἐμπρήσεις καὶ μεταπράσεις, ἀδιάλειπτοι καὶ αὗται οὔσαι: καὶ γὰρ αἱ μεταπράσεις ἐκούσιοί τινες συμπτώσεις εἰσὶ, καταβαλλόντων καὶ ἀνοικοδομούντων πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ἕτερα ἐξ ἑτέρων. Cfr. GRILLONE, *Le guarentigie reali del locatore*, 555-590, *praecipue* 555 n. 2.

15 Considerando il quadro teorico e normativo prospettato dall'architettura in Grecia, questa disciplina superò la semplice riflessione sul singolo monumento, per strutturare la materia come un *corpus* teorico coerente e fu possibile attribuirle una centralità di ruolo nella complessità del sapere enciclopedico (Vitr. *Archit.* 1, 1, 1: *Architecti est scientia pluribus dtisciplinis et variis eruditionibus ornata*, in tal senso ZACCARIA-RUGGIU, *Spazio privato e spazio pubblico*, 126 ss.). Ciò pesa sulla

insulae, apprezzando i progressi tecnologici attraverso i (ed a mezzo dei) quali era stato possibile realizzare simili manufatti. Invece, l'atteggiamento di Seneca¹⁶, nei confronti di un tale fenomeno, appare sensibilmente diverso, tanto da tramandarli come luoghi rumorosi, sovraffollati e malsani, dove ogni suono, amplificato, rendeva difficile la vita abituale.

Quale testimonianza migliore della vita quotidiana in un'*insula* dei sobborghi possiamo trarre se non ricordando i racconti circa le condizioni di vita delle classi popolari, ad opera di Marziale¹⁷ e Giovenale¹⁸, i quali ne trassero materia per una satira feroce, ironica, anche se drammaticamente realistica.

Proprio per indagare la diffusione, a livello territoriale, del bisogno giuridico di interventi, il presente contributo cercherà di evidenziare, porre in luce, le corrispondenti ricezioni del fenomeno a livello giuridico, investigando le peculiarità delle costruzioni (strutture architettoniche) di complessi immobiliari¹⁹, *insulae*; l'organico ad esse accreditato (personale organizzativo) o custodi dell'isolato²⁰; le scelte della classe ricca circa gli investimenti immobiliari (interesse

trasformazione della tecnica (τέχνη, *ars*) in scienza (επιστήμη, *scientia*). Sotto quest'aspetto, l'alto grado raggiunto dall'arte a Roma, i conseguenti accenni di orgoglio nazionale, sono testimonianza del volere di Vitruvio di elevare l'architettura ad una legittimazione dell'*imperium* romano nel mondo. La sensibilità del *princeps* per questa disciplina è tramandata da Svetonio (*Aug.* 89, 2) nei discorsi di Rutilio *De modo aedificiorum*, tanto in Senato quanto tra il popolo.

16 Cfr. Sen. *ad Luc.* 6, 56, 1-6, scrive: *Audio fabrum calcariorum, botularium, ebrium rixantem*, il quale lamenta la poca privacy che si gode in codesti agglomerati urbani.

17 Cfr. Mart. 2, 14, 12: *Grylli tenebras*; 3, 30, 3: *fuscae pensio cellae*.

18 Cfr. Sat. 3, 190-195: *quis timet aut timuit gelida Praeneste ruinam aut positis nemorosa inter iuga Volsiniis aut simplicibus Gabiis aut proni Tiburis arce? nos urbem colimus tenui tibicine fultam magna parte sui; nam sic labentibus obstat uilicus et, ueteris rimae cum texit hiatum, securos pendente iubet dormire ruina. uiuendum est illic, ubi nulla incendia, nulli nocte metus. iam poscit aquam, iam friuola transfert Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant: tu nescis [...]*. L'eccessiva altezza delle *insulae* e l'uso del legno rendevano frequenti incendi e crolli.

19 In sostanza, la disposizione è volta ad evitare la formazione di intercapedini troppo anguste tra edifici, in quanto dannose per l'igiene ed incidenti sulla salubrità e la sicurezza degli abitati. I vicini, al fine di evitare di sottostare alla disciplina dell'*ambitus*, potevano però costruire in aderenza/appoggio e da ciò viene originata la disposizione che ha soppiantato l'*ambitus* (il *legitimum spatium*, così definito dagli Augusti in un passo giustiniano, di cui in seguito), che delimitava e circondava l'*insula*.

20 Da non dimenticare che costoro erano preposti anche alla riscossione degli affitti, i quali risultavano sempre più onerosi, costringendo gli affittuari a inadempienze sempre più lunghe. Se da una parte, gli inquilini erano costretti a lasciare gli alloggi, per incapacienza economica (Mart. 12, 32, descrive l'atteggiamento – mesto – dell'affittuario costretto ad abbandonare il tetto perché insolvente da un biennio), dall'altra vi furono interventi legislativi tesi a colmare i debiti dei cattivi pagatori (Cesare nel 46 a.C. rimise il debito di un anno ai legionari che avevano militato sotto di lui, cfr. Svet. *Div. Iul.* 38). Sul punto, GRILLONE, *Le guarentigie reali*

economico), i quali, come catalizzatori di ricchezza, attraevano, per la maggior parte, senatori, cavalieri, liberti arricchiti e ricchi investitori provinciali²¹, nonché i risultati urbanistico architettonici traditi nella moderna riflessione.

2. Disciplinari urbanistici

Per tentare di arginare i problemi collaterali all'urbanizzazione, nel corso del tempo furono emanate diverse normative edilizie, tra cui l'augustea *Lex de modo aedificiorum urbis*²² che stabilì, in altezza, un limite di 70 piedi romani²³. Nerone²⁴, dopo il grande incendio del 64 d.C.²⁵, introdusse nuove regole per la prevenzione dei roghi²⁶.

Più tardi, Traiano, riprendendo le disposizioni precedenti, ridusse ulteriormente il limite a 60 piedi (circa 18 metri). Nonostante ciò, furono frequenti le deroghe o le sopraelevazioni²⁷, realizzate con materiali leggeri e di scarsa qualità, integrando fenomeni abusivi²⁸ di facile riscontro ai nostri tempi. La ricaduta

del locatore, 555-590, *praecipue* 556 n. 5.

21 Dalla tradizione, ricordiamo Crasso (Plut. *Crass.* 2, 3-5), Cicerone, Attico e *Tongilianus* (Mart. 3, 52), Afro, il faccendiere (Mart. 4, 37; 4, 78), cfr. BOLDREY, *Fulmen in clausula prima di Marziale*, 4 n. 19.

22 Circa la possibilità che la materia avesse costituito oggetto di una autonoma legge, o la considerazione che occupasse un *caput* di una più ampia normativa (forse suntuaria?) non è rilevante ai nostri fini. Diffusa considerazione nei riguardi della statuizione, si trova in BUONGIORNO, *Sulle tracce della legislazione*, 61 ss., in particolare 62 con riferimenti bibliografici, cui si rinvia.

23 Cfr. Strab. *Geogr.* 5, 3, 7. BUONGIORNO, *Sulle tracce della legislazione*, 62 s. in particolare 62 con bibliografia in nota.

24 Cfr. Svet. *Nero* 16.

25 L'incendio che, al tempo dell'impero di Nerone, arse la città, per nove giorni, distruggendo centotrentadue *domus* e quattromila *insulae*, comportò una ricostruzione innovativa, attraverso l'applicazione di disegni urbanistici con spazi aperti, prevedendo strade più larghe, contenendo l'altezza degli edifici, portici a protezione delle facciate, vietando il legno nelle costruzioni private e mediante regole sulla divisione delle porzioni immobiliari, Cfr. Tac. *Ann.* 15, 38-44.

26 Tac. *Ann.* 15, 43. In dottrina, SOMMELLA, MIGLIORATI, *Il segno urbano*, 287 ss. in particolare, 301.

27 L'adozione di misure, pericolosamente, non proporzionate allo sviluppo in altezza dell'edificio, e certamente insufficienti ad assicurare la dovuta stabilità al manufatto (in quanto sarebbero stati necessari almeno 800 metri quadrati), favorirono l'insorgenza di crolli. Se per un verso il comportamento degli imprenditori non fu apprezzabile, nondimeno la risposta degli investitori fu da meno.

28 SARGENTI, *La disciplina urbanistica*, 265-284; nonché ID., *Due senatoconsulti*, 637-656. Inoltre ZACCARIA RUGGIU, *L'intervento pubblico nella regolamentazione dello spazio privato*, 77-94.

immediata della crescita urbanistica²⁹ esponenziale, per un verso, fu visibile immediatamente nell'economia di mercato e, in maniera mediata, riscosse successo nell'incremento e nella diversificazione degli investimenti³⁰. Con *insula*³¹,

29 Gli imprenditori edili (unici ai quali era concesso il traffico su ruote, pure durante il giorno), per garantirsi fiorenti guadagni, iniziarono a costruire manufatti sempre più alti, caratterizzati da muri sottili e realizzati con materiali scadenti (lo spessore dei muri maestri delle *insulae* si avvicinava al valore minimo previsto dalla legge, ossia non superiore ai 45 cm), le costruzioni iniziarono ad avere basi sempre più ridotte, fino a circa 300 metri quadrati.

30 I *domini*, fiutando l'affare, impararono velocemente a parcellizzare ulteriormente (i già piccoli alloggi) in anguste celle, al fine di accogliervi inquilini con ridottissime risorse economiche, fingendo di ignorare la dovuta garanzia di vivibilità.

31 PACKER, *The Insulae*, si esprimeva in questi termini: «the word (*insula*) would appear to mean only a large dwelling in which smaller units are rented out. Accordingly, an *insula* meant either a large building covering an entire block or only a small part of another structure. The term was used rather with a legalistic than an architectural connotation». In sintesi, l'Autore individuava in questa struttura una sorta di condominio. Inoltre, secondo GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana*, 10: «Struttura architettonica semplice, disadorna, parallelepipedica, che Livio (21.62), già in riferimento al III secolo a.C., descrive composta di tre o più piani, illuminata da finestre aperte sia sulla pubblica via che su una corte interna [...], l'*insula* era economica, di agile costruzione [...]», e facilmente adattabile alle esigenze di una crescente utenza con risorse economiche ridotte, la quale priva di alloggi di proprietà, accresceva le ricchezze di un ceto alto della popolazione, che, probabilmente, non gradendo esporsi o avere gravami preferiva non sottoporre all'affitto diretto per intero, «ma alla locazione dei suoi esigui spazi interni». Cfr. recentemente, BOOZER, *s.v. Apartment buildings*, 515 e già FORCELLINI, *s.v. Insula*, 553, ma anche la medesima voce in TLL (*Thesaurus Linguae Latinae*) VII 2038 s. Tale accezione, che è quella con cui il termine sarà adoperato nel seguito di questa indagine, è senza dubbio quella che più intuitivamente emerge dalle fonti; l'unica, inoltre, come si vedrà, che dà senso ai passi del Digesto in cui compare (sulle strutture riconducibili allo schema architettonico dell'*insula*, che è stato possibile individuare sul territorio urbano, cfr. le voci correlate ad uno specifico *nomen* in LTUR [*Lexicon topographicum urbis Romae*] III 97-99 e 101 ss.). Studi storici, tuttavia, hanno suggerito che il lemma sia venuto ad indicare, nei Cataloghi Regionari, un concetto più ampio, seppur non necessariamente alternativo a quello architettonico (cfr. STOREY, *Regionaries-Type Insulae*, 389 ss.): cioè l'unità catastale minima di proprietà fondiaria urbana; e che, solo come conseguenza ineludibile dell'applicazione del principio di accessione, abbia continuato ad essere utilizzato per appellare anche quanto sopra vi fosse edificato (RAINER, *Zur insula*, 609 s. e 612 s.). Il termine *insula*, in altre parole, avrebbe indicato l'unità proprietaria minima di suolo urbano e, solo nel caso in cui su di essa insistesse un casamento a più piani, la porzione sovrastante dello stesso (cfr. LO CASCIO, *La popolazione*, 17-69, *praecipue* 23 ss.; ID., *Le procedure di recensio*, 58 ss. e WALLACE-HADRILL, *Case*, 199). Questo è quanto risulterebbe, secondo tali studi, dall'attenta analisi quantitativa delle *insulae* censite in alcune Regioni (l'VIII). Si veda anche quella del foro, dove il dato che emerge di 3480 *insulae*, in quanto zona per lo più sgombra da edifici privati, può essere veritiero solo se il termine indichi unità catastali terranee suscettibili di edificazione e non casamenti abitativi (cfr. NORDH, *Libellus*, 86, l. 5). Se, da un lato, tuttavia, questa nuova consapevolezza ha reso indubbiamente più complicata la corretta quantifica-

metaforicamente, i Romani designavano la casa³², la quale – in origine, essendo separata dalle altre vicine a mezzo dell'*ambitus*³³ (uno spazio vuoto della di-

zione numerica dei casamenti popolari romani e l'individuazione di una sicura proporzione tra la diffusione del modello della *domus* e quello dell'*insula* (per quanto ci interessa, in ogni caso, le circa 46.000 unità proprietarie minime censite nell'*Urbs*, a fronte del numero esiguo di 2.000 *domus*, danno, per grandi linee, l'idea di questo rapporto fortemente sbilanciato a vantaggio della forma del caseggiato multi-piano), dall'altro non incide significativamente sul proseguo di questa indagine, e basterà ai nostri fini convenire con questi Autori, che l'*insula* non sia, o almeno non prevalentemente nei primi secoli dell'impero, un caseggiato circondato da viabilità pubblica, ma quella parte di casamento multipiano che insiste, anche in adiacenza con altre, sulla porzione minima di proprietà individuata dai Regionari. Sugli altri significati spaziali del termine *insula*, rimando al recente contributo di PROCCHI, '*Insulae*' e '*loci publico usui destinati*', 538 ss. Tra gli altri, meno recenti, basti il rimando a CARCOPINO, *La vita*, 33; HOMO, *Rome impériale et urbanisme*, 429 ss.; ROBINSON, *Ancient Rome*, 33 ss. e WALLACE-HADRILL, *Case*, 182 s. Ancora, il termine viene utilizzato come individuante uno spazio individuale, cfr. TLL VII 1 2033.

32 Cfr. HERMANSEN, *The Medianum and the Roman Apartment*, 342 ss., già negli anni 70 del secolo scorso, giustamente, rilevava: «Many interpretations of the word *insula* have been given over the years: an apartment, any inhabitable room, a *taberna*, a floor in an apartment house, a hearth or fireplace. G. Calza (*La popolazione di Roma antica*, in *Bollettino Comunale*, 69, 1941, 142 ss.) gives a list of interpretations and interpreters in *Bollettino Comunale* [...]. In the same article he takes von Gerkan (A. von Gerkan, *Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit*, in *Mitt. DAI Rom*, 55, 1940, 149 ss.) to task for contending as recently as 1940 that *insula*, used in contrast to *domus*, must mean not a whole building, but an apartment block».

33 Cfr. Varr. *Ling. lat.* 5, 22; Cic. *Leg.* 1, 21, 55; Fest. s.v. *Ambitus*, 5 L.: *Ambitus proprie dicitur circuitus aedificiorum patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium*; Fest. s.v. *Ambitus*, 15 L.: *Ambitus proprie dicitur inter vicinorum aedificia locus duorum pedum et semipedis ad circumeundi facultatem relictus*. Ancora, FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 186 ss., per il quale, vicino al pensiero dominante, l'istituto non fu mai abolito, cadendo, però in desuetudine a causa degli interessi della prassi quotidiana. Livio (5, 55), Tacito (*Ann.* 15, 43) e Diodoro (14, 116) testimoniano le prime modeste deroghe della disciplina, subito dopo l'incendio gallico, anche se la vera causa della violazione dell'*ambitus* deve imputarsi all'incremento demografico verificatosi nel corso della seconda guerra punica. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 286 s. Maec. *Assis distr.* 46: *Denarius primo asses decem valebat, unde et nomen traxit; quinarius dimidium eius, id est quinque asses, unde et ipse vocatur; sestertius duos asses et semissem, quasi semis tertius, graeca figura ἑβδομον ἡμιτάλαν τον. Nam sex talenta et semitalentum eo verbo significant. Lex etiam duodecim tabularum argumento est, in qua duo pedes et semis sestertius pes vocatur* (RIBALTA I HARO, *Dret urbanistic medieval*, 42 ss.; D. 10.1.13 [Gai 4 ad l. duod. tab.]), sulla cui tradizione testuale, cfr. DE PETRIS, *Su alcune inscriptiones*, 2 ss., con bibliografia nelle note; circa il commentario gaiano all'esperienza legislativa del V sec. a.C., cfr. DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio*, 403 ss. e bibliografia ivi; D'IPPOLITO, *Gaio e le XII Tavole*, 279 ss.; HUMBERT, *Gaius et les XII Tables*, 97. Ancora sul passo del digesto giustiniano, si legga, PAOLI, *La loi de Solon*, 505 ss.; ID., *Digesto 10, 1, 13*, 585 ss.; VINCI, *Fines regere*, 154 ss.; KAISER, *Zum Text von D. 10.1.13*, 225 ss.; Cic. *Top.* 4, 24. Circa la funzione originaria dell'istitu-

menzione di due piedi e mezzo)³⁴ – rassomigliava ad un corpo emerso da un liquido³⁵. Il termine, quindi, ha un significato spaziale in contrapposizione³⁶ a *domus*³⁷, voce generica con cui si indica l’abitazione, fino ad assumere un valore via via urbanistico, funzionale, catastale³⁸. Se volessimo rendere più agevole la riflessione, potremmo azzardare che ogni *domus*³⁹, in origine, rappresentava

to, nonché la sua esatta estensione, si legga, per esempio, BRUGI, L’*ambitus*, 165 ss.; LICANDRO, *Domicilium*, 45 ss.; PROCCHI, *Profili giuridici delle ‘insulae’*, 4 ss. Il termine, alcune volte, nella letteratura archeologica, viene utilizzato estensivamente al fine di indicare strade che hanno dimensioni esigue. A tal fine si veda VITTI, *Note di topografia*, 549 ss., in particolare 572, dove si legge, a proposito di uno spazio largo all’incirca due metri, tra il tempio di Bellona e una serie di ambienti vicini, la locuzione «stretto *ambitus*». Cfr. MONTALBANO, *L’ambitus nella storia*, cit. 57 n. 2.

34 D. 8.2.14 (Papir. Iust. 1 *const.*), di cui in seguito. Sensibilità urbanistica mostrarono i *divi fratres*, quando ribadirono che nello spazio non gravato da servitù, il *dominus*, o altri per sua volontà, potessero costruire manufatti, rispettando la distanza legale verso le costruzioni vicine; ed ancora, qualificando legittima l’intercapedine (si veda l’ablativo assoluto “*intermisso legitimo spatium*”) trasmisero il peso della stratificazione giuridica legata agli sviluppi architettonici. Cfr. MONTALBANO, *L’ambitus nella storia*, 57 ss. Inoltre, FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole*, 28 ss., senza dimenticare, PALMA, *Iura vicinitatis*; ID., *Osservazioni in tema di pubblicità*, 3923 ss.; ID., *Ancora in tema di pubblicità*, 931 ss.; FALCONE, *Turgium*, ‘*lis*’, ‘*vicinitas*’, 477 ss., in particolare 489 ss.; FRANCHINI, *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato*, 881 ss., in particolare 883 n. 12.

35 Fest. s.v. *Insulae*, 98-99 L.: *Insulae dictae proprie, quae non iunguntur communibus parietibus cum vicinis, circumituque publico aut privato cinguntur; a similitudine videlicet earum terrarum, quae in fluminibus ac mari eminent, suntque in salo*. Inoltre, si legga anche la voce *ambitus*, nelle note precedenti riferita.

36 PROCCHI, *Profili giuridici delle ‘insulae’*, 52 ss.

37 Cfr. PENNACCHIO, *Riflessioni sparse sull’abitazione*, 1 ss. in particolare 5 ss., nn. 15 ss., circa i vari termini che individuano il ricovero fisico e l’approdo affettivo. PROCCHI, *Profili giuridici delle ‘insulae’*, 44 s. Inoltre, si rinvia al corposo lavoro di BIANCUCCI, “*Quid est sanctius?*”, 52 ss. La Studiosa evidenzia che la *domus* rappresenta una delle chiavi di lettura della società e della morale civica, anche se molto singolare. Le indagini vertono sui significati culturali della casa a mezzo della riflessione ciceroniana (Cic. *Off.* 1, 138-139), sul rapporto fra *ethos* e *locus*, presente non solo in Cicerone (*Off.* 1, 139) ma anche in Plinio il Vecchio (*NH.* 35, 7), dando il via allo sdoganamento del valore della *domus* quale luogo di memoria dei *mores* e delle *virtutes* dei *boni cives*. Non manca il risvolto negativo (orazioni d’invettiva politica) che annulla le funzioni culturali della *domus* (si veda l’*habitare magnifice* di Clodio, nonché le case di Catilina e Antonio).

38 PROCCHI, *Profili giuridici delle ‘insulae’*, 70; ancora, PIETRINI, *A proposito di un recente studio*, 175 ss.

39 Il lemma *domus*, dalla radice indoeuropea *dem* nel significato di costruire, od anche **dom*, **domu*; ai. *dáma-h*; sa. *dam-as*; gr. *δόμος*; lit. *nāmas*; russ. *doma*; sl. *Domû*; ingl. *Home*, persiste nella storia del linguaggio. Dal tema nominale ha origine il tema verbale greco *demo*, costruisco, da cui, a cascata, *domos*, casa e la sua sorella latina *domus*, termine rimasto

un'*insula*⁴⁰, proprio a norma del primo *Corpus* legislativo, le XII Tavole, secondo il quale ogni caseggiato privato dovesse essere circondato da un *ambitus*⁴¹, affinché i singoli proprietari potessero deambulare intorno alla propria casa⁴². La *lex Antonia de Termessibus*, di data incerta⁴³, collocabile tra il 72 ed il 68 a.C.⁴⁴,

nell'italiano "duomo". Concettualmente la matrice della *do-mus* era costituita da un recinto quadrangolare, di dimensione riferibile al clima, quale sottomultiplo dell'*actus quadratum*, superficie tipica della suddivisione agricola della centuriazione territoriale romana. La casa veniva anche detta *aedes*, termine che trae origine da una radice con il significato di bruciare e che designa un luogo dove si tiene acceso il fuoco, tema riconoscibile anche in *aestus* (caldo) e in *aestas* (esta-te). In sintesi, *domus* individua la concatenazione soggetto/beni/territorio. Il *civis*, padre di famiglia, rappresentava il punto di congiunzione tra la *civitas* e la casa-famiglia, la quale non aveva collegamenti diretti con l'esterno. In relazione all'interpretazione di *domus*, quale casa del padre di famiglia, cfr. TLL V 1 1949.

40 Cfr. PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae'*. Lo Studioso, il quale prende le mosse da un dato certo emergente dalle fonti sia giuridiche che letterarie: la polisemia di *insula*, affronta l'indagine – dal versante giuridico – circa l'utilizzazione edificatoria di spazi (urbani e suburbani), le specificità delle clausole contrattuali tipizzate degli appalti edilizi privati, senza dimenticare le contromisure normative introdotte al fine di porre un freno alle demolizioni volontarie, la speculazione sui fittili (ed i materiali di risulta) e l'abbandono degli immobili a destinazione abitativa.

41 Ancora, poteva, talvolta, verificarsi l'ipotesi che lo spazio, intorno al caseggiato, venisse sacrificato, nel reciproco interesse dei vicini, al fine di costruire un muro mediano o un muro contiguo tra due case. Sostanzialmente, negli ultimi scorci dell'età repubblicana e all'inizio di quella imperiale, la maggior parte delle case risultano "arricchite" di muri contigui o comuni (Tac. *Ann.* 15, 43). Nerone, al fine di ridurre pericolosi incendi, stabilì che ogni casa dovesse essere provvista di almeno dei muri propri, nel senso che il confine di due case vicine fosse formato da un doppio muro. Il "sacrificio" dello spazio vuoto fra le costruzioni consuma la primaria accezione del vocabolo casa, facendo assumere a questa un significato che, filtrato attraverso le nuove esigenze di diversificazione degli investimenti e quelle abitative, la collocava in contrapposizione a *domus*, riconoscendo solo a quest'ultima (alla *domus*) il ruolo di casa di proprietà, relegando l'altro lemma ad individuare la casa in affitto. Cfr. BIANCUCCI, "*Quid est sanctius?*", 52 ss.

42 Presto, già forse nello scorcio del sec. VI a.C., lo spazio perimetrale fu soffocato da manufatti, che vennero ad essere oggetto di diritti o di oneri verso il *dominus* (*ius prociendi*, *ius oneris ferendi* ecc.). Cfr. BASILE, *In tema di 'servitus oneris ferendi'*, 81 ss.; ID., *Servitus oneris ferendi*, *passim*.

43 BÉRANGER, *La Date de la lex Antonia*, 723 ss.; MATTINGLY, *The date and significance*, 68 ss.

44 RICCOBONO, *Fontes Iuris*, 135 ss. n. 11. CRAWFORD, *Origine e sviluppo del sistema provinciale*, 91 ss., *praecipue* 111 s.; in precedenza, FERRARY, *La Lex Antonia*, 419 ss.; con queste parole: «The second surviving portion of the *lex Porcia* is contained in the *lex Antonia de Termessibus* of 68 BC», si esprime DROGULA, *The Lex Porcia*, 91 ss., *praecipue* 95. Per la datazione nel 68, cfr. MANTOVANI, *Tituli e capita nelle Institutiones*, 577 ss. in particolare 596, anche n. 26 con esplicazione dei supporti testuali alla conclusione proposta.

accredita l'estensione di *domus* a casa di proprietà ed *insula* a casa d'affitto, per coloro che venissero da fuori, come gli inquilini⁴⁵. Nel senso anzidetto, ne fa uso Cicerone, e notiamo l'allargamento semantico, a tutto il mondo romano, attraverso la menzione che ne fa proprio la citata legge Antonia, la quale cita *aedificia privata* e *insulae*, in relazione a *Termessus major*, città della Pisidia.

3. *L'ambitus*

L'architettura, poi, mostra grande affinità con l'*ambitus*⁴⁶, di cui alla Tavola VII⁴⁷ delle *Leges XII Tabularum*, le cui statuizioni⁴⁸ vengono riproposte e sedimentate dalla letteratura di genere (Varrone⁴⁹, Cicerone⁵⁰, Fe-

45 Il termine *inquilinus* rappresenta colui che abita dentro; è contrapposto ad *ex-quilinus*, proveniente da *ex-colere* (colui che è fuori dell'abitato). Cfr. FUENTESECA DEGENEFTE, *Inquilinus*, 3 ss.

46 VITTI, *Note di topografia*, 549 ss., in particolare 572; nonché, MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, cit. 57 n. 2.

47 XII Tab. 7.1: *ambitus parietis sestertius pes (esto)*. Cfr. HUMBERT, *La loi des XII Tables*, 315 ss. Inoltre, CRAWFORD, *Roman Statutes*, 666 s.; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, cit. 57 n. 5. Cfr. Varr. *Ling. lat.* 5.22: *Duodecim Tabularum interpretes ambitum parietis circuitum esse describunt*. Sul punto, FRANCHINI, *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato*, 881-898, *praecipue* 882 ss.

48 Non abbiamo notizia di abrogazione del dettato decemvirale. Possiamo pensare ad una derogabilità pattizia, demandata all'autonomia delle parti. Lo dimostra, non solo, D. 8.2.14, del quale ci occupiamo poche righe sotto il rimando a questa nota, ma anche D. 17.2.52.13 (dove si riporta il caso di due vicini che si accordano al fine di sopprimere l'*ambitus* e di sostituirlo con un *paries communis*). Inoltre, si veda, Tac. *Ann.* 15, 43, 4. In letteratura, ad esempio GAUDEMET, *Étude sur le régime juridique*, 93; COLI, s.v. *Ambitus aedium*, 536-637; SCARLATA FAZIO, s.v. *Distanze legali (dir. rom.)*, 280-295. Per ulteriori riflessioni, cfr. FRANCHINI, *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato*, 881-898, *praecipue* 883.

49 Varr. *Ling. lat.* 5, 22: *etiam ambitus (i)ter quod circumeundo teritur; nam ambitus circuitus; ab eoque duodecim tabularum interpretes 'ambitus parietis' circuitum esse describunt*. Il grammatico rileva che pure l'*ambitus* è un *iter*, perché viene battuto percorrendone il giro; dal momento che l'*ambitus* è un circuito. Presupposta questa interpretazione, Cicerone, Festo, Volusio Mesiano e Isidoro, che hanno commentato le XII Tavole, hanno definito lo spazio riservato intorno a un muro (*ambitus parietis*) un *circuitus* (spazio sufficiente per farne il giro). Cicerone (*Top.* 24) esprime, di seguito il proprio sentire: *Itaque Graeci talis argumentationes ἀτέχνους vocant, id est artis expertis, ut si ita respondeas: "Quoniam Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id tibi ius videri"*. Inoltre, ad esempio, Fest. 5 L.: e Fest. 15 L. (entrambi riportati, in nota, successivamente; Maec. *assis distr.* 46; Isid. *Etym.* XV, 16, 12. Cfr. COARELLI, *La consistenza della città*, 89 ss. in particolare 97, dove l'Autore enuncia una connessione diretta con *insula*, Fest. s.v. *Insula*, 98 L.

50 Cic. *Top.* 24: *Itaque Graeci talis argumentationes ἀτέχνους vocant, id est artis expertis, ut*

sto⁵¹, Volusio Mesiano⁵² e Isidoro⁵³), fino al passo di Papirio Giusto, il quale riferisce di un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, che conferma la libertà del *dominus*, o di colui che agisca con il di lui consenso, di edificare sul proprio fondo, a condizione che non vi siano servitù preesistenti e che vengano rispettate le distanze legali⁵⁴ dalle costruzioni vicine.

D. 8.2.14 (Papir. Iust. 1 const.): *Imperatores Antoninus et Verus Augusti*⁵⁵ *rescripserunt in area, quae nulli servitutem debet, posse dominum vel alium voluntate eius aedificare intermisso legitimo spatio a vicina insula*⁵⁶.

si ita respondeas: 'Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id tibi ius videri'.

51 Fest. s.v. *Ambitus* 5 L.: *Ambitus proprie dicitur circuitus aedificiorum, patens in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod aedificium*; Fest. s.v. *Ambitus* 15 L.: *Ambitus proprie dicitur inter vicinorum aedificia locus duorum pedum et semipedis ad circumeundi facultatem relictus*. Ancora, FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 186 ss., vicino al pensiero dominante, secondo il quale l'istituto non fu mai abolito, cadendo, però in desuetudine a causa degli interessi della prassi quotidiana. Livio (5, 55), Tacito (*Ann.* 15, 43) e Diodoro (14, 116) testimoniano le prime modeste deroghe della disciplina, subito dopo l'incendio gallico, anche se la vera causa della violazione dell'*ambitus* deve imputarsi all'incremento demografico verificatosi nel corso della seconda guerra punica. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 286 s.

52 Maec. assis distr. 46: *Sestertius duos asses et semissem (valebat), lex XII tab. argumento est, in qua duo pedes et semis 'sestertius pes' vocatur.*

53 Isid. *Etym.* 15, 16, 12: *ambitus inter vicinorum aedificia locus, duorum pedum et semipedis ad circumeundi facultatem relictus et ab ambulando dictus.*

54 Cfr. SCARLATA FAZIO, s.v. *Distanze legali (dir. rom.)*, 280-295. In detta voce enciclopedica, Giustiniano viene indicato (quasi) come un precursore della disciplina in tema di distanze legali, in quanto, forse per primo, segnalò l'esigenza di mantenere il c.d. vento dell'aia. Il moderno concetto di distanze legali, inteso non come meccanismo di protezione del *dominus* nel suo rapporto con la *res*, si esplicita dal Medioevo e la sua evoluzione va vista alla luce del mutamento stesso della concezione proprietaria. Oggi, la normativa in tema di distanze legali coniuga una natura privatistica (più antica e tesa a tutelare la pienezza del diritto di proprietà, senza limiti); ed una pubblicistica (che vede nelle distanze dei limiti legali, ai quali il *ius* del *dominus* deve piegarsi in omaggio ad un interesse superiore, che è quello della collettività volta a vivere in un ambiente salubre. Cfr. DI MARTINO, *Distanze legali tra edifici*, 1-7, in particolare 6 n. 3, reperibile on line.

55 Il frammento, spesso riportando *Antoninus et Severus* in alcune edizioni (sovente identificati con Marco Aurelio e Lucio Vero o successivamente Antonino Caracalla e Settimio Severo), contiene un punto molto importante, secondo il quale la costruzione deve avvenire *intermisso legitimo spatio a vicina insula* rispetto alla costruzione vicina.

56 Il tratto "*intermisso legitimo spatio a vicina insula*" appare sospetto alla moderna lettura. Gran parte degli attuali esegeti, lo definiscono un intervento di modernizzazione, ad opera dei compilatori giustiniane, mediante sostituzione della formula *legitimum spatium*, proba-

A seguito di spinte da parte della dottrina contemporanea⁵⁷, l'escerto, tratto dal primo libro dei *Libri XX de constitutionibus*, rivela una figura di giurista⁵⁸ ignorata fino ad oggi. L'opacità, probabilmente imputabile all'estrema lacunosità delle notizie disponibili, si fa notare per il sapore di novità che si può attribuire all'opera, che si presenta unica, o per la circostanza che sia l'unico prodotto del funzionario giurista, o perché è la sola oggi conosciuta, grazie ai diciotto frammenti contenuti nei *Digesta*.

I *Libri XX de constitutionibus*, nel panorama editoriale della letteratura giurisprudenziale⁵⁹, spiccano per il fatto che integrano una raccolta di costituzioni imperiali prive di commento. Questa anomalia potrebbe configurarli come "precedenti" delle raccolte di materiale normativo imperiale, confluite nelle codificazioni tardoantiche quale effetto del transito dal diritto giurisprudenziale a quello autoritativo.

Gli Augusti imperatori, Marco Aurelio Antonino e Lucio Vero, sollecitati da un caso pratico, risposero che nell'area non sottoposta a servitù (possiamo pensare all'inesistenza di una servitù pubblica o privata), il proprietario, o chiunque altro in conformità della volontà di quello, potesse edificare frapponendo uno spazio "legittimo" (secondo la legge) rispetto alla costruzione a più piani del vicino, affinché non si creasse un insieme senza soluzione di continuità.

bilmente non classica, ad una espressione che designava l'*ambitus*. Le prescrizioni decemvirali (spazio di cinque piedi) sarebbero cadute in disuso, ma mai abolite. A queste disposizioni si riferirebbe il rescritto. Un testo di Proculo (D. 8.2.13 pr.), attinente al caso di magazzini adiacenti a un'*insula*, testimonia che la normativa di cui discorriamo non fu applicata con sistematicità durante l'Alto Impero. Tra i moderni, viene accolta con disapprovazione da SCAPINI, *I limiti legali della proprietà*, 77, il quale le riconosce il rango di mera aggiunta successiva. Seguendo HUMBERT, *La loi des XII Tables*, 322, ci troviamo di fronte ad una incertezza, che egli esprime con la locuzione di seguito indicata «n'est pas certain qu'il [il *legitimum spatium*] s'agisse de l'*ambitus* décemviral». Inoltre, HUMBERT, *s.v. Ambitus*, 223b-224b; SCIALOJA, *Tetoria della proprietà*, 338 ss.; PATAULT, *Réflexions sur les limitations*, 239 ss., in particolar modo 242 ss.; PALMA, *Iura vicinitatis*, 55 ss.; *Contra HOMO, Rome impériale et urbanisme*, 555; ripreso, poi, da MARCONE, *Commento storico*, 76.

57 LICANDRO - PALAZZOLO, *Papirius Iustus, passim*. LAMBERTINI, *Papirio Giusto*, 139 ss.

58 Il giurista è attivo nei regni di Marco Aurelio e Commodo, ricoprì il ruolo di alto funzionario imperiale, si mostrò sensibile nel cogliere, forse prima degli altri, il profondo cambiamento dell'impero, nel corso del II secolo d.C., mutamento che da Adriano in poi accentuò il baricentro politico sul *princeps*, facendo confluire gli effetti, cogenti, della sua volontà normativa sulle fonti di produzione del diritto.

59 Cfr. LAMBERTINI, *Papirio Giusto*, 139-145, in particolare 139 s.; in precedenza LICANDRO, *Papirio Giusto*, 187-219.

Forse, l'*ambitus*⁶⁰, come vuole certa dottrina più risalente⁶¹, poteva essere considerato, in ambiente domestico, una trasposizione di disposizioni dei pontefici; i quali, in omaggio a credenze sacre, vietavano la comunanza di pareti tra le *aedes*.

In sintesi: l'intercapedine fra gli edifici (*ambitus*) finisce col diventare il *legitimum spatium* attraverso la risposta imperiale, il vuoto, che ogni titolare del diritto di proprietà doveva lasciare intorno alla propria abitazione, formando, unitamente ad essa, un complesso non separabile, al fine di essere isolata da quella confinante. A questo punto sembra opportuno evidenziare la circostanza che la pratica faccia intravedere una percepibile minima desuetudine dell'istituto dell'*ambitus*, a far data, forse, già dall'età mediorepubblicana⁶², come abbiamo già più volte ricordato. Comunque, la statuizione dei decemviri non subì, come abbiamo detto in precedenza, una formale abrogazione, tanto da essere ancora applicata nel corso dell'età imperiale. Basti, qui, ricordare, a mo' di esempio, il progetto di Nerone della *nova urbs* dopo l'incendio del 64 d.C.⁶³, il quale prevedeva, tra i parametri, l'abolizione della parete comune e il ripristino dell'*ambitus* (*nec communione parietum, sed propriis quaeque muris ambirentur*)⁶⁴.

Nella visione imperiale, la *ratio* della reiterazione della pratica dell'*ambitus* doveva garantire, alle singole abitazioni, un proprio perimetro di rispetto, del quale non siamo certi di definirne le dimensioni⁶⁵.

60 NOCERA, *La struttura urbana al limite*, 233 ss., in particolare 241; SIMHÄUSER, *Sozialbildungen des Eigentums*, 1793 ss., in particolare 1800; BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 269; SALIOU, *Les lois des bâtiments*, 263 s.; MALAVÉ-OSUNA, *Legislación urbanística*, 81; ZAE-RA-GARCÍA, *Sobre el ambitus aedium*, 487 ss., in particolare 503; VOGT, *Das Erbbaurecht des klassischen*, 53; HERMANSEN, *The population of imperial Rome*, 129 ss., *praecipue* 130 s.

61 BRUGI, *L'ambitus*, 161 ss., in particolare 175; FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole*, 29 n. 25.

62 Cfr. ad esempio, RAINER, *Der paries communis*, 488 ss.; PALMA, *Note sul paries communis*, 183 ss., con bibliografia. Parte della dottrina, fondandosi sulle testimonianze di Dionigi di Alicarnasso (10, 32) e di Livio (3, 31-32), colloca le prime violazioni dell'*ambitus* dopo la *Lex Icilia de Aventino publicando*, quando le costruzioni plebee non avrebbero rispettato le normative prescrizioni in materia. BRUGI, *L'ambitus*, 161 ss., in particolare, 204 s.; G. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 192 n. 40; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 63 n. 46.

63 Circa le linee ispiratrici della nuova pianificazione neroniana, si legga SOMMELLA, *Note sull'aspetto urbanistico*, 123 ss.

64 Cfr. Tac. *Ann.* 15, 43.

65 I dieci piedi (circa m. 3), misura alla quale si riferisce la dottrina (HOMO, *Rome impériale et urbanisme*, 434, e CASTAGNOLI, CECHELLI, GIOVANNONI, ZOCCA, *Topografia e urbanistica*, 62) rappresentava un derivato di una disposizione simile del IV sec. d.C. del che è testimonianza in Symm. *Ep.* 6, 9: *decem tantum pedum ultra aedificia sua permittatur adjecto*. Con cautela si esprime, nei termini che seguono, altra voce dottrina (MALAVÉ OSUNA,

Fornisce conferma, in età imperiale, della sopravvivenza dell'*ambitus*, la testimonianza rappresentata da un'epigrafe (ritrovata nel 1521), ad oggi dispersa (CIL VI 29788⁶⁶ = ILS 5988⁶⁷), rinvenuta – non lontano da Largo Santa Susanna – sul Quirinale. Essa desta particolare interesse in quanto evidenzia l'esistenza di un *ambitus*, tra due pareti di fondo di due proprietà vicine, con chiarezza qualificato come *privatus* e riconducibile alla titolarità di *T. Flavius Sabinus*, fratello di Vespasiano⁶⁸. La frequente presenza, nel periodo successivo, di similari documenti, testimonia la non sopita necessità di criteri urbanistici, si veda il rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, di cui ci siamo già occupati, che ribadiva la necessità di predisporre una distanza legale – il *legitimum spatium* – tra le abitazioni⁶⁹. La norma non perse smalto neanche in epoca tardoantica, durante la quale numerosi interventi legislativi imperiali ribadirono l'attenzione degli imperatori verso tale normativa in materia urbanistica⁷⁰, forse modificandone solo la prospettiva, da spazio a tutela del *dominium* individuale

Legislación urbanística, 79), la quale considera possibile una misura «superior a aquellos cinco pies», anche se priva di precisazioni.

66 *Inter duos/ parietes/ ambitus privat(us)/ Flavi Sabini*. La datazione dell'iscrizione viene individuata, su base prosopografica, tra il 51 e il 69 d.C. (cfr. scheda EDR 157760, autrice S. Orlandi). Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 59 ss.

67 Cfr. GREGORI, *Pedanii Flavii Salinatores?*, 185; TORELLI, *Culto imperiale*, 563 ss.; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 59 ss.; COARELLI, *Collis*, 272.

68 Per un inquadramento critico dell'epigrafe cfr. RODRÍGUEZ ALMEIDA, *Marziale e Roma*, 288; MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 60.

69 D. 8.2.14 (Papir. Iust. 1 *const.*).

70 Cfr. CTh. 15.1.46: Idem AAA. Aemiliano praefecto Urbi. *Aedificia privatorum publicis aedibus adhaerentia sive superposita destrui tollique praecipimus. Et in posterum id aperte sancimus, ut, si qui aedificandi iuxta publicas aedes animos dederit, quindecim pedum spatium interiecto inter publica ac privata aedificia ita sibi noverit fabricandum, ut tali intervallo et publicae aedes a periculo vindicentur et privatus aedificator velut perperam fabricati loci destructionis quandoque futurae non timeat detrimentum*. Dat. XI kal. Nov. Constantinopoli Arcadio A. VI et Probo cons. (406 oct. 22). Il provvedimento dagli imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio II indirizzato a Emiliano, prefetto di Costantinopoli, e datato 406 d.C., impone di lasciare una distanza di rispetto pari a 15 piedi (m. 4,50). Si ipotizza che la disposizione sia limitata agli edifici privati confinanti con uno pubblico. In altro senso si muove la normativa espressa nella *Lex Romana Burgundiorum*, la quale richiama espressamente il IV libro del Codice Teodosiano, intitolato *De aedificiis privatis et publicis* e oggi perduto, la quale sancisce uno spazio di 10 piedi tra edifici privati e 15 tra quelli pubblici, introducendo una diversa disciplina e, quindi, funzione, tra edifici pubblici e privati. *Lex Romana Burg. 17.6: De servitute luminis vel aeris similiter constitutum: ut inter privatorum fabricas decem pedes, inter publicas quindecim dimittantur, secundum legem Theodosiani libri IV, sub titulo: De aedificis privatis et publicis*. Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 64 n. 62. Inoltre, RIBALTA I HARO, *Dret urbanístic medieval de la Mediterrània*, 71, con bibliografia.

a garanzia per la collettività, quale protezione dal propagarsi di incendi, salubrità ecc.

C'è, comunque, da sottolineare che lo sviluppo urbano e l'incremento demografico⁷¹, imposero la necessità di sfruttare al massimo gli spazi cittadini⁷². Sin dall'epoca di Plauto⁷³, in particolare, le fonti riportano testimonianze di un *paries communis*⁷⁴ tra gli edifici, fenomeno che, con il trascorrere del tempo, si manifestò sempre più di frequente, fino a dar sfogo al fenomeno delle *insulae* urbane, tanto da sollecitare l'attenzione della giurisprudenza in relazione a nuovi problemi di normazione. Nel corso del II secolo a.C., il sorgere delle servitù urbane (incompatibili con l'*ambitus*), non soltanto di stillicidio, ma anche quelle di appoggio⁷⁵ e, in un certo senso, di luce ecc.⁷⁶, dovette sensibilmente

71 Cfr. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 192, n. 40. Come abbiamo detto, in nota, in precedenza, le testimonianze, ritenute generiche e senza il sostegno adeguato di verifiche archeologiche, rendono labile la ricostruzione prospettata, per cui il fenomeno del *paries communis* potrebbe precedere l'età mediorepubblicana.

72 Cfr. l'epigrafe (I secolo d.C.) tramandata da CIL IV 138 (= FIRA III 143): *Insula Arriana | Polliana Cn. Allei Nigidi Mai. | locantur ex i(dibus) Iulis primis tabernae | cum pergulis suis et c[ae]nacula | equestria et domus. Conductor | convenito Primum Cn. Allei Nigidi Mai ser(vum)*, riferentesi all'*Insula Arriana Polliana* di Pompei, dimostra come la gestione, senza intermediari, di un piccolo condominio, poteva essere vantaggiosa. Possiamo considerarla una specie di annuncio economico, mediante il quale, il proprietario dello stabile esortava chi fosse interessato a rivolgersi ad un proprio agente (schiavo) al fine di prendere in fitto una delle unità immobiliari proposte e facenti parte dell'edificio. C'era anche la data di inizio della locazione, a partire dal primo luglio, nonché gli oggetti del contratto. Secondo le conclusioni di alcuni studi di archeologia potevano essere *domus*, di modesta superficie, al piano terra; *tabernae* commerciali composte di più vani, altre unità abitative ridotte ed i *caenacula*, alloggi signorili con accessi separati al piano superiore. Cfr. diffusamente, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 1 ss., in particolare 23 ss.

73 Cfr. Plaut. *Mil.* 2, 1, 140-144: *nam unum conclave, concubinae quod dedit miles, quo nemo nisi eapse inferret pedem, in eo conclavi ego perfodi parietem, qua commeatus clam esset hinc huc mulieri*. Cfr. MONTALBANO, *L'ambitus nella storia*, 63 n. 50.

74 Per una dettagliata disamina sul *paries communis* cfr. RAINER, *Der paries communis*, 488 ss.; ZAERA GARCÍA, *Sobre el ambitus aedium*, 487 ss., in particolare 497 ss.

75 In particolare, ricordiamo, fra gli *iura parietum*, la *servitus tigni immittendi* (diritto di appoggiare trave nel muro vicino), che sembra essere incompatibile con l'*ambitus*. Cfr. D. 8.2.2 (Gai 7 *ad ed. prov.*); D. 8.4.16 (Gai 2 *rer. cott.*); D. 8.5.8.1 (Ulp. 17 *ad ed.*); D. 8.5.12 (Iav. 2 *epist.*); D. 8.5.14. (Pomp. 33 *ad Sab.*). In generale, DE SIMONE, *Riflessioni sul ruolo della prohibitio*, 85 ss.; TUCCILLO, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù*; DE PRETIS, *Il principio servitus in faciendo*, 27, 87 ss., con bibliografia.

76 Sulle servitù urbane, cfr. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 181 ss.; CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 271 ss.; MÖLLER, *Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, Funktion*, 106 ss.

contribuire alla crisi della vecchia visione dell'istituto, lasciando spazio ad una nuova "concezione spaziale" tra edifici.

I dati essenziali, prima esposti, facilitano la colorazione economica del fenomeno, la comprensione degli interventi normativi tesi alla vivibilità della città, nonché il ruolo di forme di investimento reddituale, come dimostra la funzione cadetta di questo tipo di godimento e capitalizzazione rispetto a quelle di impiego economico dei fondi rustici⁷⁷.

Sovraffollamento, sopraelevazioni selvagge e materiali scadenti, trasformarono le *insulae* in abitazioni poco sicure, frequentemente esposte ad incendi ed a crolli, tanto da indurre Augusto⁷⁸ a dover proibire ai privati di elevare queste costruzioni al di sopra di un certo limite.

4. L'insularius: chi era costui?

Il pomponiano D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*) rappresenta, ai nostri fini una occasione colta al fine di considerare come la presenza di interessi economici, di diversificazione di investimenti della classe ricca abbia facilitato l'affermazione di professionalità che risentono, fortemente, dello sviluppo demografico (cui furono soggette alcune zone della città) e della conseguente crescita edilizia, alla quale seguì anche una riorganizzazione urbanistica⁷⁹. La riduzione di

77 Cfr., con ampia e diffusa bibliografia, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 1 ss. in particolare nn. 1 ss. Al fine di inquadrare sistematicamente l'agricoltura, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *L'agricoltura romana*; ancora, in merito alle frequenti attività per trarre profitto dalla negoziazione dei prodotti del fondo, ID., *Proprietà agraria e lavoro subordinato*, 446 ss.; in relazione ad una plausibile ricostruzione dell'imprenditoria nella villa rustica, cfr. DI PORTO, *L'impresa agricola*, 301 ss. In riferimento alla considerazione del fenomeno da parte della storiografia, GARNSEY, *L'investimento immobiliare*, 149; ROSTOVZEFF, *Storia economica e sociale*, 17, 31, 401 ss. La tradizione storiografica, pur se sensibile ad una raffigurazione dell'economia romana, a partire dal I secolo a.C., nel descrivere le rendite dell'aristocrazia (urbana) italica, solo in via residuale individua i proventi delle case in affitto come forma reddituale, mentre viene privilegiato l'investimento agricolo, il credito e la produzione artigianale e industriale, evidenziando, in maniera aperta, la concorrenza fra i settori a reddito, come evidenzia DE MARTINO, *L'economia*, 393 ss., impostazione sopravvissuta anche nel nuovo millennio, Cfr. ANDREAU, *L'économie du monde romain*, 13 ss.

78 Circa la regolamentazione normativa augustea, cfr. Strab. *Geogr.* 5, 3, 7; 15, 2, 23; Tac. *Hist.* 2, 71; Cell. 15, 1, 2; Mart. 1, 117, 7.

79 Non è un caso la collocazione editoriale del parere, nel titolo *De verborum significatione*, raccolta giurisprudenziale tesa alle definizioni e interpretazioni giuridiche, in quanto la professionalità emersa viene citata in un passo chiave per la delineazione dei compiti e mansioni all'interno dell'organigramma familiare accanto al villico. Il passo recepisce una istanza lavorativa già consolidata, a seguito della diffusione della richiesta del mercato delle professionalità, con contorni, a quell'epoca, ben delineati.

opportunità di lavoro in provincia, nonché la mancanza di veicoli di trasporto accessibili indusse i cittadini meno abbienti a stabilirsi in città⁸⁰, facilitando il picco della densità demografica e un'iniziale crisi delle risorse abitative.

D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*): “*Urbana familia*” et “*rustica*” non loco, sed genere distinguitur: potest enim aliquis dispensator non esse servorum urbanorum numero: veluti is, qui rusticarum rerum rationes⁸¹ dispenset ibique habitet. Non multum abest a vilico⁸² insularius⁸³: autem urbanorum numero est. Videndum tamen est, ipse dominus quorum loco quemque habuerit: quod ex numero familiae et vicariis apparebit.

Sottile è il ragionamento esplicativo del giurista che presuppone il concetto di *familia*, e, ne specifica le due *species*: *rustica* ed *urbana*, aggettivi già cari al ragionamento giurisprudenziale⁸⁴; in questa occasione molto importanti in quanto introduttivi di una visione imprenditoriale della politica familiare. Come *famulus* (servitore domestico [espressione di possesso] da cui deriva), *familia* proviene dal linguaggio italico, rappresentando, forse, un prestito osco⁸⁵ (dalla lingua più diffusa nell'Italia meridionale alla metà del I millennio a. C.),

80 Cfr. MCKAY, *Houses*, 85.

81 Cfr. Cat. Agr. 2, 5. La prassi descritta da Catone, attinente alle *rationes* c.d. *rusticae* (così definite non solo nel nostro passo, ma anche in D. 34.4.31 pr. [Scaev. 14 *dig.*]) appare quella di configurare conti separati per ciascuno degli articoli menzionati (il denaro incassato, il frumento, il pascolo; cfr. THILO, *Der Codex accepti et expensi*, 112 ss.). Di siffatta pratica si avrebbe testimonianza attraverso non solo il confronto con la contabilità pubblica (Cic. *ad fam.* 5, 20, 7; 2, 17, 4, sul punto FALLU, *Le règles de la comptabilité publique*, 102), ma anche con i papiri dell'archivio di Zenone (III sec. a.C. e di area egiziana), nei quali si ritrovano repertoriati conti diversi per articoli differenti.

82 Come possibile *insularius*: AE 1997, 104 e 2008, 115. Rappresenta una figura dalle varie sfaccettature. L'utilizzo privilegiato del *vilicus* lo ritroviamo nella gestione delle proprietà fondiari, private, della *familia Caesaris* (RIGATO, *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici*, 199 ss.) e particolarmente nel monitoraggio della manodopera servile (Cat. Agr. 2; Varr. *Rust.* 1; Col. *Rust.* 3 e 11; in letteratura, RIGATO, *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici*, con bibliografia nelle note), nella vigilanza del funzionamento delle attrezzature e degli strumenti a corredo, nella sorveglianza dei confini della tenuta. Nel tardo II sec. d.C., nell'agro ostiense, un tal *Agathon* fu *vilicus saltuariorum*, una mansione non diversamente tramandata nella documentazione epigrafica. Cfr. RIGATO, *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici*, 211.

83 LUCARINI, *Insularins*, 245 ss.

84 TAFARO, *Persona, città, famiglia*, 5 ss., reperibile solo on line.

85 Secondo altri, invece, potrebbe avanzarsi una possibile derivazione da una radice indoeuropea, approssimativamente, come *demelo-*, col significato di 'fondamenta' (abbiamo riscontrato nel greco *themelia*, con identica sostanza, e addirittura *thémis* 'legge'), a sua volta da una base col significato di porre, basare. Ancora si prospetta un imparentamento della radice con termini che afferiscono alla struttura domestica, come il sanscrito *dhāman* (dimora, ordine).

ed indicò prima l'insieme degli schiavi⁸⁶ e dei servi conviventi, per motivi lavorativi o per lo svolgimento di altre attività comuni, continuamente a contatto tra loro, per consuetudine o affetto, di mutua assistenza ecc. L'etimologia si pone, di frequente, come un buon punto di partenza quando ci si propone di analizzare un dato fenomeno sociale o culturale⁸⁷. Ma proviamo a ripercorrere le tappe del ragionamento giuridico, finalizzato non all'espressione di una teoria generale, quanto, invece, mirato alla soluzione di un interrogativo concreto⁸⁸.

L'*incipit* dichiara il fine, quasi didascalico, del brano: il gruppo convivente di servi sotto uno stesso tetto – non per il luogo di dimora ma per le mansioni svolte – veniva qualificato rustico o urbano; fondando le ragioni della relazio-

86 I termini che venivano utilizzati, a Roma, per indicare gli schiavi erano molteplici, spaziavano dal *servus* o *serva*, legalmente generico; al *famulus*, assunto nella dislocazione patriarcale connessa alla *villa* o alla *domus*, afferente alla *familia rustica* e quella *urbana*; al *verna*, schiavo nativo della casa da schiavi (da cui vernacolo); al *mancipium*, nel senso economico; all'*ancilla*, femmina e in una dimensione domestica. Non è da escludere il lemma *minister*, che però non sempre è di natura servile, e si potrebbero anche annoverare altri *status*, specifici o ibridi, come il *libertus*.

87 *Familia* esprime, a Roma, innanzitutto il gruppo dei servi di casa; significato del quale rileviamo impronta, in epoca storica, in locuzioni come *familia rustica* o *familia urbana* (di cui ci occupiamo, appunto), al fine di cristallizzare l'insieme, rispettivamente, degli schiavi legati al fondo agricolo o alla residenza di città del padrone. Molto antico – lo vediamo già testimoniato nelle XII Tavole – è l'uso di *familia* al fine di indicare non solo i servi, ma anche l'insieme delle proprietà di un individuo, includente i beni necessari alla sussistenza familiare (dalle terre agli animali da lavoro). Da un tale dato proviene l'endiadi *familia pecuniaque*, attraverso la quale il *ius* si riferisce al complesso dei beni mobili e immobili dei quali la famiglia dispone e che sono trasmissibili ereditariamente. I significati riferiti si presentano lontani dal lemma italiano famiglia. Falso amico è l'espressione che più si avvicina al termine famiglia quale traduzione di *familia*, in quanto nasconde, dietro la somiglianza esteriore, l'afferenza a fenomeni diversi, sebbene il termine in uso nella nostra lingua (presente anche nel francese *famille*, nell'inglese *family* e così via) sia per natura proveniente dal latino e, nel tempo, ha finito per designare realtà differenti.

88 Nel nostro ragionamento può esserci utile un parere, contenuto in D. 50.16.203 ed al quale dedicheremo la nostra attenzione in un intero paragrafo (§ 5), di Alfeno che potremmo definire poliedrico, il quale ha attratto l'attenzione della riflessione dottrinale, in un ritmo quasi serrato, per circa un secolo da Huvelin fino a Turelli, soddisfacendo vari interessi esegetici. A tal fine, si legga il pregevole lavoro di TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 305-338, il quale già dalle prime battute (305 nn. 1 ss., ricche di bibliografia) avverte il lettore della sensibilità dell'Autore e della scuola serviana cui fa capo l'originale giurista. A margine riferisce delle letture del passo, tramandate dalla dottrina, salvando sia l'impostazione leneliana (LENEL, *Palingenesia iuris civilis* I, 44), che vuole la combinazione di due luoghi dei *Digesta* (D. 50.16.203, D. 34.2.28 [Alf. 7 dig.]) come un *continuum*, esplicazione il secondo del primo, sia la versatilità delle indicazioni in esso contenute.

ne non su una rete di rapporti (quasi) manageriali, ma piuttosto privilegiando la sostanza delle connessioni esistenti fra loro. Il *distinguo* tra la servitù della residenza cittadina e quella della residenza di campagna, chiarisce i ruoli degli schiavi, i quali, pur occasionalmente fungibili, prendono forma su un criterio, oggettivamente individuato, che si affida non al luogo, ma all'attività lavorativa abitualmente e regolarmente svolta, riposando su dati oggettivamente incontrovertibili perché sostanziali, come ad esempio, l'iscrizione nelle liste della compagine rustica od urbana, la discendenza materna (D. 32.99.3, D. 50.16.210) e quant'altro. La differenza non è stata sempre netta (D. 32.99.1). Al fine di rendere più snella l'amministrazione, anche contabile, coloro che avessero una moltitudine di schiavi, conservavano un registro (D. 32.99 pr. [*libellis familiae*], D. 40.4.59 pr. [*rationibus*]), il quale includeva la loro affiliazione, come la loro occupazione (D. 44.4.59 pr.).

Per meglio comprendere il criterio "*non loco, sed genere*"⁸⁹, che risulta essere "di respiro moderno" nell'impostazione esegetica, bisogna compiere un'astrazione della scriminante fra il concreto e l'astratto; una sussunzione non immediatamente tangibile, ma basata su un ragionamento del dover essere. Il criterio, sopra ricercato, si fonderà su proiezione di categorie generali che, prescindendo dalla materialità, approderanno a criteri ontologici.

89 In ambito giuridico/logico, indica un parametro di classificazione (competenza o distinzione) che non affonda le sue radici nella localizzazione spaziale o fisica di un oggetto, persona o evento, ma sulle caratteristiche proprie, la natura o la tipologia dell'oggetto stesso. In precedenza, Labeone in D. 33.10.12 ([4 *Pith. a Paul. epit.*]: *Quemadmodum urbanus servus et rusticus distinguitur non loco, sed genere usus, ita urbana penus et supellex ad usum urbanum, non ad locum urbanum aut peregrinum dirigenda est, multumque interest, penus et supellex ea quae in urbe sit an urbana legetur vel promittatur*) al fine di definire la qualifica (urbana/rustica) del *servus* legato utilizza il medesimo criterio. Cfr. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 21 ss. e ID., *Le guarentigie reali*, 555-590, *praecipue* 573 n. 56. Altra testimonianza, si rinviene in D. 20.2.4.1 ([Ner. 1 *membr.*]: *Stabula quae non sunt in continentibus aedificiis quorum praediorum ea numero habenda sint, dubitari potest. Et quidem urbanorum sine dubio non sunt, cum a ceteris aedificiis separata sint: quod ad causam tamen talis taciti pignoris pertinet, non multum ab urbanis praediis differunt*) nel quale Nerazio enuncia un parere circa la qualifica della stalla, che tiene conto della destinazione manageriale dell'edificio, piuttosto che la funzione architettonica. La combinazione delle forme architettoniche e delle modalità di sfruttamento economico delle strutture immobiliari, in via deduttiva, esprime un criterio di individuazione vicino alla realtà socioeconomica del tempo. Se, quindi, Nerazio, guidato da ragioni di onestà intellettuale, considera che una stalla, che potrebbe essere destinata, nella gestione di un fondo rustico, quale ricovero di animali (*pecudes*, cfr. GRILLONE, *Le guarentigie reali*, 555-590, *praecipue* 571 n. 38), non possa essere *a priori*, considerata fondo urbano, a questa, nell'ipotesi di locazione separata verso *merces*, riconosce l'applicazione della disciplina del pegno tacito, dal momento che, sostanzialmente, essa partecipa con le altre strutture immobiliari urbane, della stessa funzione economica.

Possiamo, nel prosieguo del nostro ragionamento, ricorrere ad un parere di Ulpiano, il quale, in un lungo scorcio esemplificativo (D. 50.16.195.1-4 [Ulp. 46 *ad ed.*], uno dei tanti luoghi nei quali l'editto pretorio parlava di *familia*)⁹⁰, riferisce una fluttuazione delle schematizzazioni giurisprudenziali nel corso dell'esperienza romana⁹¹, evidenziando un andamento non costante della terminologia⁹². *Familia* quindi – in progressione nel tempo e nello spazio, dal pe-

90 Il parere ricostruisce il termine *familia* nella storia e nei profili giuridici, dato che il vocabolo aveva espresso significati molteplici in epoche al giurista precedenti ed anche in tempi a lui stesso coevi aveva assunto una varietà di accezioni, afferendo pure a sostrati diversi. Cfr. D. 50.16.195.1-4 (Ulp. 46 *ad ed.*): “*Familiae*” appellatio qualiter accipiat, videamus. et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur. In res, ut puta in lege duodecim tabularum his verbis “adgnatus proximus familiam habeto”. Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liberto loquitur lex: “ex ea familia”, inquit, “in eam familiam”: et hic de singularibus personis legem loqui constat. 2. *Familiae* appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. 3. Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris ostendimus sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de familia publicanorum. sed ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia autem parte edicti omnes servi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum, item redhibitoria, si deterior res reddatur emptoris opera aut familiae eius, et interdicto unde vi familiae appellatio omnes servos comprehendit. Sed et filii continentur. 4. Item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiunt (sicuti dicimus familiam Iuliam).

91 Cfr. TAFARO, *Persona, città, famiglia*, n. 9, con bibliografia.

92 Cfr. TAFARO, *Persona, città, famiglia*, n. 10, il quale si esprime nel modo di seguito riportato: «È appena il caso di osservare che il tentativo di sistemare la ‘materia’ trattata servendosi di partizioni in grado di consentire classificazioni e distinzioni era propria di una tecnica argomentativa penetrata nel pensiero giuridico romano attraverso le tecniche della dialettica greca, che ebbero grande diffusione nel mondo romano: basti citare la significativa *summa divisio* del diritto prospettata da Gaio, all’inizio dei suoi *commentarii*: Gai. 1, 8: *Omne ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*»; sul punto v. QUADRATO, *Le Institutiones nell’insegnamento*, 5 ed ivi ntt. 19-20; in via più generale sull’introduzione ed il ricorso alle tecniche incentrate sulla *diairesis* v. BREONE, *Storia del diritto romano*, 184 ss. Cfr. anche TALAMANCA, *Lo schema ‘genus-species’*, 3 ss. L’A. osserva: «le tecniche divisorie, di cui lo sche-

riodo più antico a quello recenziore – indicava sia le *res*⁹³, tutte, che le *personae*, libere o schiave, incluso il patrimonio⁹⁴; tant'è che, come ricordava Ulpiano, s'indicava, con il lemma considerato, la servitù di una casa o di un padre di famiglia, un succedaneo di ricchezza.

Nel complesso senso sopra esposto, doveva essere convogliata l'attenzione dell'interprete circa quelle prescrizioni dell'editto pretorio, nelle quali si legge spesso della *familia urbana* o della *familia rustica*, traducendo il complesso di schiavi posti al servizio della *domus* oppure quello dei servi utilizzati per le attività agricole o per la pastorizia. Infatti, può verificarsi l'ipotesi che l'amministratore, *dispensator*⁹⁵ (Cic. *ad Att.* 11, 1; Cic. *ap. Non.* 193; Fest. 72 L.; Juv. 1, 91; 7, 219; Mart. 5, 42; Macr. 2, 4, 31; Svet. *Aug.* 67, *Galb.* 12, *Vesp.* 22.) non venga annoverato tra i servi della *familia urbana*, alla stessa stregua di colui che curi la contabilità "agricola" e dimori in quei luoghi; l'*insularius* che non è molto distante dal villico⁹⁶, invece è collocato nella *familia urbana*.

A questo punto ci è utile il rimando al passo di Alfeno (D. 50.16.203), apparentemente teso alla soluzione di una questione eminentemente pratica circa il pagamento del *portorium*, ma sottilmente orientato all'enucleazione di strumenti interpretativi utili alla soluzione di quesiti posti al rispondente. Tratto dal settimo libro dei *Digesta*, confermato nella lettura leneliana di due escerti⁹⁷,

ma *genus-species* rappresenta – si può dire – il paradigma, costituiscono il momento portante di tutta l'attività sistematica – per usare di questa terminologia – dei giuristi romani» (4).

93 Cfr. FRANCIOSI, *Famiglia e persone*, 25.

94 Cfr. FRANCIOSI, *Famiglia e persone*, 29.

95 GAMAUF, *Dispensator*, 125 ss. (= *Dispensator: Sozialprofil*, 112 ss.).

96 La metafora del *vilicus* la ritroviamo come luogo politico in Cicerone, sul problema, si legga, ad esempio, NELSESTUEN, *Overseeing res publica*, 130 ss., in particolare 145 ss. C'è, inoltre, da aggiungere che un passaggio del *De agri cultura* di Catone (2, 6), nel quale si consiglia ai *domini* di redigere per iscritto le istruzioni da impartire a costoro circa le attività giuridiche da compiere (ad esempio, compravendite e/o *locationes rei* e *operis*). La dottrina (AUBERT, *Business Managers*, 12 s.) ha molto valorizzato tali istruzioni, le quali, anche se redatte per aver valore interno, splendevano all'esterno, dal momento che dovevano essere conosciute pure dei terzi (contraenti). Il riferimento al *vilicus* induce la moderna riflessione a considerare codesta testimonianza quale indice di una prassi (probabilmente) applicabile anche agli institori commerciali, ragion per la quale nelle negoziazioni potrebbe essere stata richiamata la preposizione. Secondo parte della dottrina (PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio*, 196): «È noto, infatti, che, quando il *vilicus* fosse stato incaricato anche dello svolgimento di attività commerciali inerenti ai prodotti agricoli, la sua posizione sarebbe stata sostanzialmente equiparabile a quella di un institore, consentendo ai suoi creditori insoddisfatti l'esercizio di un'azione sull'esempio di quella institoria (*exemplo institoriae actio*) contro il *dominus fundi*».

97 D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.): *In lege censoria portus Siciliae ita scriptum erat: «Servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato». Quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam*

sperimenta nuovi indici esegetici, combinando, analogicamente, fattori anche oppositivi, come nell'ipotesi dell'*argentum*, trattata nel parere unitario. Infatti, dopo l'inserzione di D. 34.2.28, in uno schema caso-problema-soluzione⁹⁸, nella prosecuzione del disegno espositivo, viene segnalato che *itemque* (in analogia)⁹⁹ si chiedeva quale fosse il criterio distintivo al fine di comprendere chi fossero i servi accreditati all'uso proprio del *dominus*: se gli amministratori, gli *insularii*, i fattori, gli addetti alla casa, i tessitori, gli operai anche *rustici*, posseduti per la coltivazione dei fondi, dai quali il padre di famiglia ricavasse proventi per il suo sostentamento; infine tutti gli schiavi acquistati per possederli ed utilizzarli in attività che producessero reddito, non per esplicare attività di vendita.

Il rispondente, prima proficuo in spiegazioni, si ritrae e, sinteticamente, risponde nel senso che il *pater familias* disponesse, *demum*, per proprio uso dei servi preposti e destinati alla protezione del corpo e alla sua cura, come gli addetti ai cavalli, i camerieri, i cuochi, i domestici e altri predisposti *ad eiusmodi usum*.

Una volta individuata questa "collaborazione necessaria e finalizzata" nella gestione economica del patrimonio del *dominus*, alla luce di *rationes* logico

*mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset «domum ducere», alteram, quid esset «suo usu ducere». Igitur quaeri solet, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicitur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset. Quid autem esset «usu suo», magnam habuisse dubitationem; D. 34.2.28 (Alf. 7 dig.): Cum in testamento alicui argentum, quod usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque vestis aut supellex, quaesitum est, quid cuiusque usus causa videretur paratum esse, utrumne id argentum, quod victus sui causa paratum pater familias ad cotidianum usum parasset an et si eas mensas argenteas et eius generis argentum haberet, quo ipse non temere uteretur, sed commodare ad ludos et ad ceteras apparationes solet. Et magis placet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri; D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.): Itemque de servis eadem ratione quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? Utrum dispensatores, insularii, vilici, atrienses, textores, operarii quoque rustici, qui agrorum colendorum causa haberentur, ex quibus agris pater familias fructus caperet, quibus se toleraret, omnes denique servos, quos quisque emisset, ut ipse haberet atque eis ad aliquam rem uteretur, neque ideo emisset, ut venderet? Et sibi videri eos demum usus sui causa patrem familias habere, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius cultum praepositi destinatique essent, quo in genere iunctores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, numerarentur. Cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 305-338, praecipue 308 ss. e 316, con note a seguito. In quest'ultimo luogo. L'Autore salva la lettura proposta dal Lenel, rendendola molto plausibile nel senso che i due pareri di Alfeno, in particolare il secondo inserito nel corpo del principale, ha un ruolo esplicativo e facilita la comprensione del ragionamento giuridico.*

98 Cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 335, in particolare n. 117 con indicazione della bibliografia precedente, cui si rinvia.

99 A proposito della valenza della particella, e del suo ruolo nell'organica lettura dei due passi, apparentemente lontani, cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 317.

sostanziali, cerchiamo di percepire tutti gli indizi (o la maggior parte) delle finalità, delle modalità di emersione di questa figura professionale¹⁰⁰, in seguito; dell'eventuale appartenenza alle associazioni di mestiere, quale indice rivelatore dell'affermazione, sul mercato del lavoro, della professionalità raggiunta; al fine di comprenderne la rilevanza. Infatti, tutti questi indici potrebbero comportare già nel mondo romano interessanti effetti positivi, come dimostra D. 50.6.7 (Terr. Pat. 1 *de re milit.*)¹⁰¹. L'Autore, attivo nel II sec. d.C., nel passo¹⁰² escerto dal primo libro *De re militari*, enumera una lunga, lunghissima, serie di artigiani minori, cui è riconosciuta una certa immunità fiscale. Questo atteggiamento del giurista sensibilizza l'interprete circa la considerazione che degli *insularii* avessero gli investitori¹⁰³. A sua volta il successivo riconoscimento dell'esenzione testimonia che l'appartenenza alla "categoria", ufficialmente documentata, poteva/doveva assoggettare gli aderenti a impegni e gravami, di carattere personale o pecuniario¹⁰⁴. Inoltre, una

100 L'identificazione dell'identità del sottoposto rappresenta un problema articolato, in relazione ad una serie di fattori oggetto di studio da parte della dottrina moderna. Cfr. LIGIOS, *Le schiave ornatrices*, 301 ss., in particolare 302 n. 5.

101 D. 50.6.7 (Terr. Pat. 1 *de re milit.*): *Capsarii et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii, architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii, aerarii, bucularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquilices, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, lapidarii, et hi qui calcem cocunt, et qui silvam infindunt, qui carbonem caedunt ac torrent. In eodem numero haberi solent lani, venatores, victimarii, et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores corniculariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et praeco, et bucinator, hi igitur omnes inter immunes habentur.* Cfr. FERCIA, *Lo 'spazio sonoro'*, reperibile on line.

102 Cfr. CASSIA, *Il conflitto e la tregua*, 240 ss., *praecipue* 250 n. 30, con bibliografia.

103 Il mercato delle locazioni offriva lauti guadagni attraverso i canoni che erano costretti a pagare i locatari e Giovenale (*Sat.* 3, 223-225: *Si potes avelli circensibus, optima Sorae | aut Fabrateriae domus aut Frusinone paratur | quanti nunc tenebras unum conducis in annum*) ne prova disprezzo.

104 La condizione di certe persone, allora, comincia a garantire loro l'esenzione da lavori più gravosi (ad esempio i misuratori di grano e gli assistenti, gli invalidi cronici, i medici, gli schiavi che trasportano i libri degli studiosi, gli artigiani, i lavoratori che scavano fossi, i veterinari, gli architetti, i piloti, i carpentieri navali, i fabbricanti di baliste, i fabbricanti di vetro, i meccanici, i fabbricanti di frecce, i lavoratori del bronzo, i costruttori di carri, i fabbricanti di tegole, i gladiatori, i fabbricanti di flauti, i fabbricanti di trombe, i fabbricanti di strumenti musicali, i fabbricanti di archi, i lavoratori del piombo e del ferro, i lapidari, i bruciatori di calce, i taglialegna e i carbonai). Nella stessa categoria sono inclusi anche i macellai, i cacciatori, coloro che commerciano animali per i sacrifici, gli assistenti dei sovrintendenti delle fabbriche, coloro che assistono i malati, i pesatori, non solo quelli nei magazzini e nei depositi, ma anche quelli incaricati della distribuzione di rifornimenti all'esercito, gli assistenti dei tribuni militari, i corrieri, le guardie d'armi, i banditori comuni e i trombettieri. Tutte queste persone

diversificazione del mercato¹⁰⁵ e dei mercati¹⁰⁶ avrebbe fatto il resto. A questa combinazione di fattori rispose una sinergia di spinte sociali e giuridiche. Infatti, si rileva, da un lato, la visione architettonica di chi progettò caseggiati in legno¹⁰⁷, *insulae*¹⁰⁸, ai quali si approdò – per necessità – reputando van-

sono considerate esenti dalle cariche pubbliche. Sul punto CASSIA, *Il conflitto e la tregua*, 240 ss., in particolare 250 n. 30.

105 Cfr. il parere paolino D. 18.1.1 pr. (Paul. l. 33 ad ed.): *Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebebat quam ex quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur; di seguito possiamo leggere le battute della disputa Sabiniani/Proculiani (an sine nummis venditio dici hodieque possit), e la soluzione negativa, riscuotente maggior credito. Circa l'attendibilità filologica del passo, si leggano SCIALOJA, *Corso sulla compravendita*, 22, n. 1; ARANGIO RUIZ, *La compravendita*; MASCHI, *Il diritto romano*, 572 ss. *Contra* BESELER, *Beiträge*, 13. Inoltre, cfr. MELILLO, *Contrahere*; FALCONE, *La trattazione di Gai 3.140-141*, 37 ss.; GIOMARO, *Un'introduzione sui mercati*, 47 ss., in particolare 50 n. 5. Ci sembra opportuno ricordare che l'intera visione di Paolo è basata sulla contrapposizione *olim-hodie*. Tali antinomie sono peculiari degli *excursus* storici, e sono frequentissime in Gaio, il quale, di solito, contrappone *olim-nunc* e una sola volta (Gai. 2.195) usa *hodie* – in relazione proprio ad un'altra celebre diatriba tra Sabiniani e Proculiani.*

106 GIOMARO, *Un'introduzione sui mercati*, 68 s.

107 A tal proposito, si legga l'opinione di FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali*, 189. L'Autore pone l'accento sul fenomeno, rilevante in età imperiale, dell'incremento della costruzione di caseggiati, *insulae*, i quali, grazie alla locazione parcellizzata, rappresentavano una fonte di alto reddito per i proprietari. Inoltre, COARELLI, *La consistenza della città*, 89 ss., evidenziava la circostanza che le *insulae*, possenti manufatti, costituiti da una pluralità di abitazioni utilizzate a fini speculativi, dovessero porsi in contrapposizione con le case padronali, dove dimorava la *familia*. Ancora, in precedenza, riferiamo la prospettiva di chi, CALZA, *La popolazione di Roma antica*, 151, evidenzia come la costruzione della residenza signorile prevedesse spazi circostanti di separazione dagli altri manufatti, mentre la realizzazione delle *insulae*, a dispetto della loro dimensione, era concepita come un agglomerato, prevedendo una presenza numerosa delle stesse nella medesima zona. Altri (McKAY, *Houses*, 83) rilevano come i caseggiati si presentassero come superfetazione di negozi con le sovrastanti abitazioni dei proprietari. In relazione al problema non bisogna dimenticare i pericoli cui erano soggette le *insulae* (crolli ed incendi). Prima costruite in legno, erano soggette alle disattenzioni degli occupanti, i quali per poter cucinare un piatto caldo rischiavano di appiccare incendi. Per ovviare, le costruzioni, in seguito, furono realizzate in *opus caementicium*, materiale più sicuro e stabile.

108 Fest. s.v. *Insulae*, 98 L.: *insulae dictae propriae, quae non iunguntur communibus parietibus cum vicinis, circumituque publico aut privato cinguntur; a similitudine videlicet earum*

taggioso uno sviluppo delle abitazioni in altezza¹⁰⁹; dall'altro, si apprezzava la riflessione giurisprudenziale/legislativa che pianificò risposte che garantissero la tolleranza, la convivenza, i nuovi canali di investimento nonché il riconoscimento di figure professionali.

Ritorniamo alla nostra ricerca.

La presenza del vocabolo viene tramandata in iscrizioni¹¹⁰, in passi del *Corpus*

terrarum, quae in fluminibus ac mari eminent, suntque in salo. La tradizione festina sembra riferirsi ad un edificio chiuso dall'*ambitus*, questa precisazione apre alla considerazione che la definizione dell'abitazione di cui si tratta potrebbe essere risalente alle XII Tavole (COARELLI, *La consistenza della città*, 97). CALZA, *La popolazione*, 143 ss. provvede ad una definizione di *insula* e circa il loro numero, già verso la metà del IV secolo d.C., le previsioni contavano 46.602 unità (Cfr. MCKAY, *Houses*, 83).

109 La moderna dottrina ha proposto una associazione (CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 293 s.) tra la cinta di mura – di cui fu munita la città dopo la catastrofe gallica, la quale, conseguente alla espansione della popolazione cittadina, intorno al III secolo a.C., doveva chiudere un'area insufficiente per abilitare l'edificazione, al suo interno, di nuove abitazioni – e la verticalizzazione costruttiva. Risposte a questa esigenza furono esterna ed interna; infatti, da un lato, si verificò una consistente urbanizzazione dell'area “fuori” le mura; dall'altra, si impose una riorganizzazione verticale degli edifici all'interno della cinta di mura. Allo stesso momento storico viene ricollegata l'introduzione del materiale cementizio, elemento importante della solidità della struttura inferiore delle *insulae*, al fine di reggere i piani superiori, più leggeri perché lignei (CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, 300). Su tale fenomeno cfr. LO CASCIO, *La popolazione*, 290.

110 Di seguito si riportano alcune iscrizioni, precedute dal luogo del rinvenimento. Esplicazione segni diacritici: () risoluzione di testi abbreviati, inserimento di lettere mancanti; [] aggiunte; [3] spazio vuoto all'interno di una riga;] spazio vuoto di lunghezza sconosciuta all'inizio; [spazio vuoto di lunghezza sconosciuta alla fine; [[]] cancellazione; { } lettera cancellata; / divisione delle linee. Tutte le iscrizioni riportate sono provenienti da manufatti siti a Roma, l'ultima è di Pompei. Roma: AE 1926, 00050 *Tarulae / I(uli) Bai ser(vo) insula(rio) / [vix(it) an]n(os) LV DI*; CIL VI 05857 = CIL VI 00837 *Antiochus / Iulian(us) insul(arius)*; CIL VI 09479 *Apolloni insul(ario) / Servili*; CIL VI 09480 *]me Nicerotis ins(ularii)*; CIL VI 09481 *Oclatius / insularius*; CIL VI 09482 *Philargyrus / insularius*; CIL VI 09483 *]us insul(arius) / [a M]ercurio / sobrio / [3]ius vilicus de suo / fecit*; CIL VI 17454 *Di[fi]s Manibus / [Eu]tychidis vixit [m]e(n)sibus / [3 die]bus XV Eut[γ]chus L(uci) / [Volusi] Saturnini / [insul]arius et / [3] an(nis XXXX / []*; CIL VI 33863 *Quintio / insularius / decurio*; CIL VI 33864 *C(aius) Curtius C(ai) l(ibertus) Protus / interp[re]ts de i(n)sula / sibi libertisq(ue) suis*; I Via Salaria 00022 *Sac[3] / ius / [i]nsulariu[s 3] / Lucullia*; [CIL VI 03973 *Q(uinto) Annio Q(uinti) l(iberto) / Philocalo / Helenus Liviae / ad insul(am) ollam dat*; CIL VI 03974 *[C]erdo insular(io) / []*; CIL VI 04347 *M(arcus) Antonius / Felix / insularius*; CIL VI 04446 *P[[h3m]] / [[Messallae]] / [[faber]] // Sabinus / Messallae / insul(arius)*; CIL VI 06217 *Chius L(uci) Sisennae / silentiarius / ex collegio hic situs est / curatores / Musaeus ostiar(ius) dec(urio) / Amaranthus colorat(or) l(ibertus) / Eros insular(ius) dec(urio) / de suo dant*; CIL VI 06296 *Demostenes / insularius*; CIL VI 06297 *Diogenes / insularius*; CIL VI 06298 *Felicis insul[ari] / ossa sita sun[t]*; CIL VI 06299 *Eros i(n)sularius / ex hortis Pompeia*; CIL VI 07291 *Eutycho / insulari[o]*; CIL VI 07407 *Dacus / insu-*

glossanorum (II p. 299), nei *Commentarii notarum Tironianarum* (ed. Schmitz 42, 51, di difficile interpretazione per la natura del testo), in luoghi del Digesto giustiniano, in un passo di Petronio ed anche in uno dei *Carmina Priapaea*, escludendo, secondo una opinione dottrina¹¹¹, l'accoglimento dell'emendamento *insulanorum* proposto da Franz Bücheler a Iust. *Epit. hist. Phil.* 32, 2, 2 (*Qua re prodita concursu incolarum cum omni militia interficitur*)¹¹², al posto di *incolarum*¹¹³, come presente nello stralcio sopra riportato.

Il significato del lemma – nella maggior parte dei luoghi della tradizione – non è univoco, ragion per cui, gli interpreti che hanno tradotto, hanno dato luogo ad equivoci nelle esegesi. Particolarmente attenzionato dalla riflessione critico-dottrina¹¹⁴ è stato il capitolo 95 del *Satyricon*, il quale, nel tempo, ha sollevato frequenti dubbi tra coloro che volevano trarne una esegesi che rendesse costante e stabile l'interpretazione, nonostante la circostanza che esso potrebbe rappresentare il luogo chiave nell'interpretazione stessa. Questo per due ordini di motivi; il primo, legato sostanzialmente, alla figura del protagonista, rozzo liberto arricchito, la cena del quale offre uno spaccato, sicuramente grottesco, ma efficacissimo, della qualità sociale del tempo¹¹⁴; ed il secondo espresso nella massima (*Satyr.* 77, 6): *assem habeas, assem valeas; habes, habeberis* (bisogna avere, non essere)¹¹⁵.

Petron. *Satyr.* 95, 6-96, 1: *Eumolpus contumeliae impatiens rapit ligneum candelabrum, sequiturque abeuntem, et creberrimis ictibus supercilium suum vindicat. Fit concursus familiae hospitumque ebriorum frequentia. Ego autem nactus occasionem vindictae Eumolpum excludo, redditaque scordalo vice sine aemulo scilicet et*

larius; CIL XIV 02769 = CIL XV 07149 *Narcisi / Ti(beri) Claudii / Britannici supra / insulas*; CIL VI 08856 *Papia / Ti(beri) Caesaris / ser(vus) insula // D(is) M(anibus) / AYPN ANN P*; CIL VI 06215 *Statilia Ammia hic / sepulta est quous sepult(urae) / curam egerunt coleg(ii) / commorient(es) cerdo ins[ul(a)] / vir eius Bathyllus Atriensis[is] / Musaeus ost(iarius) Eros ins(ularius) Philocal[us] / unctor*; CIL VI 08855 *Au[gust] / gust lib(ertus) Daph/nus praepos(itus) / insulariorum / Maniliae Florae / con(iugi) be[ne merenti]*. Pompei: CIL IV 07766 *Veientonem / Satrium ins(ularii) rogamus aed(ilem)*.

111 Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 245 ss. in particolare n. 1.

112 M. Iuniani Iustini epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Accedunt Prologi in Pompeium Trogum, post F. Ruehl iterum edidit O. Seel, Stuttgartiae 1972.

113 Cfr. l'apparato del Seel, *ad loc.*

114 I personaggi che vi partecipano sono infatti la rappresentazione, a volte realistica a volte caricaturale, di alcune tipologie umane che dovevano animare la vita delle città campane nel I secolo d.C.

115 Se volessimo procedere ad una analisi linguistica, potremmo notare che la *sententia* appare tutta giocata sull'ambiguo o doppio significato del *habere*, che traduce sia possedere, avere (in senso materiale), sia considerare.

cella utor et nocte. Interim coctores insulariique mulcant exclusum, et alius veru ex-tis stridentibus plenum in oculos eius intentat, alius furca de carnario rapta statum proeliantis componit. Anus praecipue lippa, sordidissimo praecincta linteo, soleis ligneis imparibus imposita, canem ingentis magnitudinis catena trahit instigatque in Eumolpon. Sed ille candelabro se ab omni periculo vindicabat. Videbamus nos omnia per foramen valvae [...].

Lo scenario, che si presenta al lettore, appare di questo tipo: Encolpio sta narrando – allorché egli, assieme a Gitone ed Eumolpo, stazionava in una stanza di un ristorante-albergo (*insula*) – di come arrivato Toste, si aprì una lite animata fra quest’ultimo ed Eumolpo. Costui aveva inseguito Toste, brandendo un candelabro, ed Encolpio si era chiuso in camera con Gitone, appagato dalla possibilità di guardare, attraverso una fessura della porta, Eumolpo, spaventato e picchiato da coloro che erano accorsi.

Nel luogo del *Satyricon* il termine da noi indagato non appare del tutto trasparente. Secondo l’interpretazione di alcuni¹¹⁶ significa locatari; a parere di altri servi traduce i custodi dell’isolato¹¹⁷; per altri, ancora, rappresenta il vocabolo che definisce i servi che lavorano nell’isolato¹¹⁸. Studi recenti¹¹⁹ hanno conferito al plurale *insularii* il significato di componenti squadre, imposte dall’imperatore (il primo pare fosse stato Nerone) al fine di intervenire, tempestivamente, sugli incendi. In dottrina, le ultime due locuzioni talvolta vengono utilizzate come sinonimiche.

116 *Titii Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt cum integris doctorum virorum commentariis* [...], curante Petro Burmanno, Amstelaedami 1743 I, *ad loc.*; PÉTRONE, *Le Satiricon*, texte établi et traduit par A. Ernout, Paris 1931, *ad loc.*; DELLA CORTE, *Case e abitanti*, *ad CIL IV 7766*; ROWELL, *Satyricon* 95-96, 217 ss., in particolare 224; PETRONIO ARBITRO, *Satyricon*. Introduzione, traduzione e note di A. Aragosti, *ad loc.*; inoltre, fra i lessicografi si contano, ad esempio, LEWIS - SHORT, *s.v. Insularius*, nel quale il lemma viene tradotto, al plurale, come “keepers of a temple”; FORCELLINI, *s.v. Insularius*, 584.

117 Cfr. PARATORE, *Briciole filologiche*, 343 s.; *Petronii Arbitri Satyricon*. Introduzione, edizione critica e commento di C. Pellegrino, Roma 1975, *ad loc.*; e, fra i lessicografi, GONZÁLEZ HABA, *s.v. Insularius*, 2039; LEWIS - SHORT, *s.v. Insularius*, *ad loc.* Inoltre, LUCARINI, *Insularins*, 246 n. 4, con bibliografia.

118 Cfr. HADRIANIDES, *Titi Petronii Arbitri*; LUCARINI, *Insularins*, 246 n. 6, con ulteriore bibliografia.

119 GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana*.

4.1. Certezza interpretativa

Iniziamo a considerare i frammenti che tramandano certezze, come, ad esempio, l'iscrizione parietale dal colombario¹²⁰ di Vigna Codini III¹²¹, portato alla luce da Pietro Codini – nel maggio 1852. Il manufatto costituisce una struttura collettiva¹²² di sepoltura della prima età imperiale, ed è ben preservata. Tra il primo ed il secondo secolo d.C., possiamo collocare l'uso preminente del monumento, spazio temporale durante il quale si datano modifiche ed ampliamenti di alcune delle nicchie sepolcrali¹²³.

Dal 2016, di rinvigorito interesse è stato oggetto il *columbarium*, grazie ad uno studio del Deutsches Archäologisches Institut – Rom, nel progetto “Kollektive Bestattungen in Rom zwischen später Republik und Spätantike”¹²⁴.

Nell'ambito di questa operazione, Antonello Viella, che tra gli altri interessi scientifici, studia epigrafi, anche medioevali, e graffiti, è stato incaricato di occuparsi del patrimonio epigrafico del monumento. È stata, nel corso delle operazioni di studio (2017-2018 – censimento, rilievo metrico/fotografico delle iscrizioni su supporto lapideo), constatata la presenza di graffiti, iscrizioni a carboncino, dipinte, poste in diversi punti del monumento.

Tra queste, ricordiamo la descrizione di una, proprio con le parole di colui che l'ha ritrovata:

n. 20¹²⁵
(*omissis*) *Barnaesus*//
insular(ius) //

Barnaesus, nome di origine semitica¹²⁶, è presente con venti occorrenze a

120 Cfr. CREA, *Il termine columbarium*, 391-402, per un'indagine etimologica e sull'uso di *columbarium*.

121 Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 180.

122 Il complesso offre una consistente testimonianza lapidea, circa 167 iscrizioni, cui, per primo, si interessò Wilhelm Henzen. Per un ulteriore approfondimento, Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 163, n. 3, con riferimenti bibliografici.

123 Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 161.

124 Cfr. VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 163 n. 13, illustrativa dei tratti principali del progetto e le pubblicazioni dei primi risultati.

125 L'iscrizione risponde al numero 20, nella descrizione riportata da VIELLA, *Inedite (e dimenticate) iscrizioni*, 161-188, in particolare 180 ss. La foto è anche a pagina 164.

126 Cfr. ZUCKER, *Semitische Namen*, 200; TAPIO, *The Non-Latin and Non-Greek Personal Names*, 13-22. In particolare, a pagina 16, la Studiosa riferisce: «*Barnaes(us)* 1325 C. *Naeuius C.l. Barnaes(us)* First century A.D. Names beginning with *bar-* are not common in Latin and Greek. All we have are the names derived from *barba* and *Barbarus*. The *bar-* in this and

Roma¹²⁷, esclusa quella che si riporta¹²⁸. Lo *status* sociale dell'individuo menzionato appare servile, considerando l'indicazione come *insularius*, definizione giuridica di sottoposti incaricati dai *domini* di occuparsi della gestione amministrativa di un'*insula*.

Non troviamo inoltre ambiguità in CGL VI 590, luogo nel quale si legge sotto la voce "*insularius*" il corrispondente greco ἐνοικολόγος II 299 (Ps.-Cyr. II 299, 50; e CGL V 612, 55: *Viticus, actor, exactor*¹²⁹ *villae pensionum insularius*).

A Pompei, non mancano esempi che confermando l'accezione del termine *insula* non quale isolato, suggerendone il corrispondente di immobile diviso in parti, da affittare (I sec. d.C.), a chi fosse in cerca di alloggi. L'oscillazione semantica, sopra brevemente riferita, si ripercuote su coloro che gestivano gli investimenti immobiliari, quali intermediari rispetto ai proprietari. La costanza interpretativa dei lemmi non appare uniforme, così come incostante può apparire la traduzione della professionalità che si occupava dell'*insula*. Tant'è che, come *insularius*, possono essere considerate equivalenti la menzione di termini come *exactores ad insulas* (CIL VI 9383)¹³⁰ o, semplicemente, *ad insulas* (CIL VI 3973), *supra insula* (CIL XIV 2764, CIL VI 8855) e di *praepositi insulariorum* (CIL VI 8855).

Allora, l'attendibilità delle oscillazioni terminologiche, fermo restando la sostanza della professionalità, è assicurata dal carattere tecnico delle fonti relative, in quanto in alcune testimonianze epigrafiche, il senso appare omologo a quello espresso nei testi giuridici.

the following name is probably the Aramaic bar == 'son'. This is the normal way of forming patronymics in Aramaic, e.g. in NT, *Barabbas*, *Barnabas*, *Barjesus*, *Barsabbas*, *Bartholomaeus* (Wuthnow 34). This name belongs to a type of common Semitic nickname (Lidzbarski discusses them in his *Kosenamen* 13-17). The nickname is formed by taking the first three consonants of the longer full name and adding the ending -ay (which in Greek transcription becomes -a to~ and Latin -aeus). In this case the full name would be *brnbw*, the NT *Barnabas* (thus Lidzbarski 14, occurrences of *brnbw* can also be found in Stark 12, 79). In Acts 4, 36 the name *Barnabas* is explained in Greek as υἱός παραχλήσεωv "the son of the consoler". Cf. *Rabbaeus*, *Tognaeus* and *Zabdae(us)*, below». È presente anche in CIL VI 19873: *C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Barnaeus olla eius si qui ovviolarit ad 5 i(n)feros non recipia= tur*. Il nome lo ritroviamo anche in Cicerone (Cic. *ad Att.* 14, 19, 1). Ancora CIL X 3875, che ricorda un *Barnaeus*, in vita, che ha fatto costruire un mausoleo per i propri amici e colleghi schiavi, uno vivente, l'altro deceduto. Ritroviamo anche un *Barnaeus*, soldato, nell'epigrafe riportata in CIL XIII 7011, su cui BERNARD, *La dénomination des Voconces*, 399-451, in particolare 421 ss.

127 Ad esempio, *Barnaeus*, schiavo di *Morasius Aulus*, oppure il Cippo di Minturno (99-64), dove troviamo *Barnaeus Pesce* (in altri casi *Barnaeus Pesce[ni...]*).

128 SOLIN, *Die Stadtrömischen Sklavennamen*, 602.

129 Cfr. CIL VI 09383: *V(ivus) Diophanthus / exactor ad insulas / sibi et coniugi suae / Austurniae M(arci) l(ibertae) / Vitali / vix{sit} annis XXXVII*.

130 Cfr. FRIER, *The Rental Market*, 27-37, in particolare 28 ss.

A conferma, si leggano

CIL VI 6299: *Eros insularius /ex horteis Pompeianis.*

e

CIL VI 8855: [...*August(i) lib. Daph/nus praepos. / insulariorum.*

Nel Digesto, appare interessante un parere ulpiano, di cui ci occupiamo solo in riferimento al paragrafo 1, ma che raccoglie una minuziosa casistica nel prosieguito, citando i pareri di Servio, libro primo *ad Brutum*, fino a Labeone e Cassio, in una vicenda di pensiero circa le operazioni alle quali può essere preposto l'*institor*¹³¹. Tratto dal libro ventottesimo dei commentari *ad edictum* di Ulpiano, dedicato – nella parte finale – alla valutazione dell'E. 102, *De institoria actione*, testimonia le modalità della tutela offerta in una messe di circostanze che – anche se alcune destano qualche dubbio collocativo – attengono alla *praepositio institoria*¹³². Inoltre, il passo, nel suo complesso, viene ricordato dalla dottrina moderna, a testimonianza del lavoro giurisprudenziale¹³³ teso all'estensione della sfera di applicazione della tutela predisposta dall'editto¹³⁴.

Leggiamo la traccia che ci interessa, presupponendo il contenuto del *principium*, secondo il quale *Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur*¹³⁵:

131 TAMBURI, *L'actio institoria*, 273 ss., *praecipue* 277 s.

132 Cfr. MAZZOLENI, *Profili di responsabilità nell'esercizio di un'impresa*, 10.

133 DI PORTO, *Impresa collettiva*, 66 ss.; ID., *Impresa agricola e attività collegate*, 3235 ss., in particolare 3248.

134 TAMBURI, *L'actio institoria*, 277.

135 Riportiamo in nota l'intero frammento, articolato in più paragrafi. D. 14.3.5 pr.-9 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur*. 1. *Nam et Servius libro primo ad Brutum ait, si quid cum insulario gestum sit vel eo, quem quis aedificio praeposuit vel frumento coemendo, in solidum eum teneri*. 2. *Labeo quoque scripsit, si quis pecuniis faenerandis, agris colendis, mercaturis redempturisque faciendis praeposuerit, in solidum eum teneri*. 3. *Sed et si in mensa habuit quis servum praepositum, nomine eius tenebitur*. 4. *Sed etiam eos institores dicendos placuit, quibus vestiarii vel lintearii dant vestem circumferendam et distrabendam, quos volgo circitores appellamus*. 5. *Sed et muliones quis proprie institores appellet*. 6. *Item fullonum et sarcinatorum praepositus. Stabularii quoque loco institorum habendi sunt*. 7. *Sed et si tabernarius servum suum peregre mitteret ad merces comparandas et sibi mittendas, loco institoris habendum Labeo scripsit*. 8. *Idem ait, si libitinarius servum pollinctorem habuerit isque mortuum spoliaverit, dandam in eum quasi institoriam actionem, quamvis et furti et iniuriarum actio competeret*. 9. *Idem Labeo ait: si quis pistor servum suum solitus fuit in certum locum mittere ad panem vendendum, deinde is pecunia accepta praesenti, ut per dies singulos eis panem praestaret, conturbaverit, dubitari non oportet, quin, si permisit ei ita dari summas, teneri debeat*. Sul testo GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 26 ss. In precedenza, DI

D. 14.3.5.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Nam et Servius libro primo ad Brutum*¹³⁶ [= Bremer, 234] *ait, si quid cum insulario*¹³⁷ *gestum sit vel frumento coemendo, in solidum eum teneri*¹³⁸.

Nell'intero passo, di cui proponiamo uno scorcio, Ulpiano – sostanzialmente, dopo l'esplicitazione di una specie di massima¹³⁹ – dedica la sua atten-

PORTO, *Impresa collettiva e schiavo «manager»*, 66 ss.; ID., *Impresa agricola e attività collegate*, 3248; CERAMI - PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, 56 ss.; PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni*, 19; ID., *Per una storia*, 15 ss.; MICELI, *Sulla struttura formulare*, 205 ss.; EAD., *Institor e procurator*, 57 ss.; LIGIOS, «Taberna», «negotiatio», 63 ss.

136 Cfr. circa le ipotesi discusse in dottrina sui libri dedicatori, GUARINO, «*Libri ad*», 300-304, il quale propende per riconoscere, proprio nel contesto di questo passo, l'intento dedicatorio di Servio piuttosto che il commento ad una opera di Bruto che si occupasse di un argomento affine o uguale a quello trattato dal dedicante, fondandosi proprio su una frase dello Schulz, che suona in questi termini: «Falsch: D. 14.3.5.1, 50.16.234.2. Aber ad Brutum heisst wohi ad opus quoddam Bruti und ad Atticupn in einem Brief». Guarino si esprime così: i «[...] *libri ad Brutum* di Servio Sulpicio Rufo sono relativi all'editto pretorio [...]: lo conferma la citazione di Ulpiano *ad edictum*, lo conforta il contenuto del passo in esame, relativo all'*actio institoria*. Invece, Bruto scrisse *libri tres de iure civili* [...] presumibilmente alieni dai problemi dell'*actio institoria*».

137 Già Antonio Guarino cerca di individuare le funzioni di questo collaboratore del *dominus*, sfruttando il concetto di preposizione institoria, infatti, si esprime («*Libri ad*», 301 n. 10), accogliendo il disagio dottrinale, in questi termini: «*Insularius* non può avere il senso generico di abitante o di locatario dell'edificio, perché è discutibile che l'esercizio dell'*actio institoria* contro il *dominus* fosse giustificato anche dai *gesta* di un semplice occupante o inquilino. Forse *insularius* indica lo schiavo preposto usualmente all'amministrazione dell'edificio (cfr. HEUMANN-SECKZL, *s.h.v.*), mentre la frase *vel eo rell.* indica l'ipotesi meno usuale di altri *praepositi* in istato di libertà».

138 MIGLIETTA, «*Servius respondit*», *praecipue* 329 ss., in dettaglio si esprime in questi termini: «Il § 1 è strettamente coerente con il *principium* – ciò che deve aver indotto Lenel e Bremer a riportarli unitamente [...] – poiché il secondo costituisce una premessa del primo. Tuttavia, la forma con la quale Ulpiano introduce ciò che '*Servius ait*' nel primo libro del proprio breve commentario '*ad edictum*' [...] – «*nam et Servius [...] ait*» – pare marcare una differenza tra le due parti. In altre parole, alla definizione di ciò che si intende per *institor*, è fatta seguire una esemplificazione tratta dal pensiero serviano, che non tocca espressamente il concetto suesposto (si parla, infatti, di *insularius*) ma che ne presuppone le funzioni, e, quindi, le conseguenze sul piano della responsabilità («*in solidum eum teneri*») (330)». Attento schema bibliografico e palinogenetico della fonte analizzata, nelle note 425 ss.

139 MICELI, *Sulla struttura formulare*, 205 s., con bibliografia in n. 38; CERAMI, *Introduzione*, 57 ss.; TAMBURI, *L'actio institoria*, 277, n. 9. Il giurista, come sopra detto, a seguito della massima espressa nel *principium*, per la quale chiunque sia stato investito di una negoziazione, rettamente viene chiamato institore, nel paragrafo successivo, legando il suo parere a quello di Servio, afferma che se si stipula con un insulario (amministratore di case), un gestore di edifici o un responsabile per l'acquisto di grano, il proprietario (o preponente) è ritenuto responsabile *in solidum*. In questo circuito, Servio conferma la responsabilità solidale del preponente

zione, avendo considerato la riflessione giurisprudenziale tardo repubblicana e quella labeoniana¹⁴⁰, a fornire un elenco di attività imprenditoriali commerciali (a partire dal *principium* a finire al quinto paragrafo) nelle quali rileva la *praepositio* institoria, fino ad arrivare ai capi 6-7, dove vengono richiamati, seguendo il parere della giurisprudenza del primo secolo (Labeone), il *servus stabularius* ed il servo del *tabernarius* inviato *peregre ad merces comparandas et sibi mittendas*, da intendersi, ambedue, *loco institorum*, senza esplicitazione del tipo di tutela (institoria¹⁴¹ o meno)¹⁴². Le attività negoziali basantesi sulla *praepositio institoria* venivano esercitate, certamente, nelle *tabernae*, ma anche in altri edifici (*insulae*, *horrea*¹⁴³, *officinae*¹⁴⁴), oppure all'aperto¹⁴⁵.

Brevemente: infatti, anche Servio, nel primo libro *ad Brutum*, dice che se qualcosa sia stato oggetto di negoziazione con un *insulario* (amministratore di un condominio/*insula*?), o con colui che qualcuno ha preposto a un edificio¹⁴⁶,

per gli atti compiuti dai suoi rappresentanti, compresi *insularii* e gestori, in linea con l'*actio institoria* e garantendo la sicurezza dei contratti conclusi con terzi. Labeone, poi, estende il concetto, confermando che chi prepone qualcuno, per esempio, ai prestiti, alle mansioni di agricoltura o commercio, è responsabile per l'intero.

140 Si legga pure D. 14.3.52 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Labeo scripsit, si quis [...] agris colendis [...] praeposuerit, in solidum eum teneri*; PS. 2.8.2: *si quis [...] agroque colendo condendis vendendisque frugibus praepositus est, ex eo nomine quod cum illo contractum est in solidum fundi dominus obligatur: nec interest, servus an liber sit*. Cfr. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio*, 196 n. 51 con rinvio alla bibliografia precedente; DI PORTO, *Impresa agricola*, 3237 ss. (= *L'impresa agricola*, 303 ss.); CHIUSI, *Landwirtschaftliche Tätigkeit*, 155 ss.

141 PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio*, 29 ss.

142 Sul frammento, completa trattazione in GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 26 ss.

143 LIGIOS, *Il problema della distruzione e dell'alienazione del bene*, 1422 ss.; BIANCHINI, *Attività commerciali fra privato e pubblico*, 423 ss., *praecipue* 434 ss.; PETRUCCI, *Per una storia*, 239 ss.

144 *Officinae* venivano chiamati gli stabilimenti industriali, laboratori, opifici, ed è un termine caro a Plinio (NH 16, 6, 8, 23: *officinae aerariorum*; 9, 38, 62, 133: *officinae tingentium*); 36, 22, 47, 165 (*officinae tonstrinarium*); 35, 11, 40, 143 (*officinae fullonum*); 35, 12, 45, 155 (*officinae platarum*); 18, 10, 20, 89 (*officinae aerariae et chartariae*); nel Digesto, ad esempio, D. 5.1.19.2 (Ulp. 60 *ad ed.*); molto richiamato nel linguaggio epigrafico (bolli e marchi di fabbrica) in particolar modo nel XV volume del CIL (H. Dressel). DRESSSEL, *Saggi sull'instrumentum romano*, 185 ss. Per la bibliografia sul tema, cfr. DI PORTO, «*Filius*», «*servus*» e «*libertus*», 231 ss.

145 Ad esempio, si leggano i §§ 4-5 di D. 14.3.5 (Ulp. 28 *ad ed.*), nei quali Ulpiano si riferisce all'attività dei *muliones* e dei *circitores*.

146 Non è un caso che il giurista citi l'*insulario* ed un "altro" che svolga mansioni similari, in quanto potrebbe essere sintomo della ricezione a livello giuridico dell'uso promiscuo del termine, indicante realtà lavorative diverse; nonché potrebbe testimoniare la gestione, da par-

o all'acquisto di grano, colui che ha dato l'incarico è tenuto *in solidum*, rafforzando la garanzia dell'adempimento.

Il parere di Servio Sulpicio Rufo, riportato da Ulpiano con dovizia di particolari (ne riferisce anche il luogo da cui è tratto), pone sotto gli occhi dell'interprete due figure professionali, l'*insularius* ed un generico preposto alla cura di un edificio (*insulario [...] vel eo, quem quis aedificio praeposuit*) quasi come omologhe, o, meglio, invita a cogliere il comune denominatore di entrambe, la *prepositio institoria*, al di là dei compiti espressamente assegnati o professionalmente riconosciuti, la quale impone la responsabilità, in solido, da parte del proponente.

La chiave interpretativa della figura da noi indagata, allora, consiste nell'esame del lemma *institor*¹⁴⁷, il quale, dall'originario senso di preposto a una *taberna*, nella quale si attuano *negotiationes* (tipo, *emptio-venditio* di *merces*), estende, dall'alta repubblica, i confini semantici mercé l'incessante lavoro della giurisprudenza, ampliando il campo applicativo dell'*actio institoria*. Il nostro frammento rappresenta lo spunto migliore, anzi, il risultato finale di questa estensione del significato di *institor*.

È necessaria, comunque, una precisazione, in quanto ancora in età dei Severi si riscontra un'accezione più ristretta del termine nel pensiero di paolino. Infatti, il giurista severiano è dell'opinione che *Institor est qui tabernae locove ad emendum vendendumve praepositur quique sine loco ad eundem actum praepositur* (D. 14.3.18 [Paul. *l. sing. de var. lect.*])¹⁴⁸, nel senso che la qualifica di institore prescinde dal luogo in cui si esercita l'attività (*taberna* o altro luogo, *tabernae locove*), esso può addirittura mancare, ma resta pur sempre afferente all'attività di un'*emptio-venditio*.

Sembra riproporsi il criterio dirimente *non loco sed genere*, inteso in D. 50.16.166 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*), a proposito della *familia*, come in precedenza riportato, fondato su ragioni di qualità piuttosto che di mera corrispondenza tra materia ed azione.

In sintesi, il lungo stralcio giurisprudenziale illustra lo svolgimento di at-

te di costoro, di edifici di qualunque genere (D. 14.5.8 [Paul. 1 *decret.*]; D. 20.4.21.1 [Scaev. 27 *dig.*]; e D. 14.3.5 pr. [Ulp. 28 *ad ed.*]), come potremmo vedere, in seguito, in riferimento a D. 7.8.16.1. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 28 e note con bibliografia.

147 JAKAB, *TPSulp.* 48 e 49, 2603 ss.

148 Cfr. CAMPANELLA, *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp. 28 ad ed.)*, in particolare n. 32.

tività imprenditoriali a mezzo di preposti¹⁴⁹; ed in questo modello di schema organizzativo possiamo inserire la gestione degli edifici urbani¹⁵⁰.

Si legga ad esempio,

CIL VI 8855: *Au]gust lib(ertus) Daph/nus praepos(itus) / insulariorum / Maniliae Florae / con(iugi) be[ne merenti]*.

Il proprietario e/o il titolare di un diritto di conduzione dell'immobile – nell'ipotesi che il *dominus* stesso si fosse liberato della gestione, come ad esempio per l'*inquilinus*¹⁵¹ (titolare di un *ius* personale di godimento) – non gestivano rapporti (direttamente) con i clienti, ma affidavano, attraverso la preposizione, la gestione del caseggiato, ad un sottoposto, loro dipendente, amministratore dell'immobile, quest'ultimo forse anche non “dipendente”; al *vilicus* o ad altri responsabili¹⁵².

Proprio per questa professionalità, la giurisprudenza si serve del lemma *insularius*, per poi rendere il concetto più chiaro con la locuzione *quem quis aedificio praeposuit*. A questo punto potremmo chiederci per quale motivo il giurista sente il bisogno di qualificare l'operato del subordinato, e la ragione di questa puntualizzazione potrebbe essere apprezzata sotto un duplice profilo. Da un lato, essa sarebbe legata all'uso promiscuo che le fonti, talvolta anche giuridiche, fanno di tale termine, che non sempre viene ad indicare un soggetto avente un ruolo dirigenziale; dall'altra, lascia aperta la possibilità di intendere che preposti potessero gestire qualsiasi tipologia di edificio urbano e non solo un'*insula*¹⁵³.

Accanto all'ulpiano D. 14.3.5.1, in precedenza esaminato, ed a D. 50.16.166, anch'esso riferito *supra*, possiamo leggere un altro parere di Pomponio, nel

149 Non mancano riferimenti ad *insularii* appartenenti a grandi famiglie, come alla famiglia Giulio-Claudia (CIL VI 3973-4; 4347; 4446; 6215; 6217; 6296-9; 7291; 7407; cfr. VI 9292; 9479-83; 33863; Juv. 3, 1) ed a quella *Caesaris* (CIL VI 8856; XIV 2769; cfr. VI 8855; Svet. *Claud.* 38, 2). Sul punto, BOULVERT, *Esclaves et affranchis*, 37, 139. Come *institores*, gli *insularii* di solito vincolano il proprietario dell'edificio, come in D. 14.3.5.1. L'*exactor ad insulas* (CIL VI 9383) risponde degli affitti riscossi, cfr. D. 13.7.11.5.

150 PETRUCCI, *Per una storia*, 15 s.; AUBERT, *Business Managers*, 7.

151 Isid. *Etym.* 9, 37-38: *Inquilini vocati quasi incolentes aliena. Non enim habent propriam sedem, sed in terra aliena inhabitant. Differt autem inter inquilinum et advenam. Inquilini enim sunt qui emigrant, et non perpetuo permanent. Advenae autem vel incolae adventicii perhibentur, sed permanentes; et inde incolae, quia iam habitatores sunt, ab incolendo.*

152 In tal senso, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27 n. 47; *contra* DU PLESSIS, *Letting and Hiring*, 151 ss.

153 Cfr. GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27.

quale “potrebbe” scorgersi una (altra) qualità del termine *insularius* e la valenza della funzione di custodia ad egli stesso attribuita.

D. 7.8.16.1 (Pomp. 5 *ad Sab.*): *Dominus proprietatis etiam invito¹⁵⁴ usufructuario vel usuario fundum vel aedes per saltuarium vel insularium custodire potest: interest enim eius fines praedii tueri. Eaque omnia dicenda sunt, quolibet modo constitutus usus fructus vel usus fuerit.*

Una notazione di grammatica prima dell'esame del senso del parere. L'*incipit* del paragrafo contiene ben tre alternative, rette, tutte, dalla disgiuntiva *vel*, indicante la scelta tra alternative equivalenti, ed il tenore del passo mantiene questa promessa.

L'escerto, visitato di recente dalla dottrina moderna¹⁵⁵, si inserisce in una tematica più ampia, attinente all'*actio prohibitoria ususfructus* quale tutela processuale riconosciuta all'usufruttuario da esperirsi contro il proprietario al fine dell'accertamento del gravame del *ius utendi fruendi* o del diritto di uso sul bene altrui.

Ai fini della nostra indagine rappresenta un altro passo in cui il lemma viene usato senza ambiguità, ossia come persona preposta dal padrone ad un manufatto edilizio, all'*insula*¹⁵⁶.

Al titolare del diritto di (nuda) proprietà viene riconosciuto l'esercizio di alcune attività che l'usufruttuario (anche se all'inizio e nella chiusa del frammento ci si riferisce anche all'usuario) non può limitare o vietare, in quanto sono ritenute legittime, ed il domino potrà esercitarle anche, come precisa il giurista, *invito eo*¹⁵⁷, in quanto il controllo si riferisce ad una esplicita spinta del proprietario¹⁵⁸.

Si riconosce, in sintesi, un legittimo interesse alla conservazione della sostanza della cosa (*interest enim eius fines praedii tueri*).

L'interpretazione del parere, orientata nel senso di esaltare le attività conferite all'insulario, potrebbe dirci di più circa il bene cui era preposto questo soggetto, mettendo in luce la poliedricità dei compiti affidatigli, sempre in co-

154 Cfr., sulla valenza del comportamento *invito*, sull'esercizio della violenza e sulla tutela delle rispettive posizioni, ZUCCOTTI, «*Actio prohibitoria ususfructus*», 49 ss.

155 ZUCCOTTI, «*Actio prohibitoria ususfructus*», 49; GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27 ss. nonché ID., *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare*, 27.

156 LUCARINI, *Insularins*, 247.

157 C'è da sottolineare che l'insulario tutela gli interessi del nudo proprietario ed è, molto probabilmente, un suo dipendente.

158 ZUCCOTTI, «*Actio prohibitoria ususfructus*», 49.

stanza di obblighi di custodia e cura di investimenti del *dominus*. Infatti, lo schema è molto lineare: al vertice del rapporto troviamo il *dominus proprietatis*; al un livello più basso si attestano due figure che incarnano alcune facoltà della proprietà (usufruttuario e/o usuario); nel gradino ulteriore, sempre procedendo dall'alto verso il basso, ci sono gli oggetti (il fondo, *saltus*¹⁵⁹; e le costruzioni, *aedes*), alla fine appaiono gli individui che incarnano la *cura* degli stessi beni oggetto di appartenenza, sempre, del *dominus*: *saltuarius*¹⁶⁰ ed *insularius*, figure professionali o di management immobiliare ben distinte, legate rispettivamente alla gestione delle aree rurali/boschive (l'*agri custodia* – nell'ambito del *saltus* – la funzione di guardaboschi) e a quella degli immobili urbani. Non a caso il giurista utilizza il termine antico di *aedes*, che prospetta l'idea del fuoco, che può essere acceso sia in una costruzione pubblica/religiosa, sia in casa.

Esasperando il discorso, sempre in relazione all'*input* dato dalla fonte, potremmo azzardare un'altra ipotesi. *Insula* ci rammenta non solo un caseggiato ma, sicuramente in prima battuta, anche dell'acqua o un terreno acquitrinoso, forse, meglio, potremmo individuare uno spazio di terra sito alla biforcazione di un corso d'acqua (fiume) o alla confluenza di due fiumi, e quindi un pezzo di terra, a valle, sottoposta alcune volte ad acque irrigue, per cui soggetto a coltivazioni. Già, dal secolo scorso¹⁶¹, glottologi ne avevano scoperto un residuo nel dialetto sardo (*iscla*), come «terreno umido tra due colli o a pie di montagna», avevano valutato le dimensioni territoriali della voce, nelle varie regioni italiane; l'uso frequente nei testi antichi (sardi) appariva la dimostrazione dell'utilizzo del termine per indicare le valli o i terreni alluvionali, vicini o interessati da fiumi e da corsi d'acqua. Il senso ampio e generico descritto, aiuta a comprendere meglio le funzioni dell'*insularius*, così come appare descritto nel passo pomponiano da noi sopra indagato, che pone una similitudine del tipo: come a custodia dei salti si trovava il *saltuarius*, presente nell'isola sarda fino all'inizio del secolo scorso; l'insulario non è solo un semplice intendente dell'isola¹⁶², ma piuttosto colui che è adibito a difesa e custodia delle terre prossime ai fiumi e investite da corsi d'acqua. Si verrebbe a riconoscere una ulteriore funzione deputata all'*insularius* nel frammento, come custode dei limiti di quelle terre, la cui morfologia dei confini veniva affidata alla sorveglianza di questo componente della squadra di lavoratori, liberi o servi, al servizio del proprietario.

159 SORICELLI, *Saltus*, 97-123.

160 CARLSEN, *Saltuarius*, 245-254. Inoltre, BERTINETTI, *Un nuovo saltuarius*, 19-30; DONDIN-PAYRE - CHEW, *Un saltuarius dévôt*, 69-98.

161 ASCOLI, *s.v. Insula*, 458.

162 Cfr. SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio*, 3-65.

Le descrizioni e le circostanze sopra riportate non escludono, comunque, una gestione diretta degli immobili da parte dei proprietari, potremmo, forse, dire non frequente, ma non impossibile. Prova ne potrebbe essere un frammento paolino, riportato di seguito, nel quale viene descritta una circostanza particolare, trattando delle procedure legali per i proprietari di immobili (*domini horreorum insularumque*) quando gli inquilini (*conductores*) non pagassero l'affitto e risultassero irreperibili (*diu non apparentibus*).

Leggiamo

D. 19.2.56 (Paul. *Lib. sing. de off. praef. vig.*): *Cum domini horreorum insularumque desiderant diu non apparentibus nec eius temporis pensiones exsolventibus conductoribus aperire et ea quae ibi sunt describere, a publicis personis quorum interest audiendi sunt. Tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari*¹⁶³.

Il tenore del passo si atteggia così: quando i proprietari di magazzini (*horrea*) e caseggiati (*insulae*) desiderano aprire (i locali?) e fare l'inventario di quello che vi è riposto, a causa della lunga assenza dei conduttori/inquilini, e del mancato pagamento dei canoni (*pensiones*) per tutto il periodo dell'assenza, devono essere ascoltati dalle persone (che rivestano funzioni) pubbliche competenti (ad esempio i *vigiles*, come suggerisce l'*inscriptio* del parere?)¹⁶⁴. Per un caso del genere, deve essere osservato un termine di due anni. Da notare che il giurista rende visibile l'interesse all'ascolto da parte di funzionari pubblici, non prende posizione circa il contenuto, in quanto riferisce la possibilità dell'inventario delle "cose" che ci sono dentro l'immobile oggetto di apertura, nonché indica due circostanze essenziali che legittimano, insieme al trascorrere del tempo, l'apertura coatta dell'immobile, ossia il mancato pagamento e l'assenza che, in questo caso, diventa aggravante.

Sinteticamente: in un contesto di morosità (*nec eius temporis pensiones exsolventibus*), il passo descrive la situazione in cui i proprietari desiderano aprire e descrivere (inventariare) i beni contenuti negli edifici, al fine di trarne guadagno.

Il *conductor* – che si è sottratto al versamento del canone locativo – risulta assente: trascorso il termine di tolleranza e consolidata la posizione di insolven-

163 Circa i problemi relativi alla genuinità del passo, nonché la bibliografia e quant'altro occorrer possa, cfr. SCIORTINO, *Il termine dell'expulsio*, 1-40, *praecipue* 8 ss., il quale, dopo aver evidenziato le criticità sollevate dalla dottrina, circa l'opera da cui è tratto il passo conservato nel Digesto, ne salva le linee generali. Descrive in n. 26 (8, con bibliografia precedente) il procedimento che poteva garantire una soddisfazione del creditore a seguito della mancata percezione della *pensio*.

164 Cfr. l'*inscriptio* del frammento, che aiuta nell'individuare i funzionari, in quanto attiene ai *praefecti vigilum*.

za, il proprietario dell'immobile (locale o caseggiato) avrebbe potuto ottenere, sotto la sorveglianza del prefetto dei vigili o di funzionari da questi delegati¹⁶⁵, di aprirlo, stilare un elenco delle cose del cliente, provvedendo, successivamente, alla loro vendita realizzando, almeno parzialmente, soddisfazione dei propri interessi. Fermo restando, che sotto l'aspetto procedurale avrebbe potuto praticare la prassi illustrata, pure il *conductor totorum horreorum*.

Il passo è – in ogni caso – significativo ai nostri fini, in quanto contiene un esplicito parallelo tra il regime previsto per l'obbligazione di pagare il canone nel contesto della locazione di *horrea* ed in quello, diverso, della locazione abitativa; è rilevante, inoltre, in quanto nell'identificare il gestore dei magazzini utilizza la locuzione *dominus horreum insularumque*, la cui semplice versione suggerisce che si tratti, in tal caso, di un amministratore anche proprietario delle strutture.

In chiusura di quest'ultima riflessione, possiamo iniziare a trarre qualche piccola certezza circa l'incertezza terminologica, mi si perdoni il bisticcio, la quale ci sussidia nella ricerca delle mansioni di questa figura, alla quale possiamo riconoscere un punto fermo, rispetto alla fluttuazione dei significati: la costanza di prendersi *cura*, per un altro, di interessi suscettibili di valutazione economica. Anche se voci diverse confluiscono in questa categoria, la *cura*, intesa come preoccupazione, interesse, predisposizione, anche se dietro corrispettivo, rappresenta l'elemento caratterizzante i compiti di questo emergente professionista.

4.2. *Ambigue esegesi*

A seguito di queste premesse, ritorniamo a considerare i luoghi nei quali il lemma da noi indagato appare ambiguo.

Parte della dottrina¹⁶⁶ filologica, alla quale siamo debitori per approfondita analisi antiquaria del passo del *Satyricon* di Petronio, ha escluso l'eventualità che gli *insularii*, citati in *Satyr.* 95, 8, ricoprissero un ruolo rivelatore di un rapporto di lavoro con l'*insula*, dal momento che il tessuto del passo presuppone la presenza di una pluralità di *insularii* all'interno di un singolo caseggiato, a fronte della citazione solitaria di questo agente nei testi giuridici ed epigrafici.

In linea con questa interpretazione, la qualifica di *insularius* spetta a Bar-

165 La circostanza che si parli genericamente di persone pubbliche e non di altri funzionari, è indice, per la dottrina, di parziali interventi sul parere che ne avrebbero inficiato la genuinità. Si legga, a tal fine, l'ampia, accurata e documentata riflessione, sul passo, di SCIORTINO, *Il termine dell'expulsio*, 1-40, *praecipue* 8-9 ss., note a partire da 26 ss.

166 ROWELL, *Satyricon* 95-96, 224.

gate, *procurator insulae*, personaggio autorevole al quale si ricorre in ipotesi di incertezza. A fronte di una tale constatazione, secondo lo studioso americano dovremmo ritornare all'eguaglianza *insularii* = locatari¹⁶⁷, anche se parte della letteratura non si riconosce in questa soluzione¹⁶⁸, come ad esempio, coloro che sono fautori dell'interpretazione secondo la quale l'*insularius* petroniano, non è altro che il *custos insulae*, così come delineato dalla giurisprudenza, dalla metà del primo secolo a.C. (Alfeno Varo, D. 50.16.203), passando per la riflessione pomponiana (D. 7.8.16.1 e D. 50.16.166) fino a giungere alla visione ulpiana, congelata in D. 1.15.4 (di cui ci occuperemo a breve) e D. 14.3.5.1, allineata al contenuto tramandato da alcune iscrizioni¹⁶⁹.

Nonostante che sullo stesso tratto appaiono il TLL e l'OLD, potremmo essere d'accordo con chi non vede una similitudine tra la figura delineata nei tratti giuridici dai tecnici rispetto a quella enucleata da Petronio. Il racconto petroniano, nel prosieguo (Petr. *Satyr.* 95, 8), descrive la scena in cui appare protagonista una *anus* (che trattiene un cane con una catena), la cui figura è stata interpretata come aggressiva nei confronti di Eumolpo. Una parte della dottrina¹⁷⁰ la percepisce come una inquilina del caseggiato; mentre altra¹⁷¹ la identifica come una serva di taverna; altra¹⁷², ancora, la riconosce in una *ostiaria* (uso invalso, testimoniato anche in Petr. *Satyr.* 79, 6, era quello di affidare l'incarico di *ostiaria* a donne avanti negli anni), ripercorrendo un *topos* accreditato in letteratura (Sen. *Dial.* 5, 37, 2 e Petr. *Satyr.* 64, 7), ed avvalorato dall'accompagnamento alla figura umana del *canis catenarius*¹⁷³.

Ricapitolando: la portinaia è in prima fila; Bargate quando giunge sul posto (95, 6) definisce tutti i presenti (*coctores* e *ostiaria*) come servi *nequissimi*, ed a lui sottoposti; perché, allora, a questo novero non appartengono pure gli *insularii*¹⁷⁴, visto l'epiteto che accomuna tutti i sottoposti? A sostegno di quest'ultima visione sono richiamate due iscrizioni (CIL VI 6215 e CIL VI 6217)¹⁷⁵, provenienti

167 In area pompeiana riscontriamo una epigrafe (CIL IV 7766) nella quale il termine *insularii* viene interpretato come *locatarii*. Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 246.

168 Ancora, LUCARINI, *Insularins*, 246.

169 Cfr. *Petronii Arbitri Satyricon*, ed. Pellegrino, 388.

170 ROWELL, *Satyricon* 95-96, 224.

171 PARATORE, *Il "Satyricon"*, 217 s.

172 LUCARINI, *Insularins*, 247.

173 Cfr. BROLLI, *Il canis ingens*, 113-134, *praecipue* 116 ss.

174 LUCARINI, *Insularins*, 247.

175 CIL VI 6215: *Statilia Ammia hic / sepulta est, quouis sepult(urae) / curam egerunt conleg(ium) / commorient(ium): Cerdo, ins(ularius), / vir eius, Bathyllus, atriens(is), / Musaeus, ost(ia-*

dal colombaio degli Statilii¹⁷⁶, nelle quali gli *insularii* (di frequente) vengono richiamati accanto agli *ostiarii* (alla maniera di Petronio) per cui, difficilmente, si potrebbe rivendicare per i primi una servitù di alto rango, così come appare dalla tradizione dei *Digesta*.

Altre sono le citazioni nelle epigrafi che confortano tale prospettiva¹⁷⁷, nelle quali, come nel racconto petroniano, *ostiarii* e *insularii* vengono citati insieme. A Pompei (CIL IV 7766), si ritrovano iscrizioni con l'indicazione della professionalità da noi considerata¹⁷⁸. Ipotesi di citazione di insulario non richiamato accanto ad un ostiario è in due piccole tabelle marmoree, che riportiamo di seguito.

La prima è CIL VI 4347 – [Irreperibile già per CIL]: *M(arcus) Antonius / Felix*¹⁷⁹.

Iscrizione questa, che sebbene non indichi il padrone/patrono del celebrato nell'iscrizione funeraria (o possiamo ipotizzare che sia a sua volta dipendente di servi o liberti imperiali), può essere, con buone probabilità, considerato appartenente alla *familia* di servi e liberti dei componenti della casa imperiale giulio-claudia. Il range temporale del gruppo delle iscrizioni di cui la nostra fa parte, tenendo conto dell'*onomasticon* rinvenibile negli stessi reperti, appare collocabile a cavallo tra il primo secolo avanti e dopo Cristo (età augustea-in-

rius), *Eros*, *ins(ularius)*, *Philocal[us]*, / *unctor*; CIL VI 6217: *Chius l. Sisennae / silentiarius / ex conlegio hic situs est. / Curatores / Musaeus, ostiar(ius), dec(urio), / Amaranthus, colorat(or), l., / Eros, insular(ius), dec(urio), / de suo dant*. Nella seconda parte del VI volume del *Corpus Inscriptionum Latinorum*, edita nel 1882, nella sezione relativa ai *monumenta columbariorum integra reperta*, si rileva la presenza, tra gli altri, di ottantasette *tituli* sepolcrali attribuiti al *monumentum quod videtur fuisse familiae liberorum Neronis Drusi*. Cfr. MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae* 593-617, con interessante giustificazione di appartenenza alla famiglia attraverso il richiamo ad autorevole Studioso (Th. Mommsen).

176 MASSARO, *La storia dal basso*, 285-306.

177 Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 248, secondo il quale: «Esistono in verità anche altre epigrafi che menzionano gli *insulares*, alcune sempre all'interno del colombaio degli Statilii (CIL VI 6296, 6297, 6298, 6299), altre in quello di Livia (*ibid.* da 3926 a 4326 *passim*); altre provenienti da altri sepolcreti ma sempre romani (*ibid.* 7407, 8855, 8856, 9479-83, 33863): vista la provenienza di tali iscrizioni e che quelle che tra loro si possono datare paiono risalire al I sec. d.C. è improbabile che gli *insularii*, documentati dalle epigrafi siano dello stesso di quelli di Petr. 95, 8 [...]: ma di questo non possiamo essere certi».

178 La dottrina ha continuato a tradurre il termine *insularius* con locatario, forse per comodità, vista la soluzione adottata dai Lessici e Vocabolari. In tal senso, si può seguire la disputa in LUCARINI, *Insularins*, 249, il quale riferisce il dibattito in letteratura, il quale rileva che i sostantivi uscenti in *-arius*, di solito, rivelano lo stretto rapporto (lavorativo) che lega il soggetto con il luogo indicato nella prima parte del sostantivo. Così LUCARINI, *Insularins*, 249 n. 11 con bibliografia,

179 MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae*, 593-617, *praecipue* 593; 601.

tero regno di Tiberio). La configurazione dell'iscrizione – scarne ed essenziali notizie biografiche, tra cui in molti casi il mestiere (insulario, nel nostro caso) o la funzione svolta nella casa imperiale, il nome del padrone/patrono (per noi Antonia) oppure, alcune volte, una breve dedica – si presenta piuttosto omogenea rispetto alle altre. Inoltre, dove le *tabellae* lo consentano, in quanto ancora conservate, le decorazioni, nonché la loro esecuzione, depongono per una collocazione in uno stesso ambiente di produzione¹⁸⁰. La seconda è

CIL VI 4446: *Ph[---] / [[Messallae]] / [[faber]], // Sabinus / Messallae (seruus) / insul(arius).*

L'iscrizione appare parzialmente deturpata, ma basta a farci pensare che *Sabinus* – l'*insularius* – abbia avuto il compito di supervisionare almeno un'*insula*, molto probabilmente, riscuotendo gli affitti e mantenendo l'ordine (semberebbe figura a metà tra l'amministratore ed il portiere). Il dettato dell'iscrizione conferma, così, il ruolo, abbastanza diffuso¹⁸¹ tra le famiglie nobili, riconosciuto a questi amministratori. È possibile identificare la *domina*, dal momento che il *cognomen* Messalina si riferisce alla *gens Valeria*, ipotesi, del resto, supportata anche dal rinvenimento dell'iscrizione nel *monumentum familiae Statiliorum*. Potremmo azzardare l'identificazione in Valeria Messalina, figlia di M. Valerio Messalla Corvino (che aveva ricoperto la carica di console nel 31 a.C.), andata in sposa a T. Statilio Tauro (console nell'11 d.C.)¹⁸². Dopo il matrimonio, le aristocratiche continuavano a tenere i loro servi e potevano beneficiare della sepoltura comunitaria destinata agli schiavi delle famiglie dei loro mariti. Dal dato offerto dall'epigrafe possiamo trarre la congettura che l'iniziatore del monumento funerario potrebbe essere stato T. Statilio Tauro, marito di Valeria Messalina; e sempre da essa potremmo avere la conferma di attività redditizie (imprenditoriali) esercitate dalle donne già nel primo secolo a.C.¹⁸³.

180 Cfr. MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae*, 595 s., con indicazione in nota degli strumenti di raffronto adoperati in letteratura.

181 MELONI, *Monumentum quod videtur fuisse familiae*, 596 s.

182 Conforta questa interpretazione l'opinione di CALDELLI - RICCI, *Monumentum familiae Statiliorum*, 47. Cfr. LANDREA, *La familia méconnue des Valerii Messallae*, 97-111.

183 Non è un caso il parere espresso da Ulpiano in D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): *Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus. item quis sit qui praeposuit: nam et si mulier praeposuit, competet institoria [...]*. Il giurista procede con lucida asciuttezza: poco interessa chi sia l'istitutore, se sia uomo o donna, libero o servo, proprio od altrui. Ed allo stesso modo chi sia colui che lo ha preposto all'esercizio di un'impresa: infatti, anche se costui sia una donna contro di lei spetterà l'azione institoria. Cfr. GRILLONE, *La "parità di genere"*, 86-92.

Leggiamo un parere ulpiano, conservato nella memoria dei *Digesta*, dove si è ravvisata l'eguaglianza *insularii*=locatari¹⁸⁴, nel quale la sorveglianza sui fuochi emerge tra i compiti tipici dell'*insularius* stesso.

D. 1.15.4 (Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.*): *Imperatores Severus et Antoninus Iunio Rufino praefecto vigilum ita rescripserunt: "insularios et¹⁸⁵ eos, qui neglegenter ignes apud se habuerint, potes fustibus vel flagellis caedi iubere: eos autem, qui dolo fecisse incendium convincentur, ad Fabium Cilonem praefectum urbi amicum nostrum remittes: fugitivos conquirere eosque dominis reddere debes"*¹⁸⁶.

Sollecitati da un caso pratico, in un arco temporale tra il 203/205 fino ad arrivare al 215¹⁸⁷, gli imperatori Severo e Antonino *rescripserunt* a Giulio Rufino, *praefectus vigilum*¹⁸⁸. Il contenuto del provvedimento risponde ad un evento che sovente doveva affliggere il personale addetto ai caseggiati¹⁸⁹. Infatti, gli *insularii*, e quelli, che sono poco accorti verso i fuochi che vengono accesi, probabilmente per diverse esigenze, presso le abitazioni, sono passibili di essere percossi con bastoni o flagellati¹⁹⁰. Circostanza, questa, che va oltre il semplice ammonimento¹⁹¹. Coloro, invece, che sono accusati di incendio doloso li puoi

184 Dissente da questo inquadramento LUCARINI, *Insularins*, 248.

185 Al fine di tradurre *insularii* come locatari in questo contesto (cfr. VIR 3, *s.h.v.*) si consiglia di espungere *et*. Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 250 n. 12.

186 ZANON, *Le strutture accusatorie*, 89. Secondo la Studiosa, «sebbene il frammento nulla dica in proposito è, a mio parere, verosimile pensare che avanti a quest'ultimo magistrato si sarebbe svolto un vero e proprio processo criminale; l'elemento soggettivo verrebbe in altre parole a distinguere un'ipotesi di illecito soltanto "amministrativo" – come tale ben sussumibile nella categoria dei "*levia crimina*" – da un reato in senso proprio, la cui persecuzione doveva avvenire secondo le regole tradizionali». Inoltre, interessante la replica di BIANCHINI, *Cognitiones e accusatio*, 50; SITEK, *Criminal liability*, § 4. Secondo la visione di GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, 98, al *praefectus Urbi* sarebbe stato delegato dal principe un potere in relazione alla sua attività di polizia, nella città e in un raggio di cento miglia.

187 Per la datazione, cfr. SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, 111. Altri (HONORÉ, *Ulpian*, 199) datano il passo intorno al 215 d.C.

188 CAGNAT, *s.v. Vigiles*, 867-870; SILVERIO, *Aspetti di diritto e vita quotidiana*, 257-276, *praecipue* 269 n. 42, 273 n. 58; circa l'estensione giuridica della figura apicale del corpo, cfr. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus Urbi*, 173-223; SALAZAR REVUELTA, *Naturaleza jurídica*, 163-198; PERIÑÁN GÓMEZ, *Derrumbes*, 551-595, *praecipue* 584 ss.

189 Circa la difficoltà di ritrovare, nelle *insulae*, lo spazio cucina cfr. ELLIS, *Roman Housing*, 159.

190 Cfr. KOŁODKO, *The powers and significance of the prefect*, 199 ss., in particolare 207 n. 28 con bibliografia. SANTALUCIA, *Incendiari, ladri, servi fuggitivi*, 387-406.

191 DU PLESSIS, *Notes on a Fire*, 309 ss., in particolare 284.

inviare al nostro amico Fabio Cilone, *praefectus Urbi*; gli schiavi fuggitivi devi ricercarli e restituirli al loro *dominus*.

In sintesi, si afferma una giurisdizione esercitata dai Prefetti che hanno potere di ordinare pene corporali (“puoi ordinare che siano frustati con verghe o siano flagellati [...] coloro che sono stati negligenti riguardo ai loro fuochi”), di rinviare gli incendiari dolosi al prefetto della città, in questo caso Fabio Cilone; nonché di ricercare e restituire ai legittimi proprietari i fuggitivi¹⁹² (forse gli *insularii* venuti meno al proprio ufficio?). Il passo non sembra uniformarsi alla premessa di cui sopra (*insularii*=locatari), suscitando, con la locuzione *et eos* che accompagna il nostro lemma, qualche dubbio circa l’eguaglianza proposta.

Se, infatti, leggiamo un parere paolino, tratto dal *Liber singularis de officio praefecti vigilum* – ben allocato dai Compilatori nel paragrafo, immediatamente precedente il passo di Ulpiano¹⁹³, avente ad oggetto argomento affine – possiamo trarre delle coordinate interpretative. L’esperto imperiale tramanda alcuni punti chiave: questo prefetto era munito del potere di procedere giudizialmente contro una serie di soggetti (incendiari, scassinatori, ladri, rapinatori, ricettatori)¹⁹⁴, a meno che si trattasse di persone tanto scellerate e infami da dover essere rinviate al *praefectus Urbi*. Già siamo a conoscenza della circostanza che, proprio per citare un esempio, gli incendiari dolosi erano di competenza del prefetto urbano. In sintesi, Paolo descrisse l’evoluzione storica delle unità di prevenzione incendi della città.

D. 1.15.3.1 (Paul. *lib. sing. de off. praef. vig.*): *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox*¹⁹⁵

192 Cfr. SABLAYROLLES, *Libertinus miles*, 5 ss., in particolare 106 n. 131, con bibliografia. Anche in questo caso, lo Studioso traduce *insularius* come locatario o inquilino. Più avanti esprime anche un giudizio su questo conferimento di competenza nei seguenti termini: «Ainsi le rescrit adressé à Iunius Rufinus s’expliquerait comme une incitation à la modération. Les nouveaux pouvoirs accordés par les Sévères aux préfets des vigiles n’allaient pas jusqu’à leur donner le *ius gladii*. D.A. Musca s’est cependant demandé si les préfets des vigiles n’avaient pas eu ce pouvoir (Musca 1970, *Lis fullonum*). Il est vrai qu’elle accorde au préfet des vigiles une importance qui paraît excessive: «Il *praefectus vigilum* certamente occupò nella giurisdizione civile e penale dell’Urbe un posto di primo piano e che solo apparentemente sembrava subordinato a quello del *praefectus Urbis* ma che in effetti era a lui concorrente (Musca 1970, *Lis fullonum*, 299-300)».

193 Cfr. GUARINO, *Le notti del praefectus vigilum*, 348-350, in particolare 348 ss.

194 SANTALUCIA, *Incendiari, ladri, servi fuggitivi*, 387-406.

195 Vale la pena di insistere, per un momento, sul concetto di atroce, come di una fattispecie di gravità qualificata in relazione all’offensività dell’azione o delle circostanze in cui viene posta in essere. Cfr. DONADIO, ‘*Documentum Supplicii*’, 7 ss., con bibliografia e fonti; BICCARI, *Atrocitas*, 7-62 in particolare 8 ss., con note sull’etimologia a partire da n. 1 ss.

*tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur. Et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigatione remittit*¹⁹⁶.

ed il successivo

D. 1.15.3.3-4 (Paul. *l.s. de off. praef. vig.*): *Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coerrare calciatum cum hamis et dolabris, ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere, ne negligentia aliqua incendii casus oriat. Praeterea ut aquam unusquisque inquilinus in cenaculo habeat, iubetur admonere*¹⁹⁷.

Il paragrafo 1 del parere in questione ha il pregio di scandire competenze, giurisdizione, attività e confini, enunciando il principio per cui il prefetto dei vigili giudica gli *incendiarii*, gli *effractores*, i *fures*, i *raptores*, ed i *receptatores*. Il prosiegua pone un limite alla giurisdizione prefettizia con la locuzione “*nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur*”. Il crimine, o l'autore, non deve essere *atrox*, feroce, e notorio (*persona famosa*)¹⁹⁸, altrimenti il caso deve essere rimesso al *praefectus Urbi*, gerarchicamente occupante rango superiore e competente a giudicare un «delinquente di grande pe-

196 Cfr. GUARINO, *Le notti del praefectus vigilum*, 348-350. Inoltre SITEK, *Criminal liability*, in particolare § 4 n. 35, con bibliografia cui si rinvia. KOŁODKO, *The powers and significance of the Prefect of the 'vigiles'*, 199 ss., nn. 4 ss., con bibliografia. Il passo va inquadrato nella più vasta operazione di riforma della prefettura urbana, durante l'età dei Severi. La trasformazione, da organo di polizia con funzioni giurisdizionali in giudice criminale ordinario, impose conseguenti e nuovi rapporti tra le *praefecturae Urbi* e *vigilum*. In merito MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi*, 171-223, in particolare 217 n. 115. Ancora, BALZARINI, *In tema di repressione extra ordinem del furto*, 230 ss.

197 NERI, *La criminalità comune a Roma*, 141 ss., in particolare 148 n. 33.

198 Cfr. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano*, 89-105, in particolare 90 ss., con bibliografia, casi e fonti; D. 47.10.9 pr. (Ulp. 57 *ad ed.*): *Sed est quaestionis, quod dicimus re iniuriam atrocem fieri, utrum, si corpori inferatur, atrox sit, an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam, persona atrocitatem faciente*. SITEK, *Apud vetustiores*, 57. *Fama* e *famosus* rappresentano, anche a tutt'oggi, *voces mediae*, neutre, né positive né negative, come, del resto, appare chiaro se consideriamo che *fama* ha la stessa radice del verbo *fari*, parlare, ragion per cui la *fama* è “quello che si dice”, la voce pubblica, l'opinione comune. Ma le dicerie vengono eccitate volentieri dal male piuttosto che dal bene, per questo non costituisce meraviglia che Virgilio, nell'*Eneide* (IV, 173-197), delinea *Fama* quale mostro orribile che non dorme mai. Nella letteratura latina, a quanto tradito nei dizionari, la prima rilevazione del lemma avviene nella *Danae* di Nevio dove si legge: *Desubito famam tollunt, si quam solam videre in via* (fr. 6 Marmorale), ed è poi ancora a spese di Didone che la *Fama*, la *f* maiuscola, si colloca, tra le prosopopee, quelle *fictiones personarum*, così individuate da Quintiliano, che rendono lo stile animato e variato. Cfr. GIANOLA, «*Procul a Fame palpebris*», 149-171, in particolare 149.

ricolosità sociale»¹⁹⁹. Queste categorie di persone e la qualificazione dei crimini individuano il perimetro oggettivo e soggettivo entro il quale operare. Non da ultima, possiamo rilevare l'esistenza di una sorta di "schedatura" dei delinquenti, una categorizzazione dei reati sulla base dell'elemento volontaristico, nonché un'ipotesi di aggravante²⁰⁰, quale la recidiva²⁰¹.

Il prosieguito del passo, nei paragrafi sopra riportati dopo il primo, offre il destro ad altre considerazioni, non sfuggite, peraltro, già alla critica dell'inizio del secolo scorso²⁰². Al di là della dei problemi grammaticali di concordanza tra soggetto e predicato (soggetto singolare e verbo plurale, per ben due volte)²⁰³, sollevati anche dalla riflessione "moderna", il dettato paolino delinea le notti del prefetto, indicando, fra i suoi compiti, quello per il quale deve ispezionare la città, pronto ad agire (calzato) e munito di strumenti antincendio (ganci ed asce), sorvegliando gli inquilini per prevenire incendi e assicurandosi che abbiano acqua in casa. Quest'ultima avvertenza è frutto di uno specifico ordine.

Comunque, nell'ultima parte dell'escerto paolino, la negligenza, causa per cui si può sviluppare un incendio, è addossata agli inquilini, come pure pare nell'omologo precedente brano di Ulpiano (D. 1.15.4 [Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.*]). Se questa conclusione sembrerebbe apparire condivisibile, nel senso che poniamo sullo stesso piano il pronome *is* (*ea, id*), utilizzato al plurale da entrambi i giuristi (ma l'uno con la particella *et*, l'altro semplicemente a sostituire il sostantivo), più facilmente, quando nel rescritto si citano "anche quelli" (*et eos*) che per poca accortezza (*insularios et eos, qui neglegenter ignes apud se habuerint*, ulpiano) avessero il fuoco presso di loro, possiamo individuarne le responsabilità.

Gli Augusti si riferiscono agli inquilini, non agli *insularii*, altrimenti il pronome personale sarebbe stato pleonastico. In questo caso Paolo e gli imperatori manifestano due modi di pensare diversi. Infatti, mentre il giurista – conducendo un ragionamento simile a quello del fenomeno delle *effracturae*, per le quali imputa la responsabilità ai servi custodi – sembra ritenere responsabili gli inquilini; i due imperatori severiani dirigono la loro attenzione sia contro gli inquilini che

199 BIANCHINI, «*Cognitiones*» e «*accusatio*», 49-56, in particolare 50.

200 Sulle circostanze, MILANI, *Le circostanze nel diritto penale romano*, 1187-1234, *praecipue* 1195 ss., con bibliografia e fonti.

201 BEGGIATO, *Alle origini della recidiva*, 994-1053, in particolare 1018 ss.; in precedenza NAVARRA, *La recidiva*, *passim*.

202 BESELER, *Opora*, 2.

203 La circostanza della non concordanza (soggetto+predicato) ha fatto sorgere dubbi circa l'attribuzione delle ronde notturne. Più verosimile parrebbe che fosse compito dei vigili sorvegliare ispezionando, piuttosto che del loro superiore gerarchico. Cfr. GUARINO, *Le notti del praefectus vigilum*, 348-350, in particolare 348.

contro gli *insularii*, ipotizzando una responsabilità cumulativa che offrirebbe alle vittime maggiore garanzia di risultati²⁰⁴. Allora, legittimamente, che traduzione possiamo dare al termine utilizzato dalla cancelleria severiana? Parte della dottrina²⁰⁵ ipotizza di avvicinare il significato del lemma severiano all'interpretazione petroniana, indulgendo in un utilizzo promiscuo del termine, obliterando la differenza dei rapporti che intercorrevano con l'oggetto, che per gli uni era quello di fruitori degli alloggi e per gli altri era una incombenza professionale.

Leggiamo

Carmen Priapeum 32: *Uvis aridior puella passis*²⁰⁶, *buxo pallidior novaque cera, collatas sibi quae suisque membris formicas facit atiles videri; quouis viscera non aperta Tuscus per pellem poterit videre aruspex; quae suco caret ut putrisque pumex, nemo viderit hanc ut expuentem; quam pro sanguine pulverem scobemque in venis medici putant habere ad me nocte solet venire et affert pallorem maciemque larua-lem. Ductor ferreus insulariusve lanternae videor fricare cornu*²⁰⁷.

204 La risposta ad un atto (doloso), con impatto significativo sull'intera città, è nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, nel senso che l'incendiario è soggetto alla pena capitale (MINIERI, *Exurere adurere incendere*, 79 ss.). Inoltre, un altro testo ulpiano (D. 48.8.10 [Ulp.18 *ad ed.*]), nel quale si tratta della pena da infliggere a qualcuno che avesse incendiato, con dolo, l'sola di proprietà di un altro, è riportato nella *Collatio* (Coll. 12.7.1-3), il che conferma la sopravvivenza del precetto anche dopo il periodo severiano, e, nell'ambito del quadro normativo della sillana *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, da una prospettiva di compilazione, la quale non è, necessariamente, coincidente con la formulazione letterale della legge stessa. Potremmo, allora, interrogarci sulla circostanza se la pena da comminarsi da parte del *praefectus Urbi* all'incendiario doloso sia quella di morte. Guardiamo il parere ulpiano in D. 1.15.4 pr. che, come detto, potrebbe essere collocato nel corso dell'anno 215, e quello di cui *supra*, che prevede la pena capitale è datato da Onorio al periodo di Caracalla (211/217; cfr. HONORÉ, *Ulpian*, 179). Potremmo ipotizzare che il giurista si riferiva effettivamente alla pena di morte quando alludeva alla repressione degli incendi dolosi da parte del prefetto urbano. Il sistema sul quale abbiamo riflettuto, si può riassumere in questi termini: il timore di un futuro incendio superava la protezione predisposta della *cautio damni infecti*, data la gravità e l'entità del potenziale danno; pertanto, si tentava di prevenirlo; cfr. PERIÑÁN GÓMEZ, *Derrumbes*, 586 ss.

205 LUCARINI, *Insularins*, 250,

206 L'Autore pare proporre una assimilazione tra la linfa umana e quella vegetale, nonché l'identificazione del legame tra la linfa e il vino, sotto forma di succo spremuto dall'uva. Cfr. MATTERO, *The gluttonous genius*, 85-96, *praecipue* 89.

207 Una ragazza più secca dell'uva passa, più pallida del legno di bosso e della cera novella, che fa sembrare le formiche, in paragone alle sue membra e al suo corpo, bestie all'ingrasso, le cui viscere l'aruspice etrusco può esaminare attraverso la pelle, senza aprirla, che ha meno liquidi della polvere di pomice una che non è mai stata vista sputare, una che i medici giudicano aver polvere e segatura al posto del sangue, suol venire da me di notte portandomi il suo pallore e la sua macilenza spettrale. Mi sembra proprio di essere il ferraiolo del quartiere che sfrega la lanterna di corno.

In *Carmen Priapeum* 32²⁰⁸, dove si parla di una *puella aridior uvis passis*, sembra cogliersi una ulteriore testimonianza del vocabolo. Priapo non apprezza la asciutta corporatura della ragazza²⁰⁹ con la quale ha una relazione, la congiunzione carnale si presenta non piacevole e, nella chiusa (vv. 13-14), si lamenta in questi termini: *ductor ferreus insularis aequae lanternae, videor fricare cornu*.

Questi ultimi due versi dello scritto mostrano difficoltà interpretative. L'origine degli ostacoli esegetici, secondo parte della riflessione dottrina²¹⁰, nasceva da un disguido interpretativo nella lettura del filologo olandese Peter Burmann, il giovane, il quale, opponendosi alla *concordantia codicum*, che vedeva nel segno il lemma *insularis*, propose la correzione *insularius* (*insularis eque* del verso 13 fu tramutato in *insulariusque*). Da questa "lettura" sono state generate rappresentazioni lessicali come quella offerta dal Lewis-Short, che propone "ironworker", e quella secondo la quale *qui ferrum ducit in insulis* (ossia nelle miniere di ferro, dell'isola d'Elba), assecondata dal Forcellini-Furlanetto-Perin.

Altra opinione dottrina²¹¹ propone di conservare il tratto tradito di *insularis*, considerarlo aggettivo. ma di accordarlo a *lanternae*. Altra voce²¹², sempre considerando la metafora della lanterna, si esprime così: «I propose that *insulariusque* be emended to *insulariaequae*, making it agree with *lanternae* in the following line, and that *ductor* be understood as a verb. The adjective *ferreus* (lit. "made of iron", hence "hard, unfeeling", or even "shameless"...) can suggest *Priapus*' own unenthusiastic reaction to the whore's sexual advances. Therefore, "I am being diddled, though I can't feel a thing, and I appear to be rubbing a tenement lantern's sheet of horn". The "lamp of horn", as Buchheit has taken it, is indeed the woman's dry *cunnus*». ²¹³.

In ultima analisi, il *ductor ferreus*²¹⁴ traduce, tradizionalmente, il χαλκουρ-

208 Il componimento, in lingua latina, rispondente al titolo di cui sopra (o solo *Priapea*) è una raccolta di circa 80/95 epigrammi del I secolo d.C., e rappresenta un documento di costume. Una traduzione del *Corpus*, ad opera di E. Mori, è presente on line, oltre alle cartacee in italiano ed in inglese.

209 La descrizione della ragazza si avvicina a quelle di Ovidio (8, 800-808) e di Marziale (12, 32, 7-8).

210 Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 250 ss.

211 Cfr. FERRI, *Esigenze archeologiche*, 101 ss., in particolare 103 s.; BUCHHEIT, *Studien zum Corpus Priapeorum*, 139 ss.

212 O'CONNOR, *Priap.* 32, 383 ss.

213 O'CONNOR, *Priap.* 32, 383 ss.

214 Questa visione dottrina, O'CONNOR, *Priap.* 32, 383 ss., vede in *ductor* un derivato dalla forma verbale *ductare*. Interpretazione poco condivisa in dottrina. Cfr. LUCARINI, *Insularins*, 252 n. 16 con dibattito bibliografico-interpretativo.

γός²¹⁵, mentre per costoro è il *Lampentraeger*²¹⁶. Stante questi presupposti, e rinviando ad una serie di eccezioni presentate in dottrina²¹⁷ (*dux* difficilmente si accosta ad oggetti, ed *insulario* traduce sempre il riferimento all'isola, non all'isolato), possiamo pensare che, in un simile frangente, si potrebbe assecondare il testo del Burman e tradurlo con Buecheler²¹⁸: *praecipue videtur insularis arcendi incendii officium et ne ignes negligentius haberentur demandatum fuisse*. Continuare nella direzione così segnata, spiegherebbe la citata attività dell'*insularius* di sfregare il *cornu* della lanterna (ossia quella porzione trasparente che serviva a proteggere l'interno, il fuoco, dagli agenti atmosferici), per cui la traduzione suonerebbe: «wohl Blachschaeger zu sein dann duenk' ich oder Hausknecht, der die Lanterne und her putzt». Possiamo ipotizzare che un addetto o un domestico (calderaio o guardiano notturno) sfregasse la lanterna di corno.

L'interpretazione caldeggiata in letteratura²¹⁹ apre a far immaginare al lettore che il passo del Digesto (D. 1.15.5) alluda a *insularii* nel senso delle figure presenti nel passo, già ricordato, dei *Carmina Priapaea*. Il contenuto del parere rammentato in precedenza illustra l'operato dei due imperatori, i quali vagliano la necessità per la quale, in caso d'incendio²²⁰, i *vigiles* adottino provvedimenti punitivi nei confronti degli *insularii* ovvero degli inquilini. Come riferisce Seneca (*Ep. mor.* 64, 1) il fumo provocato durante la cottura rappresentava motivo di pensiero per i *vigiles*, tant'è che – nel frammento di Petronio – gli *insularii* ed i *coctores* vengono riportati insieme, nonché appaiono attrezzati di armi provenienti dalla cucina. Questa collocazione potrebbe far pensare che gli *insularii* ricordati dai giuristi (D. 1.15.4), repertoriati nel CIL, catalogati da Petronio e richiamati nei *carmina priapaea* rivestissero anche mansioni attinenti la cura affinché non sorgessero incendi nelle cucine. Si presentano come sottoposti, servi, dediti ai lavori manuali nell'isolato. Le incombenze di quelli preposti all'amministrazione – nelle tradizioni del *Corpus Glossariorum* e nelle

215 BUECHELER, *Vindiciae libri Priapeorum*, 381 ss., *praecipuae* 392.

216 Per ulteriori raffronti bibliografici, cfr. LUCARINI, *Insularins*, 251 n. 16.

217 LUCARINI, *Insularins*, 251.

218 BUECHELER, *Vindiciae libri Priapeorum*, 381 ss.

219 LUCARINI, *Insularins*, 251 s.

220 Non è preoccupazione di poco momento. L'incendio rappresentava un fenomeno frequente, tant'è che dalle parti potevano essere apposte, al contratto di locazione, una serie di clausole. Cfr. D. 19.2.11.1 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Si hoc in locatione convenit "ignem ne habeto" et habuit, tenebitur etiam si fortuitus casus admisit incendium, quia non debuit ignem habere. Aliud est enim ignem innocentem habere: permittit enim habere, sed innoxium, ignem*. Inoltre, MELILLI, *D.9.3. Tutela e sicurezza della circolazione urbana*, 63 n. 20.

rimanenti testimonianze tradite dai *Digesta*, eccezion fatta per la categoria, prima citata, che destò l'attenzione degli imperatori – potrebbero rivelare una figura diversa di lavoratore; sicuramente non confondibile promiscuamente con l'inquilino²²¹.

5. Il parere di Alfeno

Da quanto abbiamo detto in precedenza, possiamo concludere che – nella tradizione testuale – l'*insularius* facesse parte del personale addetto ai servizi²²² (è un manutentore, un “amministratore”, oppure un guardiano?) di un caseggiato, non era certamente un inquilino, forse qualcosa di più di un manovale?

È difficile a dirsi, dal momento che specifiche mansioni vengono riconosciute ad una professionalità accreditata, qualora ve ne sia una, ma in questa fase embrionale tutto viene rappresentato in maniera sfocata, senza una precisazione dei confini.

Possiamo leggere un passo di Alfeno²²³, il quale, coglie la presenza di criticità all'interno della maturazione delle esperienze economiche²²⁴.

221 In questo senso, cfr. LUCARINI, *Insularius*, 252.

222 Parte della dottrina (RONIN, *Demolitions*, 80 ss., in particolare 84 n. 14) ritiene l'*insularius* responsabile della protezione incendi (così «Three centuries after the time of Crassus, an imperial edict reminds that *insularii* have a responsibility in preventing the fire to burn down *insulae* [Dig. 1.15.4]»).

223 Riportiamo il passo, senza l'inserzione dell'altro frammento di Alfeno, peraltro già riferito, in nn. 97 e 98, con la proposta di Lenel. Cfr. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, col. 37 ss. Il parere di Alfeno viene letto in combinato disposto con una costituzione di Diocleziano e Massimiano, di contenuto simile, conservata nel *Codex repetitae praelectionis*, in quanto sussidia l'interprete per risolvere la questione del *domicilium*, C. 10.40(39).7 pr.-1: *Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolae vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit. 1. Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit*. Cfr. LICANDRO, *Domicilium e incolae*, 43-76; dapprima ID., «*Domicilium*», 1 ss.; successivamente ID., *Roma e il suo impero preglobale*, 165-191, in particolare 174 s.; NASTI, *Il diritto e l'impero*, 141-156, *praecipue* 145 ss. Si legga, in dottrina, l'opinione di chi (TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 316 nn. da 48 a 51), in relazione al *domum ducere* ed alla accezione di *domus*, necessitata dal creare un raccordo fra i due passi, è favorevole a salvare l'attendibilità del frammento di Alfeno. Diffusamente, l'Autore si è preoccupato di indicare, con puntuale acribia, tutte le criticità offerte non solo dal testo stesso, ma anche dai tentativi di esegesi, precedentemente svolti. La paternità e la genuinità sostanziale del parere, nonché una continuità fra i due passi alfeniani (D. 50.16.203 e D. 34.2.28 [Alf. 7 dig.]); vengono salvate da una attenta rassegna della messe di opinioni coagulate intorno alla supposta disputa.

224 Cfr. TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 305-338.

D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.): *In lege censoria portus Siciliae*²²⁵ ita scriptum erat: “servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato”. Quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset “domum ducere”, alteram, quid esset “suo usu ducere”. Igitur quaeri soleret, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte diceretur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset. Quid autem esset “usu suo”, magnam habuisse dubitationem. Et magis placet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri. Itemque de servis eadem ratione quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? Utrum dispensatores, insularii, vilici, atrienses, textores, operarii quoque rustici, qui agrorum colendorum causa haberentur, ex quibus agris pater familias fructus caperet, quibus se toleraret, omnes denique servos, quos quisque emisset, ut ipse haberet atque eis ad aliquam rem uteretur, neque ideo emisset, ut venderet? Et sibi videri eos demum usus sui causa patrem familias habere, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius cultum praepositi destinatique essent, quo in genere iunctores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, numerarentur²²⁶.

225 È il caso di Siracusa. Con buone probabilità, alla fine dell'età repubblicana, merci provenienti dall'India, dopo aver attraversato l'Oceano Indiano, il Mar Rosso, il deserto orientale egiziano, il Nilo, da Alessandria passavano per la Sicilia dirette verso Pozzuoli. In caso di sbarco sarebbero state assoggettate ad elevati dazi doganali in base alla *lex censoria portus Siciliae*. Il fenomeno viene ricordato da D. 50.16.203. I *portoria* della provincia romana di Sicilia erano dei dazi d'importazione ed esportazione, pari ad una *vicesima* (5%) del valore delle mercanzie, i censori davano la riscossione in appalto a *societates publicanorum*, precocemente dotate di personalità giuridica, dove i capitali, che venivano forniti dai *participes*, erano basati su obbligazioni (*particulae*), di cui essi stessi erano titolari. I *socii* formavano una specie di consiglio d'amministrazione, ed erano investiti dalla responsabilità dell'esecuzione degli obblighi di cui alla *lex censoria*, essendo, pure, vincolati a fornire *praedes* ed *obligationes praedatoriae* per il versamento dei dazi, dedotto il tasso di aggiudicazione. *Magistri* (di stanza, solitamente a Roma) e *promagistri* (stanziati in provincia), eletti ogni anno dai soci, dirigevano a mezzo di *portitores* (subalterni) la società. Alla fine dell'età repubblicana in Sicilia esistevano uffici del *portorium* a Siracusa, Agrigento, Palermo, Termini, Alesia, Catania, Messina, Finzia, cioè Licata, oltre a *stationes* locali. La *lex censoria portus Siciliae* esentava dal dazio i beni personali dei viaggiatori e, al pari di altre leggi doganali, le merci in transito, giunte in porto a causa di eventi atmosferici (tempeste), attività piratesche, in occasione di festività (*lex Rhodia*). Cfr. PURPURA, *Attività marittime e rinvenimenti archeologici*, 67-74.

226 Il passo, noto in letteratura per l'impegno costato agli interpreti, non solo per il suo contenuto ma anche per l'attribuzione della paternità (a tal fine, diffusamente, LICANDRO, 'Domicilium', 57 ss., con copiosa letteratura precedente), rappresenta una delle espressioni di “romanizzazione giuridica”. Così, NASTI, *Il diritto e l'impero*, 141 ss., in particolare 144 ss., traduce «Nella *lex censoria portus Siciliae* era scritto così: “Per gli schiavi che qualcuno condurrà a casa per proprio uso, non sarà pagato alcun *portorium*”. Ci si chiedeva se qualcuno

Il caso, che sollecita la disputa, è la risposta ad un quesito (*quaerebatur*): un contribuente vuole portare a Roma alcuni schiavi dalla Sicilia, al fine di impiegarli nella coltivazione dei suoi terreni, l'attività prospettata, si chiede, è soggetta al pagamento della tassa di importazione? La materia si mostra già problematica, in una con la connessione dell'oggetto del quesito e la *lex portus Asiae*²²⁷ (paragrafo 37), alla quale appartiene una clausola databile al 72/70 a.C., tant'è che – sin dalle battute dell'*incipit* – si avverte la cautela del giurista. Infatti, il passo si apre con le parole della normativa censoria.

Il giurista riferisce che – nell'ambito delle prescrizioni censorie relative alla mercanzia in circolazione attraverso il porto della Sicilia – era stato disposto che per gli schiavi, tradotti nella propria *domus* per proprio uso, non dovesse essere pagato il *portorium*. La *ratio* che riposava sotto questa normazione è chiara: non subisce imposizione una attività che non è a scopo di lucro, in quanto rappresenta un trasporto per sé e non in conto terzi. L'estensore del parere non precisa se il personale servile che doveva viaggiare fosse stato acquistato *in loco*, per poter poi essere trasferito, oppure corredasse una *villa* dello stesso *dominus* in *provincia Siciliae*. Purtroppo, non ci è dato sapere.

avesse mandato degli schiavi dalla Sicilia a Roma per allestire un fondo, se dovesse o no pagare un *portorium* per questi uomini. Rispose che ci sono due quesiti in questa domanda, il primo è cosa significhi “condurre a casa”, il secondo cosa significhi “condurre per suo uso”. Quindi di solito ci si chiede se sia corretto dire che la casa è nella patria di ciascuno, sia che si abiti in provincia, sia in Italia. Ma in proposito si stabilì che si dovesse considerare la propria casa dove ciascuno avesse la propria sede [il domicilio], e i propri conti e avesse organizzato le proprie cose. Per quanto riguarda l'espressione “per suo uso” aveva grandi dubbi. E si considera preferibile che la frase si riferisca solo a ciò che è stato predisposto per il proprio sostentamento. Allo stesso modo, quindi, si pone la questione a proposito degli schiavi: quali erano predisposti per “uso proprio”? Forse i servi *dispensatores* (cassieri), gli *insularii* (schiavi che sorvegliano un'*insula*), i *vilici* (fattori), gli *atrienses* (custodi dell'ingresso della casa), tessitori e operai rurali, che venivano tenuti per coltivare i campi, dai quali il padre di famiglia prendeva i frutti con i quali poteva mantenersi e, in breve, tutti quegli schiavi che ciascuno avesse comprato per averli e usarli per qualcosa, e non li avesse invece comprati per venderli? E certamente a lui sembrava che il padre di famiglia avesse “ad uso proprio” quegli schiavi destinati a proteggere il suo corpo e preposti e destinati alla sua cura, fra i quali devono essere annoverati gli schiavi che attaccano i cavalli (*iunctores*), quelli della stanza da letto (*cubicularii*), cuochi, camerieri ed altri predisposti a questo scopo» (145). Cfr. CASTELLO, *D. 50.16.203*, 101-113, nonché MIGLIETTA, «*Servius respondit*», in particolare 9 ss.

227 Sul tema, sulla legislazione e sul confronto con il parere di Alfeno, si leggano SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus Asiae*, 113-190; ID., *Il Monumentum Ephesenum*, 187-206, in particolare 193; MEROLA, *Autonomia locale, passim*; circa le immunità doganali EAD., *Cittadinanza e immunità doganale*, 1719-1929, 1719 ss., 1724 ss.; LICANDRO, *Domicilium habere*, 69 ss., con altra bibliografia sul documento di Efeso alla n. 67; NASTI, *Il diritto e l'impero*, 146 n. 13, con bibliografia.

Con queste coordinate, si apre la controversia tra gli incaricati alla riscossione (componenti una *societas publicanorum*), che avevano interesse a ridurre ai minimi termini le esenzioni (al fine di realizzare un maggiore guadagno), ed il contribuente che vanterebbe tutti i requisiti possibili, pur di rientrare nella classe degli esentati.

La questione – afferente ad una chiara ipotesi di esenzione dal pagamento del tributo gravante su merci importate (nella sussistenza di un duplice presupposto) – è animata da un palese conflitto di interessi, che ruota intorno alla chiave di lettura del provvedimento dei censori, ossia il *domum ducere* e il *suo usu ducere*²²⁸. Il parere sembra andare al di là della contingente diatriba sull'esenzione o meno, in quanto la risposta sollecitata fa emergere, all'interno della giurisprudenza, esigenze nuove, appena palpabili, ambiguità, fino ad allora, forse, solo lambite, e una fumosa differenza fra scopo di lucro ed attività senza costi ma con benefici futuri. In poche parole, investimenti in forza lavoro per una successiva remunerazione.

Tra le righe si comprende quale fosse la *ratio* della richiesta, in quanto si tratta di schiavi inviati in un posto in cui (Roma) il proprietario ha una *domus*, al fine di realizzare l'uso di coltivare i terreni (quindi un uso proprio), per cui si integra una attività inclusa nell'esenzione. Ugualmente palesi appaiono le ragioni delle obiezioni avanzate dal riscossore, in quanto Roma non rappresenta necessariamente la casa e, a stretto rigore, potrebbe suscitare dubbio se l'uso proprio, in terminologia giuridica, contempli anche la coltivazione agraria, cui quelle forze lavoro erano stati destinati.

I confini della questione appaiono tesi, in quanto per entrambe le locuzioni, e quindi per i termini della discussione giuridicamente rilevante, non appare pacificazione in giurisprudenza.

In riferimento a *domus*, nozione, se prima di Alfeno non ambigua, al tempo del giurista divenuta quanto mai sfaccettata, come abbiamo rilevato in un precedente lavoro²²⁹, e come ha già fatto la dottrina, difficilmente astraibile rispetto agli abitanti; non può essere inteso come luogo non precisato, nel quale si dimori (in Italia o in provincia) oppure un posto qualsiasi nel quale si trovi la propria origine.

228 Cfr. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», in particolare 283 ss.; 502 ss. La formula, legata al concetto *servi usus sui causa parati*, afferisce a schiavi/beni acquistati (o mantenuti) per un uso/scopo personale (*usus sui causa*). Il contesto del quale trattiamo è quello della *lex censoria* (Sicilia), ma spesso viene associato a precedenti giurisprudenziali sui beni personali, ad esempio *argentum usus sui causa paratum*. Il verbo *ducere* è usato con valore di “condurre” o, più in generale, di inquadrare all'interno di una categoria giuridica.

229 PENNACCHIO, *Riflessioni sparse sull'abitazione*, 1 ss., in particolare nn. da 1 a 4.

Un giurista moderno, in relazione alla difficile individuazione del domicilio dei minori, risolse il problema con la locuzione “il domicilio dei giocattoli”, in poche parole il luogo nel quale ciascuno ha eletto la sede stabile dei propri affari (dove si conservano documenti, scritture contabili e quanto rilevi a dimostrazione di una “stabilità”), in ultima istanza la sede riconoscibile dei propri interessi, come per il minore, i giocattoli.

In riferimento all’uso proprio, lo stesso giurista coglie e rende visibile l’incertezza che regna intorno a questo concetto e che rende difficile una *communis opinio*. Si capisce bene la *ratio* del dubbio, in quanto se, con “facilità”, per la *domus* sono stati invocati criteri oggettivi (stabilità degli interessi, luoghi di conservazione di prove e documenti negoziali), per imbrigliare il concetto di proprio uso, che si presenta invece sfuggente, dato che è pienamente soggettivo, abbiamo bisogno di un sussidio che non sia altalenante. Infatti, esso è soggetto a dilatazione o compressione a seconda delle abitudini, della sensibilità o delle esigenze pratiche che, certamente, non sono uguali per tutti.

Allora, quale può essere la chiave di lettura, l’elemento dirimente il dubbio, la giusta misura?

In quest’ottica si riconosce il compito del giurista, che è quello di allearsi all’esperienza ed alla tradizione che possano contenere una regola aderente al contesto economico sociale cui serve. L’esperto, prima di innovare con una propria pronuncia, deve verificare se, all’interno del bagaglio sapienziale, del patrimonio scientifico, nel quale si adagia il caso sia reperibile una soluzione applicabile (per intero e/o in parte) alla questione portata in discussione, valorizzando i risultati raggiunti dagli altri colleghi. Il compito non viene tradito dal giurista, il quale cerca una similitudine con un caso sollevato al fine di interpretare un legato di argento, a proposito di una disposizione che non avvantaggiava il legatario al quale dovevano essere attribuiti tutti gli argenti destinati all’uso del testatore. Al di là delle decisioni minute, trova spazio, in questa modalità di pensiero, un respiro diretto alla creazione di regole applicabili a più casi, piuttosto che soluzioni legate all’immediato.

Alfeno (Servio o qualche praticante la sua bottega giuridica, poco importa) opera in questa direzione, rintracciando una soluzione, che utilizza gli stessi parametri, proposta in materia di legato d’argento, oltre che di vesti e di suppellettile. Nel confronto fra le due situazioni emerge il criterio discriminatore adatto a definire l’uso proprio, cioè tutto ciò che è strettamente necessario al corpo ed alla mente del *dominus*²³⁰. In conseguenza, saranno esenti da tassa

230 Da apprezzare l’atteggiamento dell’esperto, che espone il “suo” parere, nel senso che fossero da considerarsi di uso personale del *dominus*, quei servi preposti e accreditati alla *tuitio*

solo le operazioni che hanno ad oggetto schiavi che siano condotti al “domicilio” del proprietario, e destinati ad un uso di natura “strettamente personale”.

Conclusioni

A questo punto, emerge la possibilità di integrare le liste dei collaboratori del *dominus* all'interno del funzionamento di un particolare sistema sociale, che vede una specificazione delle fonti di reddito, includendo gli alloggi a pagamento, forse da non inserirli nella celebrazione degli interessi economici romani, ma rappresentando una forma di investimento che andava diffondendosi nella società²³¹.

Spettatore privilegiato di un tale fenomeno economico sociale appare Cicerone, del quale possiamo rilevare un diverso atteggiamento, nei confronti di questa nuova modalità di arricchimento, nella produzione pubblica e negli epistolari.

Il silenzio circa un tale evento, nel trattato etico-politico (Cic. *Off.* 1, 42, 150-151), appare significativo, in quanto la locazione di immobili urbani non è inclusa né nelle occupazioni nobili, ma neanche tra quelle ignobili, occupando una zona d'ombra che emerge, di volta in volta, sensibilizzata dal colore degli interessi economici.

La dottrina²³² recente, avvertendo il vuoto come elemento rivelatore, si esprime in questi termini: «mi sembra grandemente significativo che, in Cic.

ed al *cultus* della sua persona, veicolando due elementi prima non contemplati nel ragionamento. In questo senso si riconosce una *praepositio* ed una *destinatio*, che individuano perfettamente le attività dei servi, qualificandole come non occasionali. Come se la *species* di queste attività (limitazione, cura e tutela) rappresentasse uno spazio circoscritto nell'ambito del genere più ampio e generico dell'*usus*. Gli esempi addotti lasciano aperta la categoria, sicuramente nella quantità, ma non nella qualità che resta ristretta dalla locuzione *alii, qui ad eiusmodi usum parati essent*. La volontà del *pater familias* riveste un ruolo centrale nella definizione dei compiti degli schiavi predisposti *usu suo* e la prevalenza della destinazione d'uso su incarichi e impieghi occasionali riveste il discrimine con tonalità di oggettività. Con questo, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto questioni fiscali. L'ultimo dato da considerare è che, pur elevando ad alto rango la volontà del *dominus*, non le possiamo riconoscere una ultrattività, qualificando, quando occorra, alcuni schiavi come *usu suo* a fini elusivi. Accanto alla volontà del padrone, troviamo il criterio (in certo qual modo oggettivo) delle attribuzioni “ordinarie e preminenti” di ciascun servo. Il *suus usus* viene circoscritto alle ipotesi del *cultus* e del *tueri corpus* (TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 332 ss.), quali criteri giuridici per definire la categoria dei servi *usus sui causa parati*, quali corrispettivi del *victus* nella definizione dell'*argentum usus sui causa paratum*. Approfondimenti in TURELLI, *Servi 'usus sui causa parati'*, 328 ss.

231 GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 4 ss.

232 GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 5 ss.

De off. 2, 25, 88-89, il quesito circa la scelta tra le rendite dei possedimenti urbani e rustici sia fatto seguire dal giudizio di Catone il Vecchio, secondo il quale l'allevamento e la cura dei campi erano le uniche attività che avrebbero dovuto giovare al patrimonio di un uomo onesto [...]. Isolato, invece, resta il riferimento in Cic. *fin.* 2, 83, che giustappone, seppur con finalità retoriche, l'investimento nella proprietà agreste a quello nelle *insulae* urbane [...]».

Modo di sentire diverso, esprime l'Arpinate nell'epistolario con Attico, nel quale rivela la centralità degli investimenti urbani per l'arricchimento delle proprie sostanze²³³ (si legga la destinazione dei proventi delle sue proprietà immobiliari sull'Argileto e sull'Aventino al mantenimento del figlio Marco di stanza ad Atene, Cic. *ad Att.* 12, 32, 2)²³⁴. Già con Vitruvio si avverte la crescita dell'inurbamento della città, attraverso la costruzione di immobili, da dare in fitto, in legno, canniccio e mattoni essiccati; i quali, sebbene deteriorabili ed infiammabili con estrema facilità, non implicavano, in caso di perimento, una grave perdita economica per i proprietari a fronte di un lucro incessante dalla locazione.

Con i presupposti dati, questa attività locativa ruotava intorno a una precisa scala gerarchica, che vedeva a capo il *dominus*, proprietario dell'immobile, il *conductor*, gestore dello stesso e gli *insularii*, addetti, almeno in un primo periodo, alla manutenzione materiale.

Abbiamo discusso delle esigue attestazioni letterarie (*Satyricon* di Petronio, 95; uno dei *Carmina Priapaea* 30, 19); nonché di qualche passo dei *Digesta* (come, ad es., D. 50.16.166; D. 1.15.4), dalle quali emerge una figura che, nel tempo e nell'evolversi del concetto di investimento immobiliare, esprime il soddisfacimento delle esigenze molteplici che il mercato immobiliare cominciava a rendere evidenti. Comunque, da questo dossier di dati, viene fuori un tratto parziale della figura di questo lavoratore. Altre testimonianze, che derivano da fonte epigrafica (CIL VI 6217 [*decurio insulariorum*]; CIL VII 8855), aiutano a completare le *nuances* di questa professionalità emergente.

I contorni della figura, che emergono dalla fusione tra il dossier giuridico e quello archeologico sociale, non sono netti, ma, anzi, appaiono frastagliati, in quanto la funzione riconosciuta dal mercato in tali operatori si evolve, da quella che era di servi sottoposti dediti ai lavori manuali (tipo gli attuali operai a servizio dei condomini), anzi si specifica conquistando anche la gestione de-

233 ARIAS BONET, *Capitalismo y suelo urbano*, 287; GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 5 ss.

234 Non diversamente Corn. Nep. *Att.* 14, 3: *Nullos habuit hortos, nullam suburbanam aut maritimam sumptuosam villam, neque in Italia, praeter Arretinum et Nomentanum, rusticum praedium, omnisque eius pecuniae redditus constabat in Epiroticis et urbanis possessionibus*. In dottrina, GRILLONE, *Punti cardinali dell'amministrazione*, 5 ss., con bibliografia in nota.

gli immobili in affitto (per conto del proprietario, sensale?), fino a raddoppiarsi in quella che si risolveva nell'essere garanti dell'applicazione delle pubbliche disposizioni in materia di alloggi.

A fronte di così rarefatta testimonianza diretta, questa figura – liquida – finì per rivestire un ruolo fondamentale, al fine di gestire un'attività, in crescita esponenziale, allorquando pochi proprietari si spartivano molte *insulae* (Pompei, CIL IV 138 – la famosa *Insula Arriana Polliana* – e IV 1136)²³⁵.

La circostanza di riscuotere il corrispettivo dovuto per la permanenza in una *cella* di un'*insula* imponeva la risoluzione di problemi logistici e di trattamento della clientela, nonché di quelli di affidamento e di fiducia da parte dei *domini*, in relazione alla esazione degli affitti.

Nell'ipotesi in cui il fitto era non occasionale, reperire inquilini ed esigere il pagamento poteva essere più semplice (vedi l'inquilino sfrattato, Vacerra, descritto da Marziale in 12, 32): era, probabilmente, sufficiente segnalare il nome proprio (così come troviamo segnato sulla colonna del peristilio dell'*insula* 14 della *Regio VI*, sempre a Pompei, CIL IV 4514). La questione dell'identificazione diventava più sostenuta alla presenza di due presupposti: se gli avventori fossero meno agiati e conosciuti in città, e se si presentasse una condizione generale di veloce ricambio nelle *cellae* e nei *cubiculi* dei *deversoria*²³⁶ (ogni cella aveva capienza, anche, per due inquilini).

Infatti, l'addetto aveva il compito di tenere a mente nomi e relativi conti, e la cosa, stante la mancanza di documenti d'identità, diventava oltremodo scomoda, in quanto, facilmente, un cliente poteva dare informazioni fuorvianti, errate o indicare nominativi di comodo. A questo punto, l'addetto, *insularius*, pur compilando registri, in assenza di documenti attestanti l'identità, doveva trovare una modalità per riconoscere gli avventori ospitati nelle *cellae*, sia visivamente che fisicamente, dovendo segnalare, anche agli altri componenti del personale, le esigenze dei singoli. Le iscrizioni potrebbero essere state le soluzioni al fine di identificare i clienti, in quanto evidenziando caratteristiche, fisiche, di professione od altro, rendevano indelebile le loro identità. Le scritte potevano svolgere una

235 Cfr. SANTAMATO, *Per una interpretazione dei graffiti privati*, 307 ss. in particolare 318 n. 21, con bibliografia cui si rinvia.

236 È difficile, allo stato delle nostre conoscenze, distinguere tra *cellae*, utilizzate in affitto continuato, e *deversoria* (cfr. CARRIÉ, *Le deversorium dans les villae occidentales tardives*, 277 ss.), alloggi temporanei, modalità albergo, in quanto è impossibile attribuire una precisa e netta distinzione tra le funzioni cui era destinato un alloggio. Comunque, in relazione ai pagamenti il fenomeno è comparabile, in quanto era possibile che si verificassero casi ambigui (Cfr. SANTAMATO, *Per una interpretazione dei graffiti privati*, 308 n. 22; in precedenza, ID., *Deversorium*, 1 ss.). la migliore descrizione di codesto spazio la si ritrova in Petronio (*Satyr.* 94 ss.), nella scena della locanda. Cfr. FRIER, *The Rental Market*, 31.

funzione comunicativa nei riguardi del personale e, se volessimo dare per certi i punti del nostro ragionamento, comprenderemmo che gli *insularii* si prendevano cura – a largo spettro – della vita dei loro inquilini residenti nello stabile, tanto da identificarli e segnarne il transito fisico all'interno di esso. A maggior ragione, potrebbero occuparsi della contabilità e dei loro consumi. In questa direzione le liste di generi alimentari comperati (liste dei quali reperiamo nei graffiti di Pompei) per soddisfare i gusti della clientela, sarebbero pregne di significato.

In sintesi, la figura professionale delineata appare leggibile da una molteplicità di prospettive, come una mutaforma che si adatta alle esigenze del mercato. Infatti, anche se nasce come prototipo di servitore seguace del *dominus*, si registra, in simbiosi con l'andamento della considerazione della ricchezza, un cambiamento innovativo nel mansionario del sottoposto, rispondente all'adattamento delle figure professionali richieste dalle nuove spinte di investimento, riconosciute dall'economia in espansione. La necessità di specificazioni impone al collaboratore di evolversi, il che comporta consapevolezza del ruolo sia nel committente che nel commissionario.

Tra le mansioni degli *insularii* troviamo anche la riscossione della pigione (come nel pomponiano D. 50.16.166; e nell'ulpiano D. 1.15.4 vengono definiti *coctores*), allo stesso modo in Petr. *Satyr.* 95²³⁷; ed in qualità di gestori degli immobili, vengono confusi, qualche volta, con i *vilici* rustici (CIL VI 8650; CIL VI 8655 = ILS 1629), o, ancora, con gli *institores*.

In particolare, la dottrina²³⁸ suppone che essi possano essere investiti di una *praepositio* per conto del *dominus*, e, quindi, gestori in proprio dell'immobile. Si pensi, inoltre, alla collaborazione tra *procuratores* e *actores* (subordinati) nella amministrazione della proprietà del *dominus* (Plin. *Ep.* 3, 19, 2).

Nelle iscrizioni, ad ogni modo, gli *insularii* vengono descritti come schiavi riscossori (CIL VI 9383; 8650; 8655 = ILS 1629)²³⁹. Le cautele "giuridiche" potranno riferirsi all'ipotesi di provvedere alla vigilanza, ma non esaurirsi in esse, dal momento che le esigenze patrimoniali impongono ai *domini* di utilizzare piani di collaborazione diversificati ed intersecantesi tra loro, in risposta a richieste di un mercato sempre più esigente nelle prestazioni di servizi conseguenti al ricambio, non solo generazionale, delle modalità di investimenti e di rappresentazione della ricchezza.

237 Cfr. FRIER, *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, 29 s. e 59.

238 DUBOULOZ, *La propriété immobilière*, 181 ss.

239 BOULVERT, *Esclaves et affranchis impériaux*, 33 s.; AUBERT, *Business Managers*, 183 ss.; CARLSEN, *Vilici and Roman Estate Managers*, 33 s.; HASEGAWA, *The familia urbana*, 48; FERCIA, *La responsabilità per fatto di ausiliari*, 133; LUCARINI, *Insularins*, 252.

La frequenza dell'ospitalità funeraria depone a vantaggio di un forte rapporto personale, intessuto con costoro (sottoposti o meno) da parte dei proprietari, che si illumina di "familiarità", offrendo un valore aggiunto alla qualità della relazione *dominus*/prestatori d'opera. Il tipo di connessione "personale", di fiducia reciproca (escludendo lo schema negoziale che consentiva l'esperibilità dell'*actio fiduciae*), afferente non solo al volto "patrimoniale" del legame, fa valutare l'attività dei sottoposti non genericamente (in quanto proni al potere del *pater/dominus*), ma in quanto preposti a un'attività negoziale con un terzo, con risvolti non certo che propongano sinonimia tra *fides* e *fiducia*, ma almeno tendente alla reciprocità del credito personale, caratterizzante il rapporto tra fiduciante e fiduciario.

L'idea che si può trarre, come detto, è che già in quei decenni gli interventi del potere politico, la prassi amministrativa, i responsi dei *prudentes* e l'attività degli oratori, dei retori e dei tecnici, furono in grado di specificare compiti, delineare confini e riconoscere competenze "altre" che, nell'evoluzione dell'urbanistica e delle costruzioni, hanno delineato i confini di una professionalità emergente, giunta fino a noi, conservando il sostrato antico della *cura* degli interessi altrui, non certo per beneficenza ma a scopo di lucro.

Bibliografia

ADAMO A., *Per la individuazione di un catasto imperiale*, in Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi I, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1-29.

ANDREAU J., *L'économie du monde romain*, Paris 2010.

ARANGIO RUIZ V., *La compravendita in diritto romano*, Napoli 1952.

ARIAS BONET J.A., *Capitalismo y suelo urbano: su reflejo en las fuentes jurídicas romanas*, in *La città antica come fatto di cultura*. Atti del Convegno (Como-Bellagio, 16-19 giugno 1979), a cura di M.A. Levi e C. Biscardi, Como 1983, 285 ss.

ASCOLI G.I., *s.v. Insula*, Archivio Glottologico Italiano 3 (1878) 458.

AUBERT J.-J., *Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of institores (200 B.C.-A.D. 250)*, Leiden 1994.

BALZARINI M., *In tema di repressione extra ordinem del furto nel diritto classico*, BIDR 72 (1969) 203-311.

BASILE R., *In tema di 'servitus oneris ferendi'*, Labeo 47 (2001) 63-103.

BASILE R., *Servitus oneris ferendi. Aspetti essenziali*, Napoli 2012.

BEGGIATO M., *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Arch. Giur. 1.2 (2022) 994-1053.

BERNARD R., *La dénomination des Voconces septentrionaux*, Revue archéologique de Narbonnaise 50 (2017) 399-451.

BERTINETTI M., *Un nuovo saltuarius imperiale*, in *Ex adversis fortior resurgo. Miscellanea in ricordo di Patrizia Sabbatini Tumolesi*, a cura di R. Bertini Conidi e F. Longo, Pisa 2008, 19-30.

VON BESELER G., *Beiträge zum Kritik der römischen Rechtsquellen* 3, Tübingen 1913.

VON BESELER G., *Opora*, Leipzig 1930.

BIANCHINI M.G., «*Cognitiones*» e «*accusatio*»: per una rimeditazione del problema, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico*. Atti del Convegno in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Potignano, 13-15 dicembre 2011), a cura di F. Zuccotti, Milano 2011, 49-54 (= *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova* 2002-2003 [pubbl. 2004] 5-13).

BIANCHINI M.G., *Attività commerciali fra privato e pubblico in età imperiale*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Labruna I*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli 2007, 423-438.

BIANCUCCI A.M., «*Quid est sanctius?*». *Domus: figura dell'identità del civis Romanus in Cicerone*, *ClassicoContemporaneo* 3 (2017) 52-93.

BICCARI M.L., *Atrocitas: alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato*, *Studi Urbinati A* 62.1-2 (2011-2013) 7-62.

BOLDREER F., *Fulmen in clausula prima di Marziale: aspetti teorici e 'finali a sorpresa' in Catullo, Virgilio e Orazio*, *Fillide* 21 (2020) 1-13.

BONFANTE P., *Corso di diritto romano* II.1. *La Proprietà*, Roma 1926.

BOOZER A.L., s.v. *Apartment buildings (insulae)*, in *The Encyclopedia of Ancient History* II, ed. by R.S. Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, E. Erskine and S.R. Huebner, Oxford 2012, 515-516.

BOULVERT G., *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970.

BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Bari 1987.

BROLI T., *Il canis ingens, il Capricorno e l'aragosta nella Cena Trimalchionis*, in *Paulo maiora canamus. Raccolta di studi per Paolo Mastandrea*, a cura di M. Manca e M. Venuti, Venezia 2021, 113-134.

BRUGI B., *L'ambitus' e il 'paries communis' nella storia e nel sistema del diritto romano*, *Riv. It. Scien. Giur.* 4.2 (1887) 161-212.

BUCHHEI V., *Studien zum Corpus Priapeorum*, München 1962.

BUECHELER F., *Vindiciae libri Priapeorum*, *Rheinisches Museum für Philologie* NF 18 (1863) 381-415.

BUONGIORNO P., *Sulle tracce della legislazione 'ad modum aedificiorum': ritorno ad Adolf Berger*, *SCDR* 34 (2021) 61-76.

CAGNAT R., s.v. *Vigiles*, in *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* V, Paris 1892, 867-870.

CALDELLI M.L. - RICCI C., *Monumentum familiae Statiliorum. Un riesame*, Roma 1999.

CALVIGIONI S., *Latrine pubbliche nel mondo romano alcune osservazioni sulla terminologia e sul caso di Ostia antica*, *Archeologia Classica* 69 (2018) 811-834.

CALZA G., *La popolazione di Roma antica. Rassegna bibliografica*, *Bullettino della Commissione archeologica del Governatorato di Roma* 69 (1941) 142-155.

CAMPANELLA A., *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp., 28 ad ed.). Profili terminologico-concettuali della definizione ulpianea di taberna instructa e locuzioni sostanzialmente equivalenti nella riflessione giurisprudenziale romana tra il I sec. a.C. e il III d.C.*, *Diritto@Storia* 8 (2009), reperibile on line.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell'età repubblicana II*, Milano 1976.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà agraria e lavoro subordinato nei giuristi e negli agronomi latini tra Repubblica e Principato*, in *Società romana e produzione schiavistica*. Atti del seminario su «Forma di produzione schiavistica e tendenza della società romana: II sec. a.C.-II sec. d.C. Un caso di sviluppo precapitalistico» (Pisa, gennaio 1979), a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari 1981, 445-454.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *L'agricoltura romana. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1982.

CARLSEN J., *Salutarius: a Latin Job Title*, *Classica et Mediaevalia* 47 (1996) 245-254.

CARLSEN J., *Vilici and Roman Estate Managers until A.D. 284*, Rome 1999.

CASTAGNOLI F. - CECHELLI C. - GIOVANNONI G. - ZOCCA M., *Topografia e urbanistica di Roma*, Bologna 1958.

CASTAGNOLI F., *L'insula nei Cataloghi Regionari di Roma*, *RFIC* 104 (1976) 45-52.

CASTELLO C., *D. 50.16.203. Un passo di Alfeno Varo in tema di esenzione dal 'portorium'*, *IVRA* 37 (1986) 101-113.

CARRIÉ J.-PH., *Le deversorium dans les villae occidentales tardives: elements pour une identification archeologique*, *Antiquité Tardive. Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie (IV^e-VII^e siècle)* 18 (2010-2011) 277-296.

CASSIA M., *Il conflitto e la tregua: un valetudinarium sul limes di Cappadocia?*, *ὄρυκος* - *Ricerche di Storia Antica* n.s. 1 (2008-2009) 240-261.

CERAMI P., *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in P. Cerami - A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010³.

CHIUSI T.J., *Landwirtschaftliche Tätigkeit und actio institoria*, *ZRG* 108 (1991) 155-186.

CHIUSI, T.J., *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, *Storia delle donne* 6/7 (2010/2011) 89-105.

COARELLI F., *La consistenza della città nel periodo imperiale: pomerium, vici, insulae*, in *La Rome Impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde* (Rome, 25 mars 1994), éd. par C. Virlouvet, Rome 1997, 89-109.

COARELLI F., *Collis. Il Quirinale e il Viminale nell'antichità*, Roma 2014.

COLI U., s.v. *Ambitus aedium*, in *NNDI I.1*, Torino 1957, 536-537.

CORRENTI R., *Introduzione*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 15-21.

CRAWFORD M.H., *Origine e sviluppo del sistema provinciale*, in *Storia di Roma II.1, L'impero mediterraneo. La repubblica imperiale*, a cura di G. Clemente, A. Schiavone, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1990, 91-121.

CRAWFORD M.H., *Roman Statutes II*, London 1996.

CREA S., *Il termine columbarium e la sua storia*, in *Epigrafi 2006*. Atti della XIV^e Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura di M.L. Caldelli, G.L. Gregori e S. Orlandi, Roma 2008, 391-402.

CUQ É., *Une statistique de locaux affectés à l'habitation dans la Rome impériale*, *MAI* 40 (1916) 279-335.

DE MARTINO F., *L'economia*, in *Diritto, economia e società nel mondo romano III*, Napoli 1997.

DE PRETIS A.L., *Il principio 'servitus in faciendo consistere nequit' e la categoria dell'onere reale nella tradizione romanistica*, Bologna 2023.

DE PRETIS A.L., *Su alcuni lemmi greci che compaiono in Lach. 278.29 e Lach. 279.2 = D. 10.1.13 (Gai. 4. ad l. duod. tab.)*, *Quaderni Lupiens di Storia e Diritto* 13 (2023) 225-244.

DE PRETIS A.L., *Su alcune inscriptiones di frammenti giurisprudenziali trāditi dal ms. Palatinus Latinus 1564*, *Cultura giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo* 11 (2023) 1-13 ss.

DE RUGGIERO E., s.v. *Ambitus*, in *DEAR I*, Roma 1895-1941, 443.

DE SIMONE M., *Riflessioni sul ruolo della prohibitio nella tutela petitoria della servitus altius non tollendi*, *ASGP* 48 (2003) 85-154.

DE VAAN M., s.v. *Insula*, in *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Leiden 2014.

DELLA CORTE M., *Case e abitanti di Pompei³*, Napoli 1965.

DILIBERTO O., *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, *Index* 18 (1990) 403-434.

DI MARTINO L., *Distanze legali tra edifici e regolamenti edilizi: se cambia la destinazione d'uso è necessario verificare le distanze*, *Cammino Diritto* 2 (2021) 1-7, on line.

DI PORTO A., *'Filius', 'servus' e 'libertus', strumenti dell'imprenditore romano*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*. Atti del Convegno (Erice, 22-25 novembre 1988), Palermo 1992, 231-260.

DI PORTO A., *Impresa agricola e attività collegate nell'economia della "villa". Alcune tendenze organizzative*, in *Sodalitas. Studi in onore di Antonio Guarino VII*, Napoli 1984, 3235-3277.

DI PORTO A., *Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano 1984.

DI PORTO A., *L'impresa agricola nel periodo imprenditoriale*, in *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, a cura di P. Cerami, A. Di Porto, A. Petrucci, Torino 2004², 301-344.

D'IPPOLITO M.G., *Porta Appia e le Mura Aureliane. Fasi costruttive e risarcimenti delle strutture murarie*, Roma 2023.

D'IPPOLITO F.M., *Gaio e le XII Tavole*, Index 20 (1992) 279-289.

DONADIO N., *'Documentum Supplicii' e 'Documentum criminis'. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli 2017.

DONDIN-PAYRE M. - CHEW H. (avec la collaboration de B. Mille), *Un saltuarius dévôt de Jupiter Optimus Maxmus dans le Mâconnais*, Gallia 67.2 (2010) 69-98.

DRESSEL H., *Saggi sull'instrumentum romano*, Perugia 1978.

DUBOULOZ J., *La propriété immobilière à Rome et en Italie, I-V siècles*, Rome 2011.

DU PLESSIS P.J., *Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE-284 CE*, Leiden-Boston 2012.

DU PLESSIS P.J., *Notes on a Fire*, in *Liber Amicorum Guido Tsuno*, a cura di F. Sturm, Frankfurt am Main 2013, 309-316.

FALCONE G., *'Iurgium', 'lis', 'vicinitas': un'interpretatio ciceroniana tra politica e diritto (Cic. rep. IV.8)*, AUPA 43 (1995) 477-518.

FALCONE G., *La trattazione di Gai 3.140-141 sul pretium nella compravendita, tra 'regulae' e ius controversum*, AUPA 58 (2015) 37-56.

FALLU E., *Le règles de la comptabilité publique à Rome à la fin de la République*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris 1979, 97-112.

FERCIA R., *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Padova 2008.

FERCIA R., *Lo 'spazio sonoro' nelle fonti giuridiche romane: i prudentes tra flauto, cetra e canto*, TSDP 13 (2020), on line.

FERRI S., *Esigenze archeologiche e ricostruzione del testo II*, SCO 2 (1953) 101-110.

FLOHR M., *Urban Space and Urban History in the Roman World*, London 2020.

FORCELLINI AE., s.v. *Insularius*, in *Lexicon Totius Latinitatis II*, Patavii 1771, 584.

- FRANCHINI L., *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano 2005.
- FRANCHINI L., *Alcune riflessioni su rapporti di vicinato, legislazione ed interpretatio arcaiche*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma II*, a cura di F. Fasolino, C. Pennacchio, Torino 2022, 881-898.
- FRANCIOSI G., *Studi sulle servitù prediali*, Napoli 1967.
- FRANCIOSI G., *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino 1989.
- FRIER B.W., *The Rental Market in Early Imperial Rome*, JRS 67 (1977) 27-37.
- FRIER B.W., *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, Princeton 1980.
- From Concept to Monument: Time and Costs of Construction in the Ancient World. Papers in Honour of Janet DeLaine*, ed. by S.J. Barker, C. Courault, J.Á. Domingo, D. Maschek, Oxford 2023.
- FUENTESECA DEGENEFFE M., *Inquilinus*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 14 (2023) 3-28.
- GALLI M., *Machina. L'esperienza tecnologica nel contesto mediterraneo antico*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli, G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 29-36.
- GAMAUF R., *Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession in the Satyrice and in Roman Jurists Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, ed. by M. Schermaier, Berlin 2023, 125-164.
- GAMAUF R., *Dispensator: Sozialprofil eines Sklavenberufes in den Satyrice und römischen Juristentexten*, Index 49 (2021) 1-132.
- GARNSEY P., *L'investimento immobiliare urbano*, in *La proprietà a Roma, Guida storica e critica*, a cura di M.I. Finley, Roma-Bari 1980, 147-165 (trad. it di GARNSEY P., *Urban Property Investment*, in *Studies in Roman Property*, ed. by M.I. Finley, Cambridge 1976, 123-136).
- GAUDEMET J., *Étude sur le régime juridique de l'indivision en droit romain*, Paris 1934.
- VON GERKAN A., *Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit*, Römische Mitteilungen 55 (1940) 149-195.
- GIANOLA M.G., «*Procul a Fame palpebris*»: la fama come male da Virgilio a Boccaccio, in *Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, (3-5 dicembre 2009), a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma 2011, 149-171.
- GIOMARO A.M., *Un'introduzione sui mercati di Roma*, Studi Urbinati - A 69.1-2 (2018) 47-69.
- GIUFFRÈ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1998.

- GONZÁLEZ HABA M., s.v. *Insularius*, in TLL VII.1, Lipsiae 1962, 2039.
- GREGORI G.L., *Pedanii Flavii Salinadores?*, ZPE 62 (1986) 185-189.
- GRILLONE A., *Punti cardinali dell'amministrazione immobiliare urbana nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero*, TSDP 10 (2017), on line.
- GRILLONE A., *Le guarentigie reali del locatore di 'praedia urbana' nei primi secoli dell'Impero*, AG 150.3 (2018) 555-590.
- GRILLONE A., *La gestione immobiliare urbana tra la tarda repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, Torino 2019.
- GRILLONE A., *La "parità di genere" nella realtà imprenditoriale romana tra II e III secolo d.C.*, L'osservatorio sul diritto di famiglia 5.3 (2021) 86 -92.
- GUARINO A., *Le notti del praefectus vigilum*, in *Pagine di diritto romano III*, Napoli 1994, 562-565 (= Labeo 8 [1962] 348-350).
- GUARINO A., «Libri ad», in *Pagine di diritto romano V*, Napoli 1994, 300-304.
- HASEGAWA K., *The familia urbana during the Ear Empire. A Study of Columbaria Inscriptions*, Oxford 2005.
- HERMANSEN G., *The Medianum and the Roman Apartment*, Phoenix 24.4 (Winter 1970), 342-347.
- HERMANSEN G., *Domus and insula in the city of Rome*, in *Classica et Mediaevalia Francisco Blatt septuagenario dedicata*, Copenhagen 1973, 331-341.
- HERMANSEN G., *The population of imperial Rome: the Regionaries*, Historia 27 (1978) 129-168.
- HOMO L., *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, Milano 1976 (trad. it. di *Rome impériale et urbanisme dans l'antiquité*, Paris 1951).
- HONORÉ T., *Ulpian. Pioneer of human rights*, Oxford 2002².
- HUMBERT G., s.v. *Ambitus*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments* I.1, éd. par Ch. Daremberg et E. Saglio, Paris 1877 [Ristampa anastatica Graz 1969, I.1, 223b-224b].
- HUMBERT M., *La loi des XII Tables. Edition et commentaire*, Rome 2018.
- HUMBERT M., *Gaius et les XII Tables*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux e D. Mantovani, Pavia 2020, 97-134.
- Impero Universale', culture locali ed externae gentes. Prassi di governo, diplomazia e rappresentazione storiografica nell'Impero romano*, a cura di U. Roberto, L.C. Colella e G.D. Merola, Bari 2023.
- Insulae in Context*. Proceedings of the International Colloquium in Basel and Augusta Raurica (September 25th-28th 2019), ed. by S. Straumann and P.-A. Schwarz, Augst 2023.

IUNIANI IUSTINI M., *Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi accedunt Prologi in Pompeium Trogum*, edidit Otto Seel, Stuttgartiae 1972.

JAKAB É., *TPSulp. 48 e 49: contratti e operazioni bancarie a Puteoli*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli 2007, 2595-2621.

KAISER W., *Zum Text von D. 10.1.13 (Gaius 4 XII tab.)*, IVRA 68 (2020) 412-428.

KOŁODKO P., *The powers and significance of the prefect of the 'vigiles' ('praefectus vigillum') in ancient Rome*, *Zeszyty Prawnicze* 12.4 (2012) 199-214.

LAMBERTINI R., *Papirio Giusto, il precursore dei Codici*, *Tesserae iuris* 3.2 (2022) 139-145.

LANDREA C., *La familia méconnue des Valerii Messallae (Ier s. av.–Ier s. ap. J.-C.)*, in *Esclaves et maîtres dans le monde romain. Expressions épigraphiques des liens et relations*. Sous la direction de M. Dondin-Payre et N. Tran, Rome 2017, 97-111.

LA ROCCA E., *La Roma di mattoni diventa di marmo*, in *Augusto*, Catalogo della Mostra delle Scuderie del Quirinale, (Roma, ottobre 2013-febbraio 2014), a cura di E. La Rocca, C. Parisi Presicce, A. Lo Monaco, C. Giroire e D. Roger, Milano 2013, 92-105.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis I*, Lipsiae 1889.

LEWIS C.T. - SHORT C., s.v. *Insularius*, in *A Latin Dictionary*, Oxford 1879¹.

LICANDRO O., «*Domicilium*»: *emersione di un istituto*, RDR 3 (2003), on line.

LICANDRO O., *Domicilium e incolae tra repubblica e principato*, in *Étrangers dans la cité romaine. «Habiter une patrie»: des incolae de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire*. Actes du Colloque de Valenciennes (14-15 octobre 2005), Rennes 2007, 43-76.

LICANDRO O., *'Domicilium'. Il principio dell'inviolabilità dalle XII tavole all'età tardoantica*, Torino 2009.

LICANDRO O., *Roma e il suo impero preglobale. Una lezione per la postmodernità*, *Revista Jurídica FA7* 17.1 (2020) 165-191.

LICANDRO O., *Papirio Giusto. Un giurista sconosciuto interprete di un impero che cambia*, BDR 11 (2020) 187-219.

LICANDRO O. - PALAZZOLO N., *Papirius Iustus, Libri XX de constitutionibus*, Roma 2021.

LIGIOS M.A., *Taberna*», «*negotiatio*», «*taberna cum instrumento*» e «*taberna instructa*» nella riflessione giurisprudenziale classica, in *Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro*, Padova 2001, 23-143.

LIGIOS M.A., *Il problema della distruzione e dell'alienazione del bene oggetto di legato nella riflessione di Cervidio Scevola: a proposito di D.33.7.7 (Scaev. 22 dig.)*, in *Φιλία. Studi per Gennaro Franciosi III*, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1389-1428.

LIGIOS M.A., *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2013.

LIGIOS M.A., *Le schiave ornatrices in D. 32.65.3 (Marcian. 7 inst.): considerazioni su lavoro artigianale e valori etici nella riflessione giurisprudenziale classica*, in Scritti per Alessandro Corbino IV, Tricase 2016, 301-322.

LO CASCIO E., *Le procedure di recensus dalla tarda Repubblica al tardoantico ed il calcolo della popolazione di Roma*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde de Rome (25 mars 1994)*, Rome 1997, 3-76.

LO CASCIO E., *La popolazione*, in *Roma imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 2010, 17-69.

LUCARINI C.M., *Insularins (Petr. Sat. 95)*, *Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici* 51 (2003) 245-252.

MAGANZANI L., *Augusto e i catasti d'Italia*, in *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*, a cura di S. Segenni, Milano 2018, 217-230.

MALACRINO C.G., *Ingegneria dei Greci e dei Romani*, Verona 2010.

MALAVÉ-OSUNA B., *Legislación urbanística en la Roma imperial. A propósito de una Constitución de Zenón*, Málaga 2000.

MANCINI R., *Il recupero dei materiali nella costruzione e nella riparazione delle mura aureliane di Roma*. Atti del convegno "Il reimpiego in architettura: recupero, trasformazione e uso" (Roma 8-10 novembre 2007), Roma 2008, 303-313.

MANTOVANI D., *Sulla competenza penale del praefectus Urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova 1998, 173-223.

MARTA R., *Tecnica costruttiva romana*, Roma 1986.

MARCONE A., *Commento storico al VI libro di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1983.

MASCHI C.A., *Il diritto romano I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica*, Milano 1966.

MASSARO M., *La storia dal basso: elogium humiliorum nel colombario urbano degli Stiltii*, in *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 285-306.

MATASOVIĆ R., s.v. **eni-stī*, in *Indo-European Etymological Dictionary*, Leiden 2009, 116-117.

MATTERO S., *The gluttonous genius: yearning for vitality and fertility*, *Arctos* 1 (1992) 85-96.

MAZZOLENI, A., *Profili di responsabilità nell'esercizio di un'impresa di navigazione in Roma antica. Alcune considerazioni in merito a D.14.1.1.19-20 e D.14.1.6pr.*, *TSDP* 12 (2019) 2-61.

McKAY A.G., *Houses, Villas, and Palaces in the Roman World*, London 1975.

MELILLI E., *D.9.3. Tutela e sicurezza della circolazione urbana nel diritto romano*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca 2010.

MELILLO G., *Contrahere Pacisci Transigere. Contributi allo studio del negozio bilaterale romano*, Napoli 1994.

MELONI S., *Monumentum quod videtur fuisse familiae liberorum Neronis Drusi: un capitoletto di CIL, VI da riconsiderare*, *Archeologia Classica* 63 (2012) 593-617.

MEROLA G.D., *Autonomia locale-governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.

MEROLA G.D., *Cittadinanza e immunità doganale: una categoria privilegiata?*, in *Φιλία*. Scritti per Gennaro Franciosi III, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 1719-1929.

MICELI M., *Sulla struttura formulare delle 'actiones adiecticiae qualitatis'*, Torino 2001.

MICELI M., *Institor e procurator nelle fonti romane dell'età preclassica e classica*, *IVRA* 53 (2002 [2005]) 57-176.

MIGLIETTA M., «*Servius respondit*». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. *Prolegomena I*, Trento 2010.

MILANI M., *Le circostanze nel diritto penale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive I.2 Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 1187-1234.

MINIERI L., *Exurere adurere incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano*, Napoli 2012.

MÖLLER C., *Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstückvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen Recht; mit einem Ausblick auf die Rezeptionsgeschichte und das BGB*, Göttingen 2010.

MONTALBANO R., *L'ambitus nella storia urbanistica di Roma antica*, *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 121 (2020) 57-66.

NASTI F., *Il diritto e l'impero. Giuristi, editto provinciale e trasmissione del ius nel II secolo d.C.*, in *'Impero Universale', culture locali ed externae gentes. Prassi di governo, diplomazia e rappresentazione storiografica nell'Impero romano*, a cura di U. Roberto, L.C. Colella e G.D. Merola, Bari 2023, 141-156.

NAVARRA M., *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2015.

NELSESTUEN A., *Overseeing res publica: The Rector as Vilicus in De Re Publica*, *Classical Antiquity* 33.1 (April 2014) 130-173.

NERI V., *La criminalità comune a Roma e nelle città dell'Occidente: la repressione del furto in età tardoantica*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. Girotti, Ch.R. Raschle, Milano 2020, 141-152.

NOCERA G., *La struttura urbana tra interesse pubblico e utilità privata*, in *La città antica come fatto di cultura*. Atti del convegno (Como-Bellagio, 16-19 giugno 1979), a cura di A. Biscardi, M.A. Levi, Como 1983, 233-264.

O'CONNOR E., *Priap. 32 reconsidered*, *Rheinisches Museum für Philologie* NF 131.3-4 (1988) 383-385.

Oxford Latin Dictionary, edited by P.G.W. Glare, Oxford 1982.

PACKER J.K., *The Insulae of Imperial Ostia*, Ph.D. Dissertation, University of California (Berkeley 1964), in *Diss. Abstracts* 26 (1965).

PALMA A., *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino 1988.

PALMA A., *Osservazioni in tema di pubblicità, 'vicinitas' e comunità*, in *Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna VII*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, Napoli 2007, 3923-3940.

PALMA A., *Ancora in tema di pubblicità e 'vicinitas'*, in *Studi in onore di Remo Martini II*, Milano 2009, 931-941.

PALMA A., *Note sul paries communis tra conflitto e cooperazione*, in *A locatio-conductio: influência nos direitos atuais*. Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano, ed. por A. dos Santos Justo, Lisboa 2018, 183-189.

PAOLI U.E., *La loi de Solon sur les distances*, in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 571-583 (= RHD 26 [1949] 505-517).

PAOLI U.E., *Digesto 10, 1, 13*, in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 585-595 (= Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto [Verona, 27-29 settembre 1948] I, Milano 1951, 121-131).

PARATORE E., *Il "Satyricon" di Petronio*, π (commento), Firenze 1933.

PARATORE E., *Briciole filologiche*, in *Studi in onore di Gino Funaioli*, Roma 1955, 317-353.

PASQUINUCCI, M., «*Costruttori, proprietari, gestori e personale*», in *Terme romane e vita quotidiana*. Catalogo della Mostra di Castello Pasquini (Castiglioncello), a cura di M. Pasquinucci, Modena 1987, 19-21.

PATAULT A.M., *Réflexions sur les limitations au droit de propriété à Rome jusqu'à la fin de la République*, RD 55 (1977) 239-256.

PENNACCHIO C., *Roma, Città Aperta*, in *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, a cura di U. Vincenti, Napoli 2021, 3-38.

PENNACCHIO C., *Riflessioni sparse sull'abitazione. Individuazione di ambiti familiari?*, *Revista General De Derecho Romano* 43 (2024) 1-42.

PERIÑÁN GÓMEZ B., *Derrumbes, desprendimientos e incendios urbanos: una visión desde la jurisprudencia romana y el interés público*, RIDROM 34 (2025) 551-595, on line.

PETRONIO ARBITRO, *Satyricon*. Introduzione, traduzione e note di A. Aragosti, Milano 1995.

PETRUCCI A., *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magistri navis nel diritto romano dell'età commerciale*, IVRA 53 (2002 [2005]) 17-56.

PETRUCCI A., *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori I*, Torino 2007.

PETRUCCI A., *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino 2021.

PIETRINI S., *A proposito di un recente studio sullo sfruttamento edificatorio del suolo urbano nell'antica Roma*, Tesserae iuris 1.2 (2020) 175-179.

PISANI SARTORIO G., *Tecnologia nelle costruzioni*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 86-90.

PISANI SARTORIO G., *Roma antica tecnologica*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 25-28.

POKORNY J., *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, Bern-München 1959.

PROCCHI F., *'Insulae' e 'loca publico usui destinata'. Considerazioni a margine dell'interdetto 'ne quid in loco publico fiat'*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana II*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2016, 527-574.

PROCCHI F., *Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero*, Torino 2020.

PURPURA G., *Attività marittime e rinvenimenti archeologici nella Sicilia romana*, in Atti del Convegno "La marittimità in Sicilia" (21 giugno 1996), Napoli 1997, 67-74 (= *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli 1996, 328-336).

QUADRATO R., *Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio*, Napoli 1979.

RAINER J.M., *Der paries communis im klassischen römischen Recht*, ZSS 105 (1988) 488-513.

RAINER J.M., *Zur insula im Römischen Recht*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für T. Mayer-Maly*, hrsg. von M.J. Schermaier, J.M. Rainer und L.C. Winkel, Köln-Weimar-Wien 2002, 609-616.

RIBALTA I HARO J., *Dret urbanístic medieval de la Mediterrània*, Barcelona 2005.

RIGATO D., *Le iscrizioni a matrice religiosa dei vilici: la documentazione di Roma e Ostia*, RSA 46 (2016) 197-225.

- RODRÍGUEZ ALMEIDA E., *Marziale e Roma. Un poeta e la sua città*, Roma 2014.
- RONIN M., *Demolitions, Collapses and the Control of the Housing Market in Rome*, in *From Concept to Monument. Time and Costs of Construction in the Ancient World, Papers in Honour of Janet DeLaine*, ed. by S.J. Barker, C. Courault, J.Á. Domingo, D. Maschek, Oxford 2023, 80-97.
- ROSTOVITZ M.I., *Storia economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze 1933 [rist. 1957] (trad. it. di *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926).
- ROWELL H.T., *Satyricon* 95-96, CPh. 52.4 (1957) 217-227.
- SABLAYROLLES R., *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Rome 1996.
- SALAZAR REVUELTA M., *Naturaleza jurídica de las competencias del praefectus urbi: evolución de la figura desde sus orígenes al Alto Imperio romano*, *Revista Digital de Derecho Administrativo* 30 (2023) 163-198.
- SALIOU C., *Les lois des bâtiments: voisinage et habitat urbain dans l'Empire Romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth 1994.
- SANTALUCIA B., *Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del 'praefectus vigilum'*, *INDEX* 40 (2012) 387-406.
- SANTAMATO E., *Deversorium, meritorium, cellae: pratiche affittuarie nella Roma antica e gestione amministrativa dell'habitare in età imperiale*, *Palamedes* 5 (2010) 1-44.
- SANTAMATO E., *Per una interpretazione dei graffiti privati e dell'economia quotidiana a Pompei (con particolare riguardo alle liste di prezzi)*, *Ancient Society* 44 (2014) 307-341.
- SARGENTI M., *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura. Atti del Convegno (Como-Bellagio 1979)*, Como 1984, 265-284.
- SARGENTI M., *Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo V*, Milano 1984, 637-656.
- SCARLATA FAZIO M., s.v. *Distanze legali (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* XIII, Milano 1964, 280-295.
- SCIALOJA V., *Teoria della proprietà in diritto romano I*, Roma 1928.
- SCIANDRELLO E., *I libri XX-XXII del commentario ulpiano Ad Sabinum: per un confronto con la struttura dei libri ad Vitellium di Paolo*, *TSDP* 13 (2020) 1-23.
- SCIORTINO S., *Il termine dell'expulsio del conduttore per mancato pagamento del canone nella locatio di aedes e di fundi*, *ASGP* 51 (2006) 1-40.
- SILVERIO E., *Aspetti di diritto e vita quotidiana nelle terme: fures balnearii, capsarii e servizi di sorveglianza*, *NAM* 4.14 (2023) 257-276.

SIMHÄUSER W., *Sozialbildungen des Eigentums im römischen Bauwesen der späteren Kaiserzeit*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino IV*, Napoli 1984, 1793-1814.

SITEK B., *Criminal liability incendiarii in ancient Roman Law*, *Diritto@Storia* 6 (2007), on line.

SITEK B., *Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeferat' - organy orzekające w sprawach incendium podpał w starożytnym Rzymie*, *Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, Administracja i Bezpieczeństwo I* (2008) 55-66.

SOLIN H., *Die Stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch I-III. Forschungen zur antiken Sklaverei, Beiheft 2*, Stoccarda 1996.

SOLMI A., *Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari*, *Archivio Storico Italiano* 36.239 (1905) 3-65.

SOMMELLA P. - MIGLIORATI L., *Il segno urbano. Incredibilia Neronis*, in *Storia di Roma II.2*, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1991, 300-303.

SOMMELLA P., *Note sull'aspetto urbanistico di Roma nell'età neroniana*, in *Seneca e il suo tempo. Atti del Convegno internazionale (Roma-Cassino, 11-14 novembre 1998)*, Salerno 2000, 123-134.

SORICELLI G., *Saltus*, in *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano. Ricerche lessicali*, a cura di A. Storch Marino, Bari 2004, 97-123.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*. Con una nota di lettura di F. Grelle, Napoli 2013, 227-302 (= *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica*. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto [Torino, 17-19 ottobre 1994]), Napoli 1997, 113-190.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Il Monumentum Ephesenum e l'appalto del dazio asiatico. Con qualche osservazione sulle città privilegiate*, in *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano*, ed. Gonzalez J., Sevilla 1999, 187-206.

STOREY G.R., *Regionaries-Type Insulae 1. Architectural/Residential Units at Ostia*, *AJA* 105.3 (2001) 389-401.

TAFARO S., *Persona, città, famiglia e matrimonio: dal diritto romano ad oggi*, *Persona* 48 (2005), on line.

TAPIO H., *The Non-Latin and Non-Greek Personal Names in Roman Brick Stamps and Some Considerations on Semitic Influences on the Roman Cognomen System*, *ARCTOS* 15 (1981) 13-22.

TALAMANCA M., *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Atti del Colloquio Italo-Francese (Roma, 14-17 aprile 1973) II*, Roma 1977.

TAMBURI F., *L'actio institoria e i suoi adattamenti tra primo principato ed età dei Severi. Spunti di riflessione*, *ASGP* 67 (2024) 273-304.

TAMBURRINO A., *I Romani, la tecnologia e un futuro possibile*, in *Machina. Tecnologia dell'antica Roma*, Catalogo della Mostra del Museo della civiltà romana (Roma, 23 dicembre 2009-5 aprile 2010), a cura di M. Galli e G. Pisani Sartorio, Roma 2009, 47-50.

Titii Petronii Arbitri Satyricon quae supersunt cum integris doctorum virorum commentariis et notis Nicolai Heinsii & Guilielmi Goesii nunc primum editis, Accedunt Jani Dousae Praecedanea, d. Jos. Ant. Gonsali de Salas Commenta, variae dissertationes & praefationes, quarum index post praefationem exhibetur, curante Petro Burmanno I, Amstelaedami 1743.

TORELLI M., *Culto imperiale e spazi urbani in età flavia. Dai rilievi Hartwig all'arco di Tito*, in *L'Urbs: espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985), Rome 1987, 563-582.

TUCCILLO F., *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia*, Napoli 2009.

TURELLI G., *Servi 'usus sui causa parati'. Intorno ad Alf. 7 dig., D. 50.16.203, D. 34.2.28 (Pal. 29)*, ASGP 67 (2024) 305-338.

VIELLA A., *Inedite (e dimenticate) iscrizioni parietali dal colombario di Vigna Codini III*, MDAI(R) 125 (2019) 161-188.

VINCI M., *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004.

VITTI M., *Note di topografia sull'area del Teatro di Marcello*, MEFRA 192.2 (2010) 549-584.

VOGT M., *Das Erbbaurecht des klassischen römischen Rechts*, München 1950.

WALLACE-HADRILL A., *Case e abitanti a Roma*, in *Roma Imperiale. Una metropoli antica*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 2000.

WOTSCHITZKY A., *Insula-I. Terminologische Untersuchungen*, in *Serta Philologica Aenipontana* (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 7-8), hrsg. von R. Muth, F. Gschnitzer, F. Hampl, J. Knobloch, Innsbruck 1962, 363-375.

ZACCARIA RUGGIU A., *L'intervento pubblico nella regolamentazione dello spazio privato. Problemi giuridici*, RdA 14 (1990) 77-94.

ZACCARIA RUGGIU A., *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Préface de Pierre Gros, Rome 1995.

ZAERA GARCÍA A., *Sobre el ambitus aedium en la experiencia jurídica romana*, in *Studi per Giovanni Nicosia VIII*, a cura di E. Nicosia, Catania 2007, 487-510.

ZAERA GARCÍA A.B., *El negocio de las rentas inmobiliarias en Roma: la explotación de la insula*, REHJ 24 (2002) 43-53.

ZANON G., *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*, Padova 1998.

ZUCCOTTI F., *Actio prohibitoria ususfructus e tutela del corretto esercizio dello ius utendi fruendi. Saggio di critica interpolazionistica*, Milano 2023.

ZUCKER F., *Semitische Namen auf den neu gefundenen Inschriftstelen von Minturnae*, Hermes 78.2 (1943) 200-205.